


© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata e rivista da Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Guida sull'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

**Libertà di pensiero, di coscienza e di
religione**

Aggiornata il 31 maggio 2018

Gli editori o le organizzazioni che desiderano tradurre e/o riprodurre totalmente o parzialmente la presente guida, sotto forma di pubblicazione stampata o in formato elettronico (web), sono invitati a contattare publishing@echr.coe.int per conoscere le modalità di autorizzazione.

Per qualsiasi informazione sulle traduzioni in corso delle guide sulla giurisprudenza, consultare il documento «[Traductions en cours](#)»

La presente guida è stata elaborata dalla Direzione del Giureconsulto e non vincola la Corte. Il testo può subire modifiche di forma.

Il testo originale di questa Guida è in francese. Pubblicata per la prima volta nel settembre 2015, la guida viene regolarmente aggiornata in funzione dell'evoluzione giurisprudenziale. La presente versione è stata aggiornata il 31 maggio 2018.

Le guide sulla giurisprudenza possono essere scaricate dal sito www.echr.coe.int (Jurisprudence - Analyse jurisprudentielle – Guides sur la jurisprudence). Per qualsiasi informazione relativa alle pubblicazioni, è possibile consultare l'account Twitter della Corte <https://twitter.com/echrpublication>.

INDICE

Avviso al lettore

I. Principi generali e applicabilità

- A. L'importanza dell'articolo 9 della Convenzione in una società democratica e il *locus standi* di una organizzazione religiosa
- B. Convinzioni tutelate dall'articolo 9
- C. Diritto di avere un credo e diritto di manifestarlo
- D. Obblighi negativi e positivi dello Stato
 - 1. Ingerenza nell'esercizio dei diritti protetti e sua giustificazione
 - 2. Obblighi positivi degli Stati contraenti
- E. Sovrapposizione delle garanzie dell'articolo 9 e delle altre disposizioni della Convenzione

II. Comportamenti concreti tutelati dall'articolo 9

- A. Aspetto negativo
 - 1. Il diritto di non praticare una religione e di non rivelare il proprio credo
 - 2. L'obiezione di coscienza: il diritto di non agire contro la propria coscienza e le proprie convinzioni
- B. Aspetto positivo
 - 1. Principi generali
 - 2. Libertà religiosa e questioni di salute fisica e psichica
 - 3. Osservanza di precetti alimentari
 - 4. Porto di abiti e simboli religiosi
 - 5. Libertà religiosa, famiglia ed educazione dei figli
 - 6. Predicazione e proselitismo
 - 7. La libertà di culto religioso
 - 8. I luoghi e gli edifici del culto
- C. La libertà di religione e l'immigrazione
 - 1. Il soggiorno e l'impiego degli stranieri sul territorio nazionale e la libertà di religione
 - 2. L'espulsione verso un paese che viola la libertà di religione

III. Obblighi dello stato in quanto garante della libertà religiosa

- A. Obblighi negativi: l'obbligo di non ostacolare il normale funzionamento delle organizzazioni religiose
 - 1. Lo status giuridico delle organizzazioni religiose negli Stati contraenti
 - 2. Il riconoscimento, la registrazione e lo scioglimento delle organizzazioni religiose
 - 3. Uso di termini spregiativi da parte dello Stato nei confronti di una comunità religiosa
 - 4. Misure di ordine finanziario e fiscale
 - 5. Misure adottate nei confronti di partiti politici di ispirazione religiosa
- B. Obblighi negativi: rispetto dell'autonomia delle organizzazioni religiose
 - 1. Il principio di autonomia delle organizzazioni religiose
 - 2. Intromissione dello Stato nei conflitti intra- o interconfessionali
 - 3. Conflitti tra le organizzazioni religiose e i loro membri (fedeli e ministri del culto)
 - 4. Conflitti tra le organizzazioni religiose e i collaboratori delle stesse
- C. Obblighi positivi
 - 1. Protezione da aggressioni fisiche, verbali o simboliche provenienti da terzi
 - 2. La religione al lavoro, nell'esercito e in aula di tribunale
 - 3. Libertà religiosa dei detenuti

Elenco delle cause citate

Avviso al lettore

La presente guida fa parte della serie delle Guide sulla giurisprudenza pubblicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Corte», «la Corte europea» o «la Corte di Strasburgo») allo scopo di fornire agli operatori della giustizia informazioni sulle più importanti sentenze e decisioni rese dalla stessa. Nella fattispecie, la presente guida analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Convenzione» o «la Convenzione europea») fino al 31 maggio 2018. Il lettore potrà trovare i principi fondamentali elaborati in materia nonché i precedenti pertinenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e decisioni di principio, importanti e/o recenti*.

Le sentenze e decisioni della Corte servono non solo a dirimere le cause di cui è investita, ma in modo più ampio anche a chiarire, salvaguardare e approfondire le norme della Convenzione; esse contribuiscono in tal modo al rispetto, da parte degli Stati, degli impegni dagli stessi assunti nella loro qualità di Parti contraenti ([Irlanda c. Regno Unito](#), 18 gennaio 1978, § 154, serie A n. 25, e, recentemente, [Jeronovičs c. Lettonia](#) [GC], n. 44898/10, § 109, CEDU 2016).

Il sistema istituito dalla Convenzione ha pertanto lo scopo di definire, nell'interesse generale, questioni che rientrano nell'ordine pubblico, elevando le norme di tutela dei diritti dell'uomo ed estendendo la giurisprudenza in questo ambito a tutta la comunità degli Stati parti alla Convenzione ([Konstantin Markin c. Russia](#) [GC], n. 30078/06, § 89, CEDU 2012). Infatti, la Corte ha sottolineato il ruolo della Convenzione in quanto «strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo» nel settore dei diritti dell'uomo ([Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda](#) [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI).

La presente guida contiene il riferimento delle parole chiave per ciascuno dei citati articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli addizionali. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in una [Liste de mots-clés](#), che proviene da un thesaurus contenente termini direttamente estratti (per la maggior parte) dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La [banca dati HUDOC](#) della giurisprudenza della Corte permette la ricerca per mezzo di parole chiave. Perciò, la ricerca con tali parole chiave permetterà al lettore di trovare un gruppo di documenti aventi contenuto giuridico simile (il ragionamento e le conclusioni della Corte di ciascuna causa sono riassunte per mezzo di parole chiave). Le parole chiave per ciascuna causa sono disponibili nella Scheda dettagliata del documento. Tutte le spiegazioni necessarie sono consultabili nel [manuale di utilizzo HUDOC](#).

* La giurisprudenza citata può essere in una e/o nell'altra delle due lingue ufficiali (francese e inglese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera. Le sentenze camerale non definitive alla data del presente aggiornamento sono contrassegnate con un asterisco (*).

Articolo 9 della Convenzione – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.»

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

Parole chiave HUDOC

Obblighi positivi (9)

Libertà di pensiero (9-1) – Libertà di coscienza (9-1) – Libertà di religione (9-1) – Cambiare religione o credo (9-1) – Manifestare la propria religione o il proprio credo (9-1): culto (9-1); insegnamento (9-1); pratiche (9-1); osservanza dei riti (9-1).

Ingerenza (9-2) – Prevista dalla legge (9-2): accessibilità (9-2); prevedibilità (9-2); garanzie contro gli abusi (9-2) – Necessaria in una società democratica (9-2): pubblica sicurezza (9-2); protezione dell'ordine pubblico (9-2); protezione della salute (9-2); protezione della morale (9-2); protezione dei diritti e delle libertà altrui (9-2).

Introduzione

1. La libertà di pensiero, di coscienza e di religione è un diritto fondamentale, sancito non solo dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma anche da molti testi nazionali, internazionali ed europei.

2. Ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione,

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.»

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

3. L'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione riguarda un aspetto particolare della libertà di religione, ossia il diritto dei genitori di assicurare l'educazione dei figli conformemente alle loro convinzioni religiose:

«Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.»

4. L'articolo 9 viene spesso citato in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione, che vieta la discriminazione fondata, tra l'altro, sulla religione o sulle opinioni (si veda, a questo proposito, *Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], §§ 160, 165):

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, *la religione*, le opinioni politiche o *quelle di altro genere*, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

5. In aggiunta alla Convenzione, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione fa, naturalmente, parte dei diritti fondamentali sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Così, ai sensi dell'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di avere, o di adottare, una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o con altri, sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo, attraverso il culto e l'osservanza dei riti, le pratiche e l'insegnamento. Nessuno può essere sottoposto a costrizioni che possano ledere la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge che siano necessarie per la tutela della sicurezza, dell'ordine e della salute pubblica, della morale o dei diritti e delle libertà fondamentali altrui. Inoltre, l'articolo 18 *in fine* precisa che gli Stati parti al presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, se del caso, dei tutori legali, di far assicurare l'educazione religiosa o morale dei figli conformemente alle proprie convinzioni. L'articolo 26 del Patto enuncia un principio generale di non discriminazione, che riguarda in particolare la religione.

6. Il principio della libertà di religione è presente anche in un certo numero di altri testi, in particolare nella Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, che sancisce chiaramente tale principio nel suo articolo 14. Parimenti, l'articolo 12 della Convenzione americana sui diritti umani indica che ognuno ha diritto alla libertà di coscienza e religione. Tale diritto include la libertà di mantenere o di cambiare la propria religione o il proprio credo, nonché la libertà di professare e di diffondere la propria religione o il proprio credo, sia individualmente che insieme ad altri, in pubblico o in privato. Nessuno può essere oggetto di limitazioni che possano compromettere la sua libertà di mantenere o cambiare religione o credo. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetta solo alle limitazioni prescritte dalla legge e necessarie a proteggere la sicurezza, l'ordine, la salute o la morale pubblica o gli altrui diritti o libertà. Infine, l'articolo 12 della Convenzione americana precisa che i genitori o, eventualmente, i tutori hanno il diritto di ottenere per i loro figli o per i minori loro affidati, un'educazione religiosa conforme alle proprie convinzioni.

7. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione analogamente alla Convenzione (articolo 10 della Carta). Essa garantisce ai genitori anche che il diritto «di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, [sia] rispettato secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio» (articolo 14 § 3).

8. L'importanza della libertà di pensiero, di coscienza e di religione è stata sottolineata a più riprese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. In via generale, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è considerata come una delle basi della società democratica; più in particolare, i giudici vedono nella libertà religiosa un elemento essenziale che contribuisce a formare l'identità dei credenti e la loro concezione della vita. In realtà, la Corte ha elevato la libertà di religione al rango di diritto sostanziale della Convenzione, prima indirettamente e poi in maniera più diretta.

9. Si deve osservare che, negli ultimi quindici anni, il numero di cause esaminate dalla Corte sotto il

profilo dell'articolo 9 è in costante aumento; questa tendenza si spiega in particolare con il ruolo sempre più importante che la religione e le questioni ad essa connesse svolgono nel dibattito socio-politico.

I. Principi generali e applicabilità

A. L'importanza dell'articolo 9 della Convenzione in una società democratica e il *locus standi* di una organizzazione religiosa

10. La libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sancita dall'articolo 9 della Convenzione, rappresenta una delle basi di una «società democratica» ai sensi della Convenzione. Nella sua dimensione religiosa, tale libertà rientra tra gli elementi essenziali dell'identità dei credenti e della loro concezione della vita, ma costituisce anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti. Ne va del pluralismo – conquistato a caro prezzo nel corso dei secoli – connaturato in questo tipo di società. Tale libertà implica, in particolare, quella di aderire o meno a una religione e quella di praticarla o di non praticarla (*Kokkinakis c. Grecia*, § 31, e *Buscarini e altri c. San Marino* [GC], § 34).

11. Un'organizzazione religiosa o il suo organo ecclesiastico possono, in quanto tali, esercitare in nome dei loro fedeli i diritti sanciti dall'articolo 9 della Convenzione (*Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia* [GC], § 72; *Leela Förderkreis E.V. e altri c. Germania*, § 79). Pertanto, un motivo di ricorso con il quale un'organizzazione religiosa o il suo organo ecclesiastico lamentano una violazione dell'aspetto collettivo della libertà di religione dei suoi fedeli è compatibile *ratione personae* con la Convenzione, e l'organizzazione o l'organo possono sostenere di essere «vittime» di tale violazione ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

12. Invece, nel caso del rifiuto di registrare nuovamente un'organizzazione religiosa già riconosciuta, e fintantoché tale organizzazione mantiene la capacità giuridica per presentare un ricorso a Strasburgo in suo nome, i suoi membri non possono sostenere di essere vittime di una violazione della loro capacità individuale, poiché la misura controversa riguarda l'organizzazione religiosa in quanto persona giuridica e non i suoi membri a titolo individuale. La loro doglianza relativa all'articolo 9 è dunque incompatibile *ratione personae* con la Convenzione (*I Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia*, § 168).

13. Se può sostenere di essere vittima di una violazione della sua libertà di *pensiero* e di *religione*, una *persona giuridica* non può esercitare, in quanto tale, la libertà di *coscienza* (*Kontakt-Information- Therapie e Hagen c. Austria*, decisione della Commissione).

B. Convinzioni tutelate dall'articolo 9

14. Né il testo dell'articolo 9 né la giurisprudenza della Corte definiscono il termine «religione». Questa omissione è assolutamente logica in quanto una tale definizione dovrebbe essere sufficientemente flessibile per racchiudere tutta la diversità delle religioni del mondo (grandi e piccole, vecchie e nuove, teiste e non teiste), e al tempo stesso sufficientemente precisa per potersi applicare a casi concreti – compito troppo delicato se non addirittura impossibile da realizzare. Da una parte, il campo di applicazione dell'articolo 9 è molto ampio: esso tutela sia le opinioni e le convinzioni religiose che quelle non religiose. Dall'altra, non tutte le opinioni o convinzioni rientrano necessariamente in questo campo di applicazione, e il termine «pratiche» utilizzato nell'articolo 9 § 1 non si applica a tutti gli atti motivati o influenzati da una religione o da una convinzione (*Pretty c. Regno Unito*, § 82).

15. A questo proposito, la Corte rammenta che lo scopo della Convenzione consiste nel tutelare diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi. Ora, il diritto sancito dall'articolo 9 risulterebbe in gran parte teorico e illusorio se il margine di discrezionalità accordato agli Stati permettesse loro di dare alla nozione di «culto» o di «religione» una definizione troppo restrittiva, al punto che qualsiasi forma non tradizionale e minoritaria di una religione risulterebbe priva di tutela giuridica. Tali definizioni limitative hanno ripercussioni dirette sull'esercizio del diritto alla libertà di religione e possono limitare tale esercizio quando viene negata la natura religiosa di un culto. In ogni caso, queste definizioni non possono essere interpretate a scapito delle forme di religione non tradizionali (*Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 114).

16. Perché una convinzione personale o collettiva possa rientrare nel diritto alla «libertà di pensiero, di coscienza e di religione», bisogna che essa raggiunga *un grado sufficiente di forza, serietà, coerenza ed importanza*. Anche a voler supporre che questa condizione sia soddisfatta, il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato è incompatibile con un qualsiasi potere di apprezzamento da parte sua per quanto riguarda la legittimità delle convinzioni in questione o il modo in cui esse vengono espresse (*Eweida e altri c. Regno Unito*, § 81). Pertanto, la Corte non è competente per pronunciarsi su questioni puramente teologiche, per prendere parte in controversie in questo campo o per determinare con autorità quali siano le convinzioni, i principi e le esigenze di una determinata religione (*Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 69; *Kovaļkovs c. Lettonia* decisione della Commissione, § 60). Pertanto, se, ai fini del proprio ragionamento, la Corte fa riferimento ad alcuni termini e concetti religiosi, essa non attribuisce a questi ultimi alcun significato oltre alla conclusione che l'articolo 9 della Convenzione è applicabile (*Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 69). Di norma, anche se esiste, all'interno della comunità religiosa in questione, una discussione interna sui postulati di base del suo credo e sulle sue rivendicazioni nei confronti dello Stato, ciò non cambia nulla ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 (*Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 134).

17. Gli organi della Convenzione hanno esplicitamente o implicitamente riconosciuto che le garanzie dell'articolo 9 § 1 della Convenzione si applicavano:

- a) alle «grandi» o «antiche» religioni del mondo che esistono da millenni o da vari secoli, ad esempio:
- l'alevismo (*Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı c. Turchia; Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC])
 - il buddismo (*Jakóbski c. Polonia*)
 - le varie confessioni cristiane (tra molte altre, *Sviato-Mykhailivska Parafiya c. Ucraina; Savez crkava «Riječ života» e altri c. Croazia*)
 - l'induismo nelle sue varie forme (*Kovaļkovs c. Lettonia* decisione della Commissione; *Genov c. Bulgaria*)
 - l'islam nelle sue varie forme (*Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* [GC]; *Leyla Şahin c. Turchia* [GC]), compreso l'ahmadismo (*Metodiev e altri c. Bulgaria*)
 - il giudaismo (*Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia* [GC]; *Francesco Sessa c. Italia*)
 - il sikhismo (*Phull c. Francia* decisione della Commissione; *Jasvir Singh c. Francia* decisione della Commissione)
 - il taoismo (*X. c. Regno Unito* decisione della Commissione del 18 maggio 1976)
- b) alle religioni nuove o relativamente nuove, ad esempio:
- l'aumismo del Mandarom (*Associazione dei Cavalieri del Loto d'Oro c. Francia*)

- il movimento di Bhagwan Shree Rajneesh, detto Osho (*Leela Förderkreis e.V. e altri c. Germania, Mockutė c. Lituania* § 121)
- la Chiesa dell'Unificazione del reverendo Sun Myung Moon (*Nolan e K. c. Russia; Boychev e altri c. Bulgaria*)
- il mormonismo o la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (*La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni c. Regno Unito*)
- il movimento raeliano (*F.L. c. Francia* decisione della Commissione)
- il neopaganesimo (*Ásatrúarfélagið c. Islanda* decisione della Commissione)
- la religione detta «del Santo Daime» i cui rituali comprendono l'uso di una sostanza allucinogena chiamata «ayahuasca» (*Fränklin-Beentjes e CEFLU-Luz da Floresta c. Paesi Bassi* decisione della Commissione)
- i Testimoni di Geova (*Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri c. Austria; I Testimoni di Geova di Mosca c. Russia*)

c) alle varie convinzioni filosofiche coerenti e osservate in maniera autentica, ad esempio:

- il pacifismo (*Arrowsmith c. Regno Unito*, rapporto della Commissione, § 69)
- l'opposizione di principio al servizio militare (*Bayatyan c. Armenia* [GC])
- il veganismo e l'opposizione alla manipolazione di prodotti di origine animale o testati su animali (*W. c. Regno Unito* decisione della Commissione)
- l'opposizione all'aborto (*Knudsen c. Norvegia* decisione della Commissione; *Van Schijndel e altri c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione)
- le opinioni di un medico sulle medicine alternative, in quanto tali opinioni costituiscono una forma di manifestazione della filosofia medica (*Nyysönen c. Finlandia* decisione della Commissione)
- la convinzione che il matrimonio è l'unione tra un uomo e una donna per la vita, e il rifiuto di unioni omosessuali (*Eweida e altri c. Regno Unito*)
- l'attaccamento alla laicità (*Lautsi e altri c. Italia* [GC], § 58; *Hamidović c. Bosnia-Erzegovina*, § 35).

18. L'articolo 9 si applica ai credo e alle dottrine sopra menzionati indipendentemente dalla risposta alla domanda se lo Stato convenuto li abbia ufficialmente riconosciuti come «religioni»; supporre il contrario equivarrebbe ad affermare che lo Stato può escluderli dalla tutela dell'articolo 9 rifiutandone il riconoscimento (*Mockutė c. Lituania*, § 119).

19. La risposta alla domanda se un'attività totalmente o parzialmente ispirata da un credo o da una filosofia, ma *interamente lucrativa*, possa beneficiare della protezione dell'articolo 9, non è ancora completamente chiara. La Commissione ha deciso che una *società* commerciale a responsabilità limitata, in quanto persona giuridica interamente a scopo di lucro – anche se gestita da un'associazione filosofica – non poteva né beneficiare né avvalersi dei diritti sanciti dall'articolo 9 (*Società X. c. Svizzera*, decisione della Commissione; *Kustannus OY Vapaa Ajattelijat AB e altri c. Finlandia*, decisione della Commissione). Allo stesso modo, la Commissione ha deciso che l'articolo 9 non proteggeva delle professioni di presunta fede religiosa che sembrano «argomenti» di vendita in annunci di natura puramente commerciale, fatte da un gruppo religioso. A questo riguardo, essa ha stabilito una distinzione tra gli annunci aventi come unico scopo quello di informare o di descrivere, e gli annunci commerciali che propongono degli articoli in vendita. Quando un annuncio

rientra in quest'ultima categoria – benché essa possa riguardare oggetti religiosi fondamentali rispetto a una necessità particolare –, le dichiarazioni di contenuto religioso esprimono più un desiderio di commercializzare merci a fini di lucro che una pratica religiosa. Nella fattispecie, la Commissione ha rifiutato di accordare la protezione dell'articolo 9 a un annuncio pubblicitario in favore dell'«e-meter» o «elettrometro Hubbard», sanzionato dalle autorità di tutela dei consumatori (*X. e Church of Scientology c. Svezia* decisione della Commissione).

20. Tuttavia, nelle cause più recenti, la Commissione e la Corte sembrano lasciare aperta la questione di stabilire se l'articolo 9 si applichi ad una attività lucrativa effettuata da una organizzazione religiosa (questione evocata in *Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı c. Turchia*; per corsi di yoga a pagamento, si veda *Associazione Sivananda di Yoga Vedanta c. Francia* decisione della Commissione).

21. A questo proposito, la definizione della *scintologia* come «religione» si presta a controversie in seno agli Stati contraenti. La Commissione non ha affrontato il problema in maniera esplicita poiché i ricorsi in questione erano in ogni caso irricevibili per altri motivi (*X. e Church of Scientology c. Svezia*, decisione della Commissione; *Church of Scientology e altri c. Svezia* decisione della Commissione; *Scientology Kirche Deutschland e.V. c. Germania* decisione della Commissione). Tuttavia, almeno nella prima e nella terza delle tre cause sopra citate, essa sembra avere implicitamente ammesso che la Chiesa di Scientology era un «gruppo religioso».

22. Da parte sua la Corte, che si è trovata ad affrontare direttamente il problema della scintologia, si è basata sul comportamento delle autorità dello Stato convenuto. In una causa riguardante il rifiuto delle autorità russe di registrare la Chiesa di Scientology in qualità di persona giuridica, la Corte ha dichiarato che non aveva il compito di decidere in astratto se un insieme di convinzioni e le pratiche a queste associate potessero o meno essere considerate una «religione» ai sensi dell'articolo 9. In questo caso, il centro locale di Scientology che inizialmente era stato registrato come organizzazione non religiosa alla fine era stato chiuso in quanto le sue attività erano di «natura religiosa». Per quanto riguarda la Chiesa Scientology, le autorità nazionali (compresi i tribunali) l'avevano sempre trattata come una organizzazione religiosa. In queste circostanze, la Corte ha ritenuto che l'articolo 9 della Convenzione si applicasse alla causa che era chiamata ad esaminare (*Kimlya e altri c. Russia*, §§ 79-81; si veda anche *Chiesa di Scientology di Mosca c. Russia*, § 64). In un'altra causa, lo stesso tipo di ingerenza si basava in parte su una perizia secondo la quale le attività del gruppo in questione non erano di natura religiosa. Tuttavia, la Corte ha osservato che questa ingerenza aveva avuto luogo in applicazione di una disposizione legislativa riservata alle sole organizzazioni religiose; l'articolo 9 era dunque del tutto applicabile (*Chiesa di Scientology di San Pietroburgo e altri c. Russia*, § 32).

23. Per quanto riguarda l'*ateismo*, la Commissione ha esaminato dei motivi di ricorso presentati da atei sotto il profilo dell'articolo 9 (*Angeleni c. Svezia* decisione della Commissione). In un contesto un po' diverso, essa ha dichiarato che questa corrente di pensiero «non fa[ceva] che esprimere una certa concezione metafisica dell'uomo, che condiziona la sua percezione del mondo e giustifica la sua azione», non poteva essere validamente distinta da un culto religioso nel senso classico; lo Stato non aveva dunque motivi validi per accordarle uno status giuridico radicalmente diverso da quello dei culti religiosi (*Unione degli Atei c. Francia*, rapporto della Commissione, § 79). Del resto, la Corte ha chiaramente affermato che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione era «un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti» (*Kokkinakis c. Grecia*, § 31).

24. La Corte non si è ancora pronunciata sull'applicabilità dell'articolo 9 alla *massoneria*; la questione è stata tacitamente lasciata aperta (*N.F. c. Italia*, §§ 35-40).

C. Diritto di avere un credo e diritto di manifestarlo

25. L'articolo 9 § 1 della Convenzione comprende due profili relativi, rispettivamente, al diritto di *avere* un credo e al diritto di *manifestarlo*:

- il diritto di *avere* un qualsiasi credo (religioso o meno) nel proprio intimo e di cambiare religione o credo. Questo diritto è *assoluto e incondizionato*; lo Stato non può intromettersi – ad esempio dettando all'individuo ciò in cui deve credere – o adottare misure volte a fargli cambiare credo in maniera coercitiva (*Ivanova c. Bulgaria* § 79; *Mockutė c. Lituania*, § 119);
- b) il diritto di *manifestare* il proprio credo da soli e in privato ma anche di praticarlo insieme ad altri e in pubblico. Questo diritto *non è assoluto*: poiché la manifestazione da parte di una persona delle proprie convinzioni religiose può avere conseguenze per altri, coloro che hanno redatto la Convenzione hanno integrato questo aspetto della libertà di religione con le riserve espresse nel secondo paragrafo dell'articolo 9. Quest'ultimo dispone che qualsiasi restrizione alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo deve essere prevista dalla legge e necessaria, in una società democratica, al perseguimento di uno o più degli scopi legittimi in esso enunciati (*Eweida e altri c. Regno Unito*, § 80). In altri termini, le limitazioni previste al secondo paragrafo dell'articolo 9 riguardano unicamente il diritto di *manifestare* una religione o un credo e non il diritto di *averne* (*Ivanova c. Bulgaria*, § 79).

26. L'articolo 9 § 1 sancisce «la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo (...) in pubblico o in privato». Ora, questi due aspetti dell'alternativa – «in pubblico o in privato» – non possono essere interpretati nel senso che si escludono l'un l'altro o che lasciano una scelta alle autorità pubbliche; questa formula non fa che ricordare che la religione si può praticare in entrambi i modi (*X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 12 marzo 1981).

27. Anche a voler supporre che un determinato credo raggiunga il grado di forza e di importanza richiesto, qualsiasi atto da questo ispirato, motivato o influenzato non può essere considerato come una sua «manifestazione». Perciò, una azione o una omissione che non sono l'espressione diretta di un credo o che sono solo lontanamente in rapporto con un principio di fede sono sottratte alla protezione dell'articolo 9 § 1. Per essere definito «manifestazione» nel senso dell'articolo 9, l'atto in questione deve essere strettamente legato alla religione o al credo. Atti di culto o di devozione che rientrano nella pratica di una religione o di un credo sotto una forma genericamente riconosciuta ne costituirebbero un esempio. Tuttavia, la manifestazione di una religione o di un credo non si limita agli atti di questo tipo: l'esistenza di un legame sufficientemente stretto e diretto tra l'atto e il credo che ne è all'origine deve essere stabilita alla luce delle circostanze di ciascuna fattispecie. Non è richiesto a colui che sostiene che un atto rientra nel proprio diritto alla libertà di manifestare la sua religione o il suo credo di dimostrare che ha agito conformemente a un precetto della religione in questione (*Eweida e altri c. Regno Unito*, § 82; *S.A.S. c. Francia* [GC], § 55).

28. Pertanto, come regola generale, le autorità nazionali non hanno motivi per mettere in dubbio la *sincerità delle convinzioni* che un individuo intende far valere senza dimostrare la loro posizione come elementi di prova reali e convincenti. La Corte ha pertanto respinto le obiezioni seguenti sollevate da alcuni governi convenuti:

- quella del governo francese che affermava che la ricorrente, che si dichiarava musulmana praticante e voleva portare il burqa e il niqab (indumenti che coprono il viso) in pubblico, non aveva dimostrato che era di confessione musulmana e che desiderava portare gli indumenti in questione per motivi religiosi. Peraltro, secondo la Corte, il fatto che questa pratica fosse minoritaria tra le donne musulmane non aveva alcun effetto sulla sua qualificazione giuridica (*S.A.S. c. Francia* [GC], § 56);

- quella del governo lettone che affermava che il ricorrente, detenuto, non era un *Vaishnava* (seguace della versione visnuita dell'induismo) in quanto aveva scelto di seguire un corso sulla Bibbia e non apparteneva formalmente alla sezione locale dell'Associazione internazionale per la coscienza di Krishna (*Kovalkovs c. Lettonia* (dec.), § 57), nonché quella, quasi identica, del governo rumeno che affermava che il ricorrente si era probabilmente dichiarato buddista al fine di ottenere del cibo migliore in carcere (*Vartic c. Romania (n. 2)*, § 46).

29. Tuttavia, in alcuni casi eccezionali, gli organi della Convenzione hanno ammesso la *possibilità di mettere in dubbio la sincerità della asserita religione di una persona*. Certo, come già è stato detto, non spetta alla Corte valutare la legittimità di una determinata rivendicazione religiosa o mettere in dubbio la fondatezza di una interpretazione particolare di determinati credo o pratiche religiose. La Corte non è chiamata a impegnarsi in una discussione sulla natura e sull'importanza di credo individuali, in quanto ciò che una persona considera sacro può risultare assurdo o ripugnante agli occhi degli altri; nessun argomento giuridico o logico può essere invocato per contrastare l'affermazione di un credente secondo la quale una pratica concreta costituisce un elemento importante dei suoi doveri religiosi. Tuttavia, questo non vieta alla Corte di fare alcune constatazioni di fatto per determinare se le rivendicazioni religiose di un ricorrente siano realmente serie e sincere (*Skugar e altri c. Russia* (dec.)).

30. Perciò, gli organi della Convenzione hanno rifiutato di riconoscere la sincerità delle convinzioni religiose espresse dai ricorrenti:

- nell'ipotesi di un detenuto che voleva essere iscritto nei registri del carcere come seguace della religione «Wicca». La Commissione ha ritenuto che, quando una indicazione di questo tipo era accompagnata per l'interessato da alcuni privilegi e agevolazioni per praticare la sua religione, era ragionevole esigere che la religione dichiarata fosse identificabile; ora, il ricorrente non aveva esposto alcun fatto che permettesse di stabilire l'esistenza oggettiva di una tale religione (*X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 4 ottobre 1977).
- nell'ipotesi di sanzioni disciplinari inflitte a un ricorrente, dipendente della società pubblica di elettricità che si era dichiarato musulmano, per essersi assentato dal lavoro due volte nel corso dello stesso anno in occasione di feste religiose musulmane. I giudici nazionali avevano riconosciuto che la legge garantiva ai cittadini di confessione musulmana il diritto al congedo retribuito nei giorni delle loro festività religiose; tuttavia, nel caso particolare del ricorrente, la sincerità dell'appartenenza alla religione da lui dichiarata era dubbia, in quanto egli non conosceva i principi fondamentali dell'islam e, in precedenza, aveva sempre celebrato le feste cristiane. I tribunali nazionali avevano dunque concluso che il ricorrente si era proclamato musulmano al solo scopo di poter beneficiare di giorni di congedo supplementari. La Corte ha ammesso che, quando la legge istituisce un privilegio o una esenzione speciali per i membri di una comunità religiosa – soprattutto in materia di impiego –, non è contrario all'articolo 9 far pesare sull'interessato l'onere di fornire almeno una minima giustificazione della realtà della sua appartenenza a questa comunità per poter beneficiare di questo trattamento speciale (*Kosteski c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 39).

31. La Corte ha accordato la tutela dell'articolo 9 ad alcune pratiche tradizionali oggettivamente situate al di fuori del «nucleo» dei precetti della religione in questione, ma fortemente ispirate da tale religione e culturalmente radicate. Perciò, la Corte ha accettato, senza dubitarne, l'affermazione di genitori di confessione musulmana che volevano che le loro figlie minorenni fossero dispensate dai corsi di nuoto misti e obbligatori in una scuola pubblica. Anche se il Corano

prescriveva di coprire il corpo femminile solo a partire dalla pubertà, i ricorrenti dichiaravano che la loro fede personale imponeva loro di preparare le figlie ai precetti che sarebbero stati applicati a partire dalla pubertà (*Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera*, § 42). Parimenti, la Corte ha espressamente ammesso che la volontà di un uomo musulmano di portare una calotta, che non corrispondeva a un dovere religioso stretto ma aveva comunque delle radici tradizionali talmente forti che molti dei suoi correligionari lo consideravano un dovere religioso, era tutelata dall'articolo 9 (*Hamidović c. Bosnia-Erzegovina*, § 30).

32. Gli organi della Convenzione si sono rifiutati di accordare la protezione dell'articolo 9 § 1 (il che non significa che gli stessi motivi di ricorso non potessero, all'occorrenza, essere esaminati sotto il profilo di altre disposizioni della Convenzione):

- alla libertà linguistica, in particolare al diritto di utilizzare una lingua di propria scelta nell'educazione e nell'amministrazione (*Abitanti di Alsemberg e di Beersel c. Belgio* decisione della Commissione; *Abitanti di Leeuw-St.Pierre c. Belgio*, decisione della Commissione);
- al rifiuto di votare alle elezioni legislative o presidenziali in un paese in cui la partecipazione al voto è obbligatoria (*X. c. Austria*, decisione della Commissione, del 22 aprile 1965; *X. c. Austria* decisione della Commissione del 22 marzo 1972);
- alla volontà del ricorrente di far «annullare» il suo battesimo e la sua cresima (*X. c. Islanda*, decisione della Commissione);
- a un uomo che si rifiutava di contrarre matrimonio con la sua compagna secondo le forme prescritte dal diritto civile, pur chiedendo allo Stato di riconoscere le loro relazioni come un matrimonio valido (*X. c. Germania*, decisione della Commissione del 18 dicembre 1974);
- alla volontà di un detenuto buddista di inviare articoli destinati a essere pubblicati in una rivista buddista, in quanto l'interessato non aveva dimostrato in che modo la pratica della sua religione implicasse la pubblicazione di tali articoli (*X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 20 dicembre 1974);
- alla distribuzione di volantini che, benché ispirati da idee pacifiste, incitavano dei militari a partire senza permesso o a violare la disciplina militare (*Arrowsmith c. Regno Unito*, rapporto della Commissione, §§ 74-75; *Le Cour Grandmaison e Fritz c. Francia*, decisione della Commissione);
- al desiderio di far spargere le proprie ceneri nella propria proprietà per non essere sepolti in un cimitero che reca simboli cristiani (*X. c. Germania*, decisione della Commissione del 10 marzo 1981);
- alla volontà di un detenuto di farsi riconoscere «prigioniero politico», nonché al suo rifiuto di lavorare in carcere, di portare l'uniforme penitenziaria e di pulire la propria cella (*McFeeley e altri c. Regno Unito*, decisione della Commissione; *X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 6 marzo 1982);
- al rifiuto di un ebreo praticante di consegnare alla sua ex-moglie il *guett* (lettera di ripudio) dopo il divorzio civile, il che le avrebbe permesso di risposarsi con rito religioso (*D. c. Francia*, decisione della Commissione);
- al rifiuto di un medico di aderire a un regime pensionistico professionale (*V. c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione);
- alla volontà di una associazione di fornire consulenza giuridica ai detenuti e di difendere i loro interessi per motivi idealistici (*Vereniging Rechtswinkels Utrecht c.*

Paesi Bassi, decisione della Commissione);

- a un ministro del culto licenziato a causa del suo rifiuto di adempiere le proprie funzioni amministrative all'interno di una Chiesa di Stato in segno di protesta contro una legge che liberalizzava l'aborto (*Knudsen c. Norvegia*, decisione della Commissione);
- alla volontà di un uomo di sposarsi e avere rapporti sessuali con una ragazza che non aveva raggiunto l'età prevista dalla legge per il consenso sessuale, in quanto tale matrimonio sarebbe stato valido dal punto di vista del diritto islamico (*Khan c. Regno Unito*, decisione della Commissione);
- alla volontà di divorziare (*Johnston e altri c. Irlanda*, § 63);
- alla volontà di alcuni utenti della rete elettrica di sottrarsi ad obblighi contrattuali liberamente sottoscritti e al loro rifiuto di pagare una intera fattura dell'elettricità in quanto una percentuale di tale importo sarebbe stata destinata al finanziamento di una centrale nucleare (*K. e V. c. Paesi Bassi* decisione della Commissione);
- alla volontà di un padre di infliggere punizioni corporali al figlio (*Abrahamsson c. Svezia*, decisione della Commissione);
- alla volontà di due architetti di non iscriversi all'Ordine degli architetti, contrariamente a quanto esigeva la legge (*Revert e Legallais c. Francia*, decisione della Commissione);
- alla volontà di esporre un'insegna recante una iscrizione politica all'interno di una stazione (*K. c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione);
- al contenuto di affermazioni di natura storico-politica fatte durante una serata privata (*F.P. c. Germania*, decisione della Commissione);
- alla volontà del ricorrente di scegliere liberamente il proprio medico e di costringere la propria cassa di assicurazione malattia a rimborsargli gli onorari di un medico non convenzionato (*B.C. c. Svizzera* decisione della Commissione; *Marty c. Svizzera* decisione della Commissione);
- alla volontà del ricorrente, benché motivata dalla sua fede cristiana, di distribuire volantini contro l'aborto nelle immediate vicinanze di una clinica che praticava l'aborto (*Van den Dungen c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione);
- a un uomo che lamentava il fatto che a causa dell'onere finanziario rappresentato dall'assegno alimentare che doveva versare alla ex-moglie e ai figli non poteva permettersi di recarsi in monasteri buddisti, in quanto il più vicino a lui era situato a centinaia di chilometri da casa sua (*Logan c. Regno Unito*, decisione della Commissione);
- al rifiuto di un padre di pagare l'assegno alimentare alla figlia minore in quanto questa aveva cambiato religione (*Karakuzey c. Germania*, decisione della Commissione);
- a un magistrato militare, colonnello dell'esercito dell'aeronautica turco, collocato a riposo d'ufficio in quanto «il suo comportamento e le sue attività rivelavano che aveva adottato opinioni integraliste illegali»; nella fattispecie, la misura contestata non si basava sulle opinioni e convinzioni religiose dell'interessato o sul modo in cui adempiva ai suoi doveri religiosi, ma sul suo comportamento e sulle sue attività, che compromettevano la disciplina militare e il principio di laicità (*Kalaç c. Turchia*);
- alla volontà dei genitori di dare al figlio un nome particolare senza fornire una

motivazione religiosa (*Salonen c. Finlandia*, decisione della Commissione);

- alla volontà di alcuni genitori di sottrarsi all'obbligo, previsto dalla legislazione nazionale, di far vaccinare i figli (*Boffa e altri c. San Marino*, decisione della Commissione);
- al rifiuto generale e assoluto di un avvocato di svolgere gli incarichi affidatigli d'ufficio per rappresentare persone sottoposte a fermo (*Mignot c. Francia*, decisione della Commissione);
- al rifiuto di un conducente di allacciare la cintura di sicurezza durante la guida dell'auto, esprimendo in tal modo l'opinione secondo cui egli poteva liberamente scegliere i mezzi per proteggere la sua integrità fisica e morale (*Viel c. Francia* (dec.));
- a un cittadino algerino attivista del Fronte Islamico di Salvezza che lamentava la decisione delle autorità svizzere di sequestrare i mezzi di comunicazione a sua disposizione e di cui si serviva per fini di propaganda politica (*Zaoui c. Svizzera* (dec.));
- al rifiuto di alcuni farmacisti associati di vendere la pillola contraccettiva (*Pichon e Sajous c. Francia* (dec.)).
- alla volontà di commettere un suicidio assistito motivata dall'adesione al principio dell'autonomia personale (*Pretty c. Regno Unito*, § 82);
- alla volontà dei ricorrenti di proseguire un procedimento giudiziario iniziato dal loro marito e padre nel frattempo deceduto, che impugnava la nomina di un mufti (*Sadik Amet e altri c. Grecia* (dec.));
- a uno studente al quale era stata rifiutata l'entrata al campus universitario in quanto portava la barba pur non dichiarandosi ispirato a idee o convinzioni particolari, religiose o di altro tipo (*Tiğ c. Turchia* (dec.));
- alla volontà di erigere, sulla tomba di un familiare, una pietra tombale contenente la foto della persona deceduta (*Jones c. Regno Unito* (dec.));
- a persone condannate penalmente per essere state membri di organizzazioni considerate terroristiche (si vedano, tra molte altre, *Gündüz c. Turchia* (dec.); *Kenar c. Turchia* (dec.));
- a un giudice a cui era stata inflitta una nota di biasimo perché si era rifiutato di esaminare delle cause in cui non si sarebbe sentito imparziale (*Cserjés c. Ungheria* (dec.)), e a un medico dipendente di un servizio pubblico di assicurazione sanitaria licenziato per essersi rifiutato di procedere alla visita medica di un tirocinante, adducendo il rischio di «pregiudizio» che poteva compromettere la propria cooperazione con il tirocinante in futuro (*Blumberg c. Germania* (dec.));
- a una religiosa condannata a una multa per avere turbato l'ordine pubblico durante una cerimonia religiosa facendo dichiarazioni ad alta voce durante le preghiere (*Bulgaru c. Romania* (dec.));
- a un padre di famiglia che vive di sussidi di disoccupazione che lamentava il rifiuto delle autorità comunali di rimborsargli il costo dell'acquisto di un abete natalizio e di una corona dell'Avvento (*Jenik c. Austria* (dec.)); ricorso rigettato in quanto abusivo ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione);
- a un padre che viveva in regime di separazione legale e che voleva opporsi a che la figlia minorenni (affidata in custodia alla madre) fosse educata nella religione cattolica mentre, secondo i tribunali nazionali, la madre non aveva fatto altro che accettare la

scelta liberamente espressa dalla figlia stessa (*Rupprecht c. Spagna* (dec.));

- a due organizzazioni ebraiche che chiedevano ai tribunali dell'Ucraina di ripristinare i vecchi confini di vari cimiteri antichi ebraici in diverse città dell'Ucraina (abbandonati da più di settanta anni) e di vietare che venissero eseguite opere edilizie sugli stessi (*Rappresentanza dell'Unione dei consigli degli Ebrei della ex-Unione sovietica e Unione delle organizzazioni religiose ebraiche dell'Ucraina c. Ucraina* (dec.));
- alla volontà del ricorrente di passeggiare nudo in pubblico, motivata dalla sua convinzione che tale comportamento fosse socialmente accettabile (*Gough c. Regno Unito*, §§ 185-188);
- a una domanda di registrazione di un marchio per fini puramente commerciali, anche se tale marchio è composto da simboli grafici religiosi (*Dor c. Romania* (dec.), § 39);
- al rifiuto delle autorità nazionali di comunicare a un'associazione di natura religiosa tutte le informazioni che avevano raccolto su di essa (*Das Universelle Leben Aller Kulturen Weltweit e.V. c. Germania* (dec.), § 34);
- alla domanda di una comunità religiosa di restituzione della proprietà di un edificio di culto sequestrato dalle autorità comuniste negli anni 1930 *Rymsko-Katolytska Gromada Svyatogo Klymentiya v Misti Sevastopoli c. Ucraina* (dec.), §§ 59-63);
- al rifiuto del ricorrente di prestare il servizio militare obbligatorio, motivato non da una obiezione di principio alla guerra e al porto d'armi, ma dalla negazione della legittimità del regime costituzionale attuale dello Stato, sia pure per motivi religiosi (*Enver Aydemir c. Turchia*, §§ 79-84);
- a uno straniero la cui domanda di naturalizzazione è stata respinta in quanto era militante in una organizzazione islamica radicale, fatto che sollevava dubbi sulla sua lealtà verso lo Stato di accoglienza (*Boudelal c. Francia* (dec.)).

D. Obblighi negativi e positivi dello Stato

1. Ingerenza nell'esercizio dei diritti protetti e sua giustificazione

33. Ai sensi dell'articolo 9 § 2 della Convenzione, gli scopi legittimi che possono giustificare una ingerenza nella manifestazione, da parte di una persona, della sua religione o del suo credo, sono *la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui*. Questo elenco degli scopi legittimi è rigorosamente esaustivo, e la definizione delle suddette eccezioni è restrittiva; per essere compatibile con la Convenzione, una restrizione a questa libertà deve soprattutto essere ispirata da uno scopo riconducibile a uno di quelli elencati da tale disposizione (*Sviato-Mykhailivska Parafiya c. Ucraina*, §§ 132 e 137; *S.A.S. c. Francia* [GC], § 113).

34. A differenza degli articoli 8 § 2, 10 § 2 e 11 § 2 della Convenzione e dell'articolo 2 § 3 del Protocollo n. 4, la «sicurezza nazionale» non rientra negli scopi elencati dall'articolo 9 § 2. Questa omissione è ben lungi dall'essere casuale; al contrario, il rifiuto degli autori della Convenzione di includere questo motivo particolare tra i motivi legittimi di ingerenza rispecchia l'importanza fondamentale del pluralismo religioso, considerato «una delle basi di una società democratica», e il fatto che lo Stato non può dettare all'individuo ciò in cui questi deve credere né adottare misure volte a fargli cambiare credo con la costrizione (*Nolan e K. c. Russia*, § 73). Pertanto, lo Stato non può fondarsi sulla sola necessità di proteggere la sicurezza nazionale per limitare l'esercizio del diritto di una persona o di un gruppo di persone di manifestare la loro religione. Lo stesso vale per

quanto riguarda la necessità di «garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario», scopo legittimo indicato nell'articolo 10 § 2 della Convenzione, ma non menzionato nel secondo paragrafo dell'articolo 9 (*Hamidović c. Bosnia-Erzegovina*, § 35).

35. D'altra parte, si deve osservare che l'articolo 15 della Convenzione autorizza gli Stati a derogare agli obblighi previsti dall'articolo 9 «nella stretta misura in cui la situazione lo esige e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale», a condizione tuttavia che siano rispettate le forme procedurali previste dal terzo paragrafo dello stesso articolo 15.

36. Una *ingerenza* nell'esercizio dei diritti protetti dall'articolo 9 della Convenzione può prendere la forma, tra l'altro:

- di una sanzione penale o amministrativa, o di un licenziamento o di un mancato rinnovo del contratto di lavoro, per avere esercitato i diritti in questione (*Kokkinakis c. Grecia*; *Ivanova c. Bulgaria*; *Masaev c. Moldavia*; *Ebrahimian c. Francia*);
- di pressioni psicologiche esercitate da rappresentanti dello Stato su una persona particolarmente vulnerabile, incitandola ad abbandonare il proprio credo (*Mockutė c. Lituania*, §§ 123-125);
- di un ostacolo fisico a che le persone esercitino i loro diritti a titolo dell'articolo 9, come l'interruzione di una riunione da parte della polizia (*Boychev e altri c. Bulgaria*);
- dello scioglimento di una organizzazione religiosa (*I Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia*, §§ 99-103; *Centro biblico della repubblica di Ciuvascia c. Russia*, § 52; da contrapporre a una giurisprudenza più datata della Commissione secondo la quale ordinare lo scioglimento o vietare la formazione di una associazione a scopo religioso non pregiudicava la libertà di religione di un individuo, *X. c. Austria*, decisione della Commissione del 15 ottobre 1981);
- del rifiuto di una autorizzazione, di un riconoscimento o di un consenso il cui scopo è agevolare l'esercizio di tali diritti (*Chiesta metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*; *Vergos c. Grecia*);
- della negazione, da parte delle autorità nazionali, del carattere culturale particolare di una comunità religiosa, quando tale negazione possa comportare una serie di problemi e di difficoltà pratiche (*Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 95);
- dell'adozione di una legge apparentemente neutrale ma che ha come effetto l'ingerenza diretta dello Stato in un conflitto intra-confessionale (*Santo Sinodo della Chiesa ortodossa bulgara (metropolita Innocenzo) e altri c. Bulgaria*, § 157);
- dell'uso, in documenti ufficiali, di termini peggiorativi nei confronti di una comunità religiosa, nella misura in cui esso può comportare conseguenze sfavorevoli per l'esercizio della libertà di religione (*Leela Förderkreis e.V. e altri c. Germania*, § 84).

37. Anche se, ponendo l'atto che costituisce una ingerenza in un diritto ai sensi dell'articolo 9, il rappresentante dello Stato – ad esempio un agente di polizia – agisce *ultra vires* (ossia oltrepassando i limiti della sua competenza), tale atto resta comunque imputabile allo Stato convenuto che ne deve rispondere ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (*Tsartsidze e altri c. Georgia*, § 80)

38. In compenso, come regola generale, non costituisce una ingerenza nell'esercizio dei diritti a titolo dell'articolo 9 una legislazione – soprattutto se la Convenzione ne prevede essa stessa l'attuazione – che si applichi in maniera generale e neutra nell'ambito pubblico, senza calpestare le libertà garantite dall'articolo 9 (*C. c. Regno Unito*, decisione della Commissione; *Skugar e altri c.*

Russia (dec.)).

39. Quando l'interessato lamenta l'esistenza, nel diritto interno, di una sanzione che reprime un comportamento che egli intende adottare e che ritiene protetto dall'articolo 9, lo stesso può sostenere di essere «vittima» di una ingerenza, nel senso dell'articolo 34 della Convenzione, anche in assenza di un atto individuale di esecuzione, se è obbligato a cambiare comportamento per non essere sottoposto a procedimento o se fa parte di una categoria di persone che rischiano di subire direttamente gli effetti della legislazione. In tal modo, ad esempio, la Corte ha riconosciuto che una donna musulmana che desiderava portare il velo integrale in pubblico per motivi religiosi poteva sostenere di essere «vittima» per il semplice fatto che una legge puniva un tale comportamento, rendendolo passibile di una multa associata o sostituita da uno stage di cittadinanza obbligatorio. In effetti, la ricorrente si trovava di fronte a un dilemma: o si uniformava al divieto e rinunciava a vestirsi conformemente alla scelta che le dettava il suo approccio alla propria religione, o non vi si uniformava, esponendosi in tal modo a sanzioni penali (*S.A.S. c. Francia* [GC], § 57).

40. Gli Stati dispongono del potere di controllare se un movimento o una associazione esercitino, con finalità falsamente religiose, attività nocive per la popolazione o per l'ordine pubblico (*Manoussakis e altri c. Grecia*, § 40; *Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, § 105). In alcuni casi, lo Stato può adottare misure preventive per proteggere i diritti fondamentali degli altri; un tale potere è pienamente compatibile con l'obbligo positivo imposto dall'articolo 1 della Convenzione in virtù del quale gli Stati contraenti «riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati [nella] Convenzione» (*Leela Förderkreis e.V. e altri c. Germania*, § 99).

41. In una società democratica, in cui varie religioni o branche di una stessa religione coesistono all'interno di una stessa popolazione, può risultare necessario che questa libertà sia accompagnata da limitazioni idonee a conciliare gli interessi dei diversi gruppi e ad assicurare il rispetto delle convinzioni di ciascuno. Tuttavia, nell'esercizio del suo potere di regolamentazione in materia e nella sua relazione con le varie religioni, culti e credo, lo Stato ha il dovere di essere neutrale e imparziale; ne va del mantenimento del pluralismo e del buon funzionamento della democrazia (*Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, §§ 115-116).

42. Il compito della Corte consiste nel verificare se le misure adottate a livello nazionale si giustificano in linea di principio e se siano proporzionate (*Leyla Şahin c. Turchia* [GC], § 110). Questo significa, in linea di massima, che *lo scopo legittimo perseguito non può essere raggiunto con nessun'altra misura meno vincolante e più rispettosa del diritto fondamentale in questione*; su questo punto, l'onere della prova ricade sulle autorità nazionali (*Centro biblico della repubblica di Ciuvascia c. Russia*, § 58). L'articolo 9 § 2 della Convenzione implica che qualsiasi ingerenza nell'esercizio del diritto alla libertà di religione deve rispondere a un «bisogno sociale imperioso»; in effetti, la parola «necessario» non ha la stessa flessibilità di altri termini quali «utile» o «opportuno» (*Sviato-Mykhailivska Parafiya c. Ucraina*, § 116). Quando esercita il proprio controllo, la Corte non ha il compito di sostituirsi ai giudici interni competenti, bensì quello di verificare le decisioni rese da questi ultimi in virtù del loro potere discrezionale. Da ciò non deriva che essa debba limitarsi a verificare se lo Stato convenuto si sia avvalso di tale potere in buona fede, diligentemente e in maniera ragionevole: la Corte deve esaminare l'ingerenza in questione tenendo conto della causa nel suo complesso per stabilire se fosse «proporzionata allo scopo legittimo perseguito» e se i motivi invocati dalle autorità nazionali per giustificarla risultino «pertinenti e sufficienti». Così facendo, la Corte deve convincersi che le autorità nazionali hanno applicato norme conformi ai principi sanciti dalla Convenzione fondandosi, per di più, su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti (*Associazione di solidarietà con i testimoni di Geova e altri c. Turchia*, § 98).

43. Nel valutare se una ingerenza sia stata o meno proporzionata, la Corte riconosce agli Stati parte alla Convenzione un certo *margin* di apprezzamento per stabilire l'esistenza e la portata della necessità della stessa. A questo riguardo, si deve rammentare il ruolo fondamentale

sussidiario del meccanismo della Convenzione. Le autorità nazionali godono di una legittimità democratica diretta e si trovano in linea di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per pronunciarsi sui bisogni e i contesti locali. Quando sono in gioco questioni di politica generale, sulle quali possono ragionevolmente sussistere profonde divergenze in uno Stato democratico, si deve accordare un'importanza particolare al ruolo di chi prende decisioni a livello nazionale, in particolare quando tali questioni riguardano i rapporti tra lo Stato e le religioni. Per quanto riguarda l'articolo 9 della Convenzione, conviene allora, in linea di principio, riconoscere allo Stato un ampio margine di apprezzamento per decidere se, e in quale misura, una restrizione al diritto di manifestare la propria religione o il proprio credo sia «necessaria». Ciò premesso, per determinare l'ampiezza del margine di apprezzamento in una determinata causa, la Corte deve anche tenere conto sia della posta in gioco propria al caso di specie che della posta in gioco generale che pone l'articolo 9, ossia la necessità di mantenere un vero e proprio pluralismo religioso, vitale per la sopravvivenza di una società democratica. Conviene attribuire grande importanza a questa necessità quando si tratta di determinare, come esige l'articolo 9 § 1, se l'ingerenza risponda a un «bisogno sociale imperioso» e se essa sia «proporzionata allo scopo legittimo perseguito». Con ogni evidenza, tale margine di apprezzamento va di pari passo con un controllo europeo che riguarda nel contempo la legge e le decisioni che la applicano, anche quando esse provengono da un giudice interno indipendente. A questo riguardo la Corte può, se del caso, prendere in considerazione il consenso e i valori comuni che derivano dalla pratica degli Stati parte alla Convenzione (*Bayatyan c. Armenia* [GC], §§ 121-122; *S.A.S. c. Francia* [GC], § 129).

44. Inoltre, nel valutare il carattere proporzionato o meno di una ingerenza, così come l'ampiezza del margine di apprezzamento di cui dispone lo Stato convenuto, la Corte rispetta sempre le particolarità del federalismo, nella misura in cui queste siano compatibili con la Convenzione (*Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera*, § 99).

45. Peraltro, nell'esaminare la conformità di una misura nazionale con l'articolo 9 § 2 della Convenzione, la Corte deve tenere conto del contesto storico e delle particolarità della religione in causa, indipendentemente dal fatto che queste ultime siano di natura dogmatica, rituale, organizzativa o altro (per due esempi pratici di questo approccio, si vedano *Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia* [GC], §§ 13-19, e *Mirojubovs e altri c. Lettonia*, §§ 8-16). In effetti, ciò deriva logicamente dai principi generali sottesi all'articolo 9, ossia la libertà di praticare una religione in pubblico o in privato, l'autonomia interna delle comunità religiose e il rispetto del pluralismo religioso. Visto il carattere sussidiario del meccanismo di protezione dei diritti individuali istituito dalla Convenzione, lo stesso obbligo si può allora imporre alle autorità nazionali quando queste adottano delle decisioni vincolanti nelle loro relazioni con religioni diverse (*Mirojubovs e altri c. Lettonia*, § 81). A questo riguardo, la Corte rinvia di solito alla propria giurisprudenza riferita all'articolo 14 della Convenzione (divieto di discriminazione), dalla quale deriva che, in alcune circostanze, l'assenza di un trattamento differenziato rispetto a persone poste in situazioni sensibilmente diverse può comportare una violazione di tale disposizione (*Thlimmenos c. Grecia* [GC], § 44).

46. Quando l'esercizio del diritto alla libertà di religione o di uno dei suoi aspetti è sottoposto, secondo la legge interna, a un sistema di autorizzazione preventiva, l'intervento, nella procedura di concessione dell'autorizzazione, di una autorità ecclesiastica riconosciuta – soprattutto appartenente a un'altra confessione, gerarchia o credo – non si concilia con gli imperativi dell'articolo 9 § 2 della Convenzione (*Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, § 117; *Vergos c. Grecia*, § 34, nonché, *mutatis mutandis*, *Pentidis e altri c. Grecia*).

47. Infine, nell'esercizio del suo potere di controllo, la Corte deve sempre considerare l'ingerenza contestata sulla base dell'intero fascicolo (*Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, § 119). Essa deve, se del caso, esaminare i fatti di causa e la successione degli eventi nella loro globalità piuttosto che come incidenti separati e distinti (*Ivanova c. Bulgaria*, § 83). Inoltre, la Corte

deve sempre assicurarsi che le decisioni prese dalle autorità nazionali nell'ambito della libertà di religione si basino su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti (*Sviato-Mykhailivska Parafiya c. Ucraina*, § 138).

2. Obblighi positivi degli Stati contraenti

48. In virtù dell'articolo 1 della Convenzione, gli Stati contraenti «riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati [nella] Convenzione». Pertanto, all'obbligo piuttosto negativo di uno Stato di astenersi da qualsiasi ingerenza nei diritti sanciti dall'articolo 9 possono aggiungersi degli *obblighi positivi* inerenti a tali diritti, anche quando gli atti denunciati sono stati commessi da soggetti privati e non sono dunque direttamente imputabili allo Stato convenuto. Pertanto, tali obblighi possono a volte richiedere l'adozione di misure volte al rispetto della libertà di religione persino nelle *relazioni degli individui tra loro* (*Siebenhaar c. Germania*, § 38). Se la linea di demarcazione tra gli obblighi positivi e gli obblighi negativi dello Stato rispetto alla Convenzione non si presta ad una definizione precisa, i principi applicabili non sono per questo meno equiparabili (*İzzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 96). In entrambi i casi, deve essere garantito un giusto equilibrio tra l'interesse generale e gli interessi dell'individuo, in quanto lo Stato gode sempre di un *marginale di apprezzamento*. Peraltro, anche nel contesto degli obblighi positivi dello Stato, gli scopi legittimi elencati nell'articolo 9 § 2 possono rivelarsi pertinenti (*Jakóbski c. Polonia*, § 47; *Eweida e altri c. Regno Unito*, § 84).

49. Gli obblighi positivi dal punto di vista dell'articolo 9 possono implicare l'istituzione di una procedura effettiva e accessibile allo scopo di tutelare i diritti garantiti da tale disposizione, e in particolare la creazione di un quadro normativo che introduca un meccanismo giudiziario ed esecutivo destinato a tutelare i diritti degli individui e l'applicazione, se del caso, di idonee misure specifiche (*Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera*, § 86).

50. L'articolo 9 non garantisce, in quanto tale il diritto di beneficiare di *misure provvisorie* allo scopo di proteggere la libertà di religione (*Hernandez Sanchez c. Spagna* decisione della Commissione).

E. Sovrapposizione delle garanzie dell'articolo 9 e delle altre disposizioni della Convenzione

51. Per la sua natura, il contenuto materiale dell'articolo 9 della Convenzione può a volte sconfinare sul contenuto di altre disposizioni della Convenzione; in altri termini, un solo e stesso motivo di ricorso sollevato dinanzi alla Corte può a volte situarsi sul terreno di più di un articolo. Normalmente, in tal caso, la Corte sceglie di esaminare tale motivo di ricorso sotto il profilo di un solo articolo che essa ritiene essere il più pertinente alla luce delle circostanze particolari del caso di specie; tuttavia, nel farlo, tiene anche presente l'altra disposizione e interpreta l'articolo che ha preso in considerazione alla luce di queste ultime. Gli articoli che possono maggiormente entrare in gioco accanto all'articolo 9 per gli stessi fatti e gli stessi motivi di ricorso sono i seguenti:

a) *l'articolo 6 § 1 della Convenzione* (diritto a un processo equo e soprattutto quello di accesso ai tribunali). In questo modo, in una causa relativa al rifiuto della Corte di cassazione greca di riconoscere la personalità giuridica della parrocchia della cattedrale della diocesi cattolica di Creta, negandole in tal modo la capacità di stare in giudizio per proteggere i propri beni, la Corte ha deciso di esaminare i motivi di ricorso della ricorrente sotto il profilo del solo articolo 6 § 1, e non dell'articolo 9 della Convenzione (*Chiesa cattolica della Canea c. Grecia*, §§ 33 e 50). Parimenti, la Corte si è posta sul piano del solo articolo 6 § 1 per quanto riguarda la pretesa mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto di una parrocchia e dei suoi membri di seppellire i loro defunti nel cimitero locale secondo i propri riti particolari (*Parrocchia Greco-Cattolica di Pesceana c. Romania* (dec.), § 43);

b) *l'articolo 8 della Convenzione* (diritto al rispetto della vita privata e/o familiare). Perciò, la Corte ha esaminato i ricorsi:

– dal punto di vista del solo articolo 8, considerato isolatamente o in combinato disposto con l'articolo 14: ad esempio, per quanto riguarda la decisione dei giudici nazionali di fissare la residenza dei figli minori presso uno dei genitori sostanzialmente perché l'altro genitore era un Testimone di Geova (*Hoffmann c. Austria*; *Palau-Martinez c. Francia*; *Ismailova c. Russia*). La Corte ha precisato che le modalità dell'esercizio della potestà genitoriale sui figli definite dai giudici nazionali non possono, in quanto tali, pregiudicare la libertà di un ricorrente di manifestare la sua religione (*Deschomets c. Francia* (dec.));

– dal punto di vista dell'articolo 8 esaminato alla luce dell'articolo 9. per quanto riguarda il trasferimento di un funzionario a causa delle sue convinzioni religiose note ma circoscritte alla sfera della sua vita privata, nonché del comportamento religioso di sua moglie (*Sodan c. Turchia*, § 30);

c) *l'articolo 10* (libertà di espressione). La Corte ha esaminato alcuni ricorsi unicamente dal punto di vista dell'articolo 10: ad esempio, per quanto riguarda il divieto opposto a una radio privata dal competente organo dello Stato di diffondere un annuncio a pagamento di natura religiosa (*Murphy c. Irlanda*), o il rifiuto dell'organo competente di accordare una licenza di radiodiffusione a una emittente radiofonica cristiana (*Glas Nadejda EOOD e Anatoli Elenkov c. Bulgaria*). In effetti, nella misura in cui l'interessato lamenta un'ingerenza nell'espressione delle sue convinzioni e delle sue opinioni diffondendo informazioni, l'articolo 10 costituisce una *lex specialis* rispetto all'articolo 9, cosicché non è obbligatorio procedere a un esame separato dal punto di vista di quest'ultimo articolo (*Balsytė-Lideikienė c. Lituania* (dec.));

d) *l'articolo 11* (libertà di riunione e di associazione). La Corte ha perciò esaminato i ricorsi:

- dal punto di vista del solo articolo 9: ad esempio per quanto riguarda la doglianza di un obiettore di coscienza non appartenente ad alcuna organizzazione religiosa né pacifista, che, invocando l'articolo 11, lamentava che il rigetto della sua domanda di esonero dal servizio militare costituiva una violazione della sua libertà negativa di non essere adepto di una religione o membro di una qualsiasi organizzazione (*Papavasilakis c. Grecia*, §§ 34-35);
- dal punto di vista dell'articolo 9, interpretato alla luce dell'articolo 11: ad esempio, per quanto riguarda un'ingerenza dello Stato in un conflitto che contrappone due gruppi rivali all'interno della stessa comunità religiosa (*Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* [GC], § 65), lo scioglimento di una organizzazione religiosa (*I Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia*, §§ 102-103), o un rifiuto prolungato di accordare il riconoscimento della personalità giuridica a una comunità religiosa (*Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri c. Austria*, § 60);
- dal punto di vista dell'articolo 9 interpretato alla luce degli articoli 11 e 6 § 1: ad esempio per quanto riguarda il rifiuto delle autorità nazionali di registrare le modifiche dello statuto di una organizzazione religiosa volte a ratificare il passaggio dell'organizzazione in causa da una Chiesa ad un'altra (*Sviato-Mykhailivska Parafiya c. Ucraina*, § 152);
- dal punto di vista dell'articolo 11 (libertà di associazione) interpretato alla luce dell'articolo 9: ad esempio, per quanto riguarda il rifiuto di registrare una organizzazione religiosa (*Arcidiocesi ortodossa di Ohrid (Arcidiocesi greco-ortodossa di Ohrid del patriarcato di Peć) c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia* § 61), o di rinnovare la sua registrazione (*Sezione di Mosca dell'Esercito della Salvezza c. Russia*,

§§ 74-75; *Comunità Bektashi e altri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia **, § 46). Si vedano, tuttavia, le sentenze *Genov c. Bulgaria*, § 38, e *Metodiev e altri c. Bulgaria*, § 26, nelle quali la Corte ha deciso di esaminare il rifiuto di registrare una organizzazione religiosa sotto il profilo dell'articolo 9 interpretato alla luce dell'articolo 11;

- dal punto di vista dell'articolo 11 (libertà di riunione) interpretato alla luce dell'articolo 9: ad esempio per quanto riguarda il rifiuto opposto a un gruppo che pratica il neodruidismo di accedere al sito storico di Stonehenge per celebrarvi il solstizio d'estate (*Pendragon c. Regno Unito* decisione della Commissione; si veda tuttavia *Chappell c. Regno Unito* decisione della Commissione);

e) *l'articolo 1 del Protocollo n.1* (diritto al rispetto dei beni). La Corte ha scelto di esaminare le cause dal punto di vista del solo articolo 1 del Protocollo n. 1: ad esempio per quanto riguarda l'obbligo, posto a carico dei proprietari che si opponevano personalmente alla caccia, di tollerarla sui loro terreni (*Chassagnou e altri c. Francia* [GC]; *Herrmann c. Germania* [GC]);

f) *l'articolo 2 del Protocollo n. 1* (diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche nell'ambito dell'educazione dei figli). La Corte ha scelto di esaminare le cause:

- dal punto di vista del solo articolo 2 del Protocollo n. 1: ad esempio per quanto riguarda il modo in cui il corso obbligatorio di cultura religiosa ed educazione morale viene dispensato nelle scuole pubbliche, e le possibilità limitate di esonero da tali corsi (*Mansur Yalçın e altri c. Turchia*), o il rifiuto delle autorità scolastiche di accordare agli alunni un esonero totale da un corso obbligatorio incentrato sul cristianesimo (*Folgerø e altri c. Norvegia*[GC]) ;
- dal punto di vista dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 e dell'articolo 9 della Convenzione considerati separatamente, constatando la non violazione del primo con un ragionamento elaborato e la non violazione del secondo con un semplice riferimento a questo ragionamento (*Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca*);
- dal punto di vista dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 considerato alla luce dell'articolo 9: ad esempio per quanto riguarda la presenza obbligatoria dei crocifissi nelle aule scolastiche delle scuole pubbliche (*Lautsi e altri c. Italia* [GC]);
- dal punto di vista dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 per i genitori, e dell'articolo 9 della Convenzione per il figlio (*Valsamis c. Grecia*, per quanto riguarda la punizione inflitta dal preside a un'alunna che si era rifiutata di partecipare a un corteo scolastico);
- dal punto di vista del solo articolo 9: ad esempio per quanto riguarda il rifiuto di esonerare i figli dei ricorrenti dai corsi di nuoto misti (*Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera*, §§ 35 e 90) - sostanzialmente perché lo Stato convenuto, la Svizzera, non aveva ratificato il Protocollo n. 1.

52. In effetti, in materia di educazione e di insegnamento, l'articolo 2 del Protocollo n. 1 è, in linea di principio, *lex specialis* rispetto all'articolo 9 della Convenzione. Ciò vale almeno quando, come nel caso di specie, è in gioco l'obbligo degli Stati contraenti – posto dalla seconda frase del citato articolo 2 – di rispettare, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni dagli stessi assunte in questo campo, il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche (*Lautsi e altri c. Italia* [GC], § 59; *Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera*, § 90).

II. Comportamenti concreti tutelati dall'articolo 9

A. Aspetto negativo

1. Il diritto di non praticare una religione e di non rivelare il proprio credo

53. La libertà di religione implica anche dei diritti negativi, ossia la libertà di non aderire a una religione e quella di non praticarla (*Alexandridis c. Grecia*, § 32). Pertanto, lo Stato non può obbligare una persona a compiere un atto che possa essere ragionevolmente compreso come un assoggettamento a una determinata religione. La Corte ha perciò concluso che vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione a causa dell'obbligo, imposto ai ricorrenti dalla legge, di prestare giuramento sui Vangeli per poter esercitare il loro mandato parlamentare (*Buscarini e altri c. San Marino* [GC], §§ 34 e 39).

54. L'aspetto negativo della libertà di manifestare il proprio credo comporta altresì che l'individuo non può essere obbligato a rivelare la propria appartenenza o le proprie convinzioni religiose; egli non può nemmeno essere costretto ad adottare un comportamento da cui si possa dedurre che ha – o non ha – tali convinzioni. Le autorità dello Stato non possono intromettersi nella libertà di coscienza di una persona informandosi sulle sue convinzioni religiose o obbligandola a manifestarle (*Alexandridis c. Grecia*, § 38; *Dimitras e altri c. Grecia*, § 78).

55. Una tale ingerenza può peraltro manifestarsi indirettamente; ad esempio, quando un documento ufficiale rilasciato a nome dello Stato (carta di identità, pagella scolastica, ecc.) contiene una casella dedicata alla religione, il fatto di lasciarla vuota ha inevitabilmente una connotazione specifica. In particolare, per quanto riguarda le carte di identità, la Corte ha dichiarato che l'indicazione della religione sulle stesse – obbligatoria o facoltativa – era di per sé contraria all'articolo 9 della Convenzione (*Sinan Işık c. Turchia*, § 51-52 e 60). D'altra parte, l'articolo 9 non sancisce alcun diritto di fare iscrivere la propria appartenenza religiosa sulla carta di identità, nemmeno a titolo facoltativo (*Sofianopoulos e altri c. Grecia* (dec.)). La Corte si è anche rifiutata di riconoscere la necessità di menzionare la religione nei registri dello stato civile o sulle carte di identità per motivi di statistica demografica, in quanto ciò implicherebbe necessariamente una legislazione che impone la dichiarazione non volontaria del proprio credo (*Sinan Işık c. Turchia*, § 44). Invece, la necessità, per un dipendente, di informare in anticipo il datore di lavoro delle sue esigenze, dettate dalla propria religione, alle quali intende appellarsi per chiedere un privilegio – ad esempio il diritto di assentarsi dal lavoro tutti i venerdì all'inizio del pomeriggio per recarsi alla moschea –, non può essere assimilata a un «obbligo di rivelare le proprie convinzioni religiose» (*X. c. Regno Unito* decisione della Commissione del 12 marzo 1981).

56. La Corte ha concluso che vi è stata *violazione* dell'articolo 9 della Convenzione (considerato separatamente o in combinato disposto con l'articolo 14 che vieta la discriminazione):

- per il modo in cui era organizzato il giuramento di rito dinanzi a un tribunale, in quanto condizione preliminare per l'esercizio della professione di avvocato, procedura fondata sulla presunzione che l'interessato fosse un cristiano ortodosso e volesse prestare il giuramento religioso; al fine di poter pronunciare una dichiarazione solenne invece di un giuramento religioso, il ricorrente aveva dovuto rivelare di non essere un cristiano ortodosso (*Alexandridis c. Grecia*, §§ 36-41);
- con riguardo alla stessa questione sollevata nella causa *Alexandridis*, ma nei confronti di privati che erano parti in un procedimento penale in qualità di testimoni, denunciati o indagati (*Dimitras e altri c. Grecia*; *Dimitras e altri c. Grecia* (n. 2); *Dimitras e altri c. Grecia* (n. 3));
- per l'assenza di un corso facoltativo di etica che avrebbe potuto seguire il ricorrente,

studente dispensato dai corsi di religione, per cui tutte le sue pagelle scolastiche e la sua licenza di scuola primaria recavano un semplice trattino (« - ») nella casella «*Religione / Etica*»; anche se il voto riportato nella relativa casella non avrebbe permesso di stabilire se l'interessato avesse seguito un corso di religione o quello di etica, la totale assenza di un voto qualsiasi indicava chiaramente che egli non aveva seguito nessuno dei due, esponendolo al rischio di stigmatizzazione (*Grzelak c. Polonia*; da confrontare con due cause in cui gli organi della Convenzione avevano dichiarato che alcune doglianze simili erano irricevibili in quanto manifestamente infondate: *C.J., J.J. e E.J. c. Polonia* decisione della Commissione, e *Saniewski c. Polonia*, (dec.)).

57. Invece, la Corte non ha constatato una violazione dell'articolo 9 nel caso dell'indicazione « - - » (due trattini) nella casella corrispondente del cedolino delle ritenute fiscali dell'interessato, che evidenziava che il ricorrente non apparteneva ad alcuna delle Chiese o società religiose a vantaggio delle quali lo Stato percepiva l'imposta di culto. La Corte ha osservato che il documento in questione, riservato al datore di lavoro e all'amministrazione fiscale, non era concepito per essere utilizzato in pubblico e che l'ingerenza denunciata aveva portata limitata (*Wasmuth c. Germania*, §§ 58-59).

2. L'obiezione di coscienza: il diritto di non agire contro la propria coscienza e le proprie convinzioni

58. L'articolo 9 non menziona espressamente il diritto all'obiezione di coscienza, né in ambito militare né peraltro in ambito civile. La Corte ha tuttavia dichiarato che le garanzie dell'articolo in questione si applicavano in linea di principio all'opposizione al servizio *militare*, laddove tale opposizione fosse motivata da un conflitto grave e insormontabile tra l'obbligo di prestare servizio nell'esercito e la coscienza di una persona o le sue convinzioni sincere e profonde, di natura religiosa o di altro tipo. La questione di stabilire se e in quale misura l'obiezione al servizio militare rientri nelle previsioni di tale disposizione dovrà essere risolta in funzione delle circostanze proprie di ciascuna fattispecie. (*Bayatyan c. Armenia* [GC], §§ 92-111; *Enver Aydemir c. Turchia*, § 75). In effetti, qualsiasi sistema di servizio militare obbligatorio impone ai cittadini un notevole onere; quest'ultimo può essere accettato se equamente ripartito tra tutti e se ogni esonero dall'obbligo di compiere il servizio si basa su ragioni solide e convincenti (*Bayatyan c. Armenia* [GC], § 125). È dunque legittimo che le autorità nazionali procedano, previamente, all'esame di una domanda presentata ai fini del riconoscimento della qualità di obiettore di coscienza, tanto più che gli Stati contraenti dispongono di un certo margine di apprezzamento per definire le circostanze nelle quali essi riconoscono il diritto all'obiezione di coscienza, e per istituire dei meccanismi che permettano di esaminare una domanda di obiezione di coscienza in materia militare (*Enver Aydemir c. Turchia*, § 81).

59. Sebbene non esista una definizione fissa e precisa dell'obiezione di coscienza, la Corte ha ritenuto prudente seguire il parere del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, secondo il quale l'obiezione di coscienza era fondata sul diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione quando quest'ultimo era incompatibile con l'obbligo di usare la forza a costo di perdere vite umane. Applicando l'articolo 9 della Convenzione, la Corte ha limitato l'obiezione di coscienza a convinzioni, religiose o di altro tipo, che comportano in particolare una obiezione ferma, definitiva e sincera ad una qualsiasi partecipazione alla guerra o al porto d'armi (*Enver Aydemir c. Turchia*, § 81).

60. Uno Stato che non ha (ancora) introdotto delle forme di servizio civile sostitutivo allo scopo di offrire una soluzione in caso di conflitto tra la coscienza individuale e gli obblighi militari, dispone soltanto di un margine di apprezzamento limitato e deve presentare delle ragioni convincenti e

imperiose per giustificare una qualsiasi ingerenza. In particolare deve dimostrare che l'ingerenza risponde ad un «bisogno sociale imperioso» (*Bayatyan c. Armenia* [GC], § 123).

61 Perciò, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 9 a causa della condanna del ricorrente, un Testimone di Geova (il cui credo comporta la convinzione che ci si debba opporre al servizio militare indipendentemente dalla necessità di portare le armi), che si era sottratto al servizio militare obbligatorio, mentre la legge non prevedeva un servizio civile sostitutivo (*Bayatyan c. Armenia* [GC], § 110). Successivamente, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 9 in una serie di ricorsi molto simili alla causa *Bayatyan* presentati contro l'Armenia (*Bukharatyan c. Armenia*; *Tsaturyan c. Armenia*), e la Turchia (*Erçep c. Turchia*; *Feti Demirtaş c. Turchia*; *Buldu e altri c. Turchia*). In particolare, nella causa *Feti Demirtaş*, la Corte ha ritenuto che il fatto che il ricorrente, condannato più volte di seguito, fosse stato infine congedato in base al rapporto medico secondo il quale presentava un disturbo dell'adattamento, non cambiava nulla e non lo privava dello status di «vittima»; al contrario, il suo disturbo psicologico era comparso proprio durante il servizio militare, il che ha ulteriormente aggravato la responsabilità dello Stato convenuto §§ 73-77 e 113-114).

62. Tutte le cause sopra citate riguardavano degli obiettori di coscienza che erano Testimoni di Geova. Tuttavia, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 9 anche in due casi di pacifisti che non invocavano alcun credo. In queste cause, la Corte si è posta piuttosto dal punto di vista degli obblighi positivi dello Stato, concludendo che vi è stata violazione a causa dell'assenza, nell'ordinamento giuridico turco, di una procedura effettiva e accessibile che avrebbe permesso ai ricorrenti di far accertare se avessero o meno il diritto di beneficiare dello status di obiettore di coscienza (*Savda c. Turchia*; *Tarhan c. Turchia*). In precedenza, in una causa contro la Romania, il ricorrente lamentava di essere stato vittima di una discriminazione a causa del rifiuto delle autorità nazionali di registrarlo come obiettore di coscienza, dato che la legge riconosceva tale possibilità soltanto agli obiettori che invocano motivi di ordine religioso, mentre lui era semplicemente un pacifista. Tuttavia, non essendo il ricorrente mai stato condannato né perseguito penalmente, ed essendo stato abolito nel frattempo il servizio di leva obbligatorio in tempo di pace in Romania, la Corte ha ritenuto che egli non potesse più sostenere di essere «vittima» della violazione dedotta (*Butan c. Romania* (dec.)). In generale, un individuo non deve necessariamente dichiararsi seguace di una religione concreta o essere membro di una organizzazione pacifista per essere riconosciuto come obiettore di coscienza (*Papavasylakis c. Grecia*).

63. La Corte si è rifiutata di riconoscere l'applicabilità dell'articolo 9 nel caso di un cittadino turco arrestato e condannato penalmente per essersi rifiutato di compiere il servizio militare obbligatorio in quanto non poteva effettuare il servizio di leva per la Repubblica laica di Turchia, ma avrebbe potuto eventualmente effettuarlo in un sistema fondato sul Corano e la charia. In altri termini, egli non si dichiarava né di un credo religioso che comportava la convinzione che ci si debba opporre al servizio militare per principio, né di una filosofia pacifista e antimilitarista. Pertanto, la doglianza del ricorrente non si riferiva ad alcuna forma di manifestazione di una religione o di un credo «mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti» ai sensi dell'articolo 9 § 1 (*Enver Aydemir c. Turchia*, §§ 79-84).

64. Anche se lo Stato prevede la possibilità di essere esonerati dal servizio militare obbligatorio e crea un servizio civile sostitutivo, questo non è di per sé sufficiente perché il diritto all'obiezione di coscienza sancito dall'articolo 9 della Convenzione sia rispettato. In primo luogo, gli obblighi positivi dello Stato implicano l'introduzione di una procedura effettiva e accessibile al fine di tutelare tale diritto, e soprattutto la creazione di un quadro normativo che instauri un meccanismo giudiziario ed esecutivo volto a tutelare i diritti degli individui e l'applicazione, se del caso, di idonee misure specifiche. Viene dunque posto a carico delle autorità nazionali un obbligo positivo di offrire agli interessati una procedura effettiva e accessibile che permetta di accertare se essi abbiano o meno il

diritto di beneficiare dello status di obiettore di coscienza (*Papavasilakis c. Grecia*, §§ 51-52). È del tutto legittimo che l'organo nazionale incaricato dell'attuazione di tale procedura organizzasse dei colloqui con l'interessato per valutare la serietà delle sue convinzioni ed evitare ogni tentativo di abusare della possibilità di esonero da parte di persone idonee al servizio militare (*Papavasilakis c. Grecia*, § 54). Tuttavia l'inchiesta condotta da tale organo deve soddisfare le condizioni di accessibilità ed effettività, il che implica necessariamente l'indipendenza delle persone che ne sono incaricate (*Papavasilakis c. Grecia*, § 60).

65. Perciò, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 9 nella causa di un uomo greco che si dichiarava obiettore di coscienza senza tuttavia professare alcuna religione concreta né appartenere formalmente ad una organizzazione pacifista. Egli comparve dinanzi a una commissione speciale dell'esercito allo scopo di spiegare i motivi della sua domanda di esonero. Tale commissione doveva essere composta da cinque membri, di cui due militari e tre civili, ma, quel giorno, due dei suoi membri civili (professori universitari) erano assenti e non erano stati sostituiti. Tuttavia, essendo comunque presente il quorum richiesto dal regolamento, la commissione, composta in maggior parte da militari, rigettò la domanda del ricorrente. Essendo stato respinto il suo ricorso al Consiglio di Stato, l'interessato fu condannato a pagare una ingente sanzione pecuniaria per insubordinazione. La Corte ha dichiarato che le autorità greche si erano sottratte all'obbligo di assicurare che il colloquio degli obiettori di coscienza dinanzi alla commissione speciale si svolgesse in condizioni che garantissero l'efficacia procedurale e la parità richiesta dal diritto nazionale (*Papavasilakis c. Grecia*, § 60).

66. In secondo luogo, il servizio sostitutivo deve anche svolgersi nel rispetto di alcune condizioni; in altre parole, le modalità previste dallo Stato devono essere adeguate alle esigenze della coscienza e delle convinzioni della persona. Anche se gli Stati contraenti dispongono di un certo margine di apprezzamento su come organizzare e mettere in atto il servizio sostitutivo, lo Stato è tenuto a farlo, sia in diritto che in pratica, in modo che sia di natura veramente civile e non sia né dissuasivo né punitivo. Per decidere se tale servizio sia veramente di natura civile, la Corte tiene conto di diversi fattori, tra cui la natura del lavoro da svolgere, l'esercizio dell'autorità, il controllo, le norme applicabili e le apparenze (*Adyan e altri c. Armenia*, §§ 67-68).

67. Pertanto, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 9 nel caso di quattro testimoni di Geova armeni condannati per essersi rifiutati per motivi religiosi di prestare un servizio militare o un servizio civile sostitutivo. Anche se le reclute potevano optare per quest'ultimo, e se erano assegnate ad istituzioni civili come orfanotrofi, case di riposo e ospedali, il sistema proposto ai ricorrenti non era di natura puramente civile perché presentava due grossi difetti. In primo luogo, questo sistema non era sufficientemente distinto dall'esercito: i militari prendevano parte alla supervisione e all'organizzazione del servizio sostitutivo, sia nell'esercizio dell'autorità, che per quanto riguarda i controlli o le regole applicabili, e intervenivano soprattutto per effettuare dei controlli precisi, adottare delle misure in caso di assenze non autorizzate e decidere in merito a trasferimenti, assegnazioni e applicazione delle regole militari. Per quanto riguarda l'aspetto esteriore, le reclute del servizio civile erano tenute a indossare un'uniforme. In secondo luogo, il programma era nettamente più lungo di quello del servizio militare (42 mesi invece di 24), fatto che produceva necessariamente un effetto dissuasivo, addirittura punitivo (*Adyan e altri c. Armenia*, §§ 69-72).

68. La Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 9 in tre cause nelle quali dei ministri del culto dei Testimoni di Geova in Austria lamentavano di non aver potuto ottenere l'esonero totale dal servizio militare e dal servizio civile sostitutivo, in quanto tale esonero era riservato unicamente ai ministri delle «società religiose riconosciute», e non a quelli delle organizzazioni religiose «registrate» come i Testimoni di Geova all'epoca, – e questo nonostante le funzioni esercitate dagli uni e dagli altri siano simili

(*Löffelmann c. Austria*; *Gütl c. Austria*; *Lang c. Austria*). Invece, la Corte ha constatato che non vi è stata violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 9 nel caso di un predicatore evangelico al quale è stato negato un esonero totale dal servizio sia militare che civile. Nella fattispecie, la Corte ha osservato che la comunità religiosa cui apparteneva quest'ultimo non aveva mai tentato di chiedere lo status di «società religiosa riconosciuta»; il ricorrente non si trovava pertanto in una situazione equiparabile a quella dei ministri del culto di tali società (*Koppi c. Austria*).

69. Per quanto riguarda il risarcimento delle persone che sono state vittime di una violazione del diritto all'obiezione di coscienza in passato, la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso presentato da un avventista del settimo giorno rumeno che, incorporato nell'esercito durante il periodo comunista, era stato condannato a una pena della reclusione per «insubordinazione» per essersi rifiutato di prestare giuramento e ricevere simbolicamente la propria arma di sabato. Dopo la caduta del comunismo e l'instaurazione del regime democratico, gli era stata negata una pensione più elevata ed alcuni altri benefici garantiti dalla legge alle vittime delle persecuzioni politiche sotto il vecchio regime, e questo sulla base di una giurisprudenza interna secondo la quale le condanne per insubordinazione militare – a prescindere dal motivo per cui erano state inflitte – non rientravano nella «persecuzione politica». Dal punto di vista dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 9, il ricorrente lamentava il rifiuto dei giudici nazionali di tenere conto del fatto che la sua condanna era stata motivata dalle sue convinzioni religiose. La Corte ha dichiarato che, se gli obblighi positivi derivanti dall'articolo 14 potevano porre a carico dello Stato la rimozione, per gli obiettori di coscienza, delle conseguenze negative della loro condanna per insubordinazione militare, tali obblighi non comportavano assolutamente il fatto di valorizzare in maniera positiva la condanna dell'obiettore di coscienza tramite il riconoscimento di benefici pecuniari riservati ad altre categorie di persone. Nel caso di specie, la giurisprudenza in questione conteneva una giustificazione oggettiva e ragionevole che rientrava nel margine di apprezzamento dello Stato (*Baciu c. Romania* (dec.)).

70. Per quanto riguarda *l'ambiente scolastico*, la Corte ha constatato che non vi è stata violazione dell'articolo 9 nei casi di due adolescenti Testimoni di Geova, studentesse di licei pubblici greci, alle quali era stata inflitta una punizione sotto forma di «sospensione scolastica» di uno o due giorni in quanto si erano rifiutate di partecipare a una parata scolastica commemorativa della data in cui l'Italia fascista aveva dichiarato guerra alla Grecia. Le interessate avevano dichiarato ai presidi dei loro rispettivi licei che le proprie convinzioni religiose impedivano loro di associarsi alla commemorazione di una guerra, partecipando dinanzi alle autorità civili, ecclesiastiche e militari a una parata scolastica che avrebbe seguito una messa ufficiale e si sarebbe svolta lo stesso giorno di una parata militare. Dopo avere concluso che non vi è stata violazione, in capo ai genitori, del diritto di assicurare l'educazione e l'insegnamento delle loro figlie conformemente alle proprie convinzioni filosofiche (articolo 2 del Protocollo n. 1), la Corte è giunta alla stessa conclusione per quanto riguarda il diritto alla libertà di religione delle figlie stesse. Essa ha osservato che le interessate erano state dispensate dall'insegnamento religioso e dalla messa ortodossa come avevano richiesto. Per quanto riguarda l'obbligo di partecipare alla parata scolastica, né lo scopo né le modalità della manifestazione in questione erano di natura tale da urtare le convinzioni pacifiste delle due ragazze; tali commemorazioni di eventi nazionali servivano, a modo loro, sia obiettivi pacifisti che l'interesse pubblico (*Valsamis c. Grecia*; *Efstratiou c. Grecia*).

71. Nell'ambito *civile*, l'interesse della persona in causa a non agire contro la propria coscienza può essere seriamente limitato dall'interesse della collettività ad assicurare a tutti gli utenti lo stesso trattamento, in particolare per quanto riguarda le coppie dello stesso sesso (*Eweida e altri c. Regno Unito*, § 105). La Commissione ha anche ammesso che le convinzioni espresse nell'ambito dell'esercizio della clausola di coscienza in un contesto professionale – ad esempio per quanto riguarda la clausola di coscienza dell'avvocato –, possono, in linea di principio, rientrare nel campo

di applicazione dell'articolo 9. Infatti, nonostante sia di natura professionale, tenuto conto del suo carattere particolare, una tale clausola può confondersi con le convinzioni personali dell'avvocato, considerato non più in qualità di ausiliario della giustizia, ma in quanto persona privata (*Mignot c. Francia*, decisione della Commissione).

72. La Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 9 (considerato separatamente o in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione relativo al divieto di discriminazione) nelle ipotesi seguenti:

- un procedimento disciplinare nei confronti di un'impiegata cristiana di un ente locale in quanto la stessa si è rifiutata di essere assegnata alla registrazione allo stato civile delle unioni civili omosessuali, e il suo successivo licenziamento a seguito di tale procedimento (*Eweida e altri c. Regno Unito*, §§ 102-106);
- un procedimento disciplinare nei confronti di un impiegato di una società privata in quanto lo stesso si è rifiutato di impegnarsi a fornire terapia psicosessuale a coppie dello stesso sesso, e il suo successivo licenziamento a seguito di tale procedimento (*ibidem*, §§ 107-110).

73. Gli organi della Convenzione si sono inoltre rifiutati di riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza e, pertanto, qualsiasi parvenza di violazione dell'articolo 9 della Convenzione nei casi seguenti:

- la volontà di un quacchero pacifista di non pagare una certa porzione dell'imposta senza avere la certezza che non sarebbe stata destinata al finanziamento del settore militare (*C. c. Regno Unito* decisione della Commissione; soluzione confermata in *H. e B. c. Regno Unito* decisione della Commissione), e la volontà di un contribuente francese contrario all'aborto di non pagare una certa porzione dell'imposta che serviva a finanziare degli aborti (*Bouessel du Bourg c. Francia* decisione della Commissione). In tutte queste cause, la Corte ha considerato che l'obbligo generale di pagare delle imposte non aveva di per sé alcuna incidenza precisa sul piano della coscienza, essendo la sua neutralità dimostrata dal fatto che nessun contribuente poteva influenzare l'attribuzione delle imposte, né decidere una volta che sia stato effettuato il prelievo;
- una sanzione disciplinare inflitta a un avvocato per essersi formalmente rifiutato di partecipare alle missioni alle quali era stato nominato d'ufficio, conformemente alla legge, per rappresentare persone sottoposte a fermo, e questo a causa della sua opposizione di principio a tale legge. Pur ammettendo che la clausola di coscienza professionale dell'avvocato poteva rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 9, la Commissione ha osservato che il ricorrente si limitava a contestare il sistema legale in causa; invece, non aveva mai contestato l'obbligo di intervenire in una causa concreta che urtava la sua coscienza, il che avrebbe potuto permettergli di invocare detta clausola (*Mignot c. Francia*, decisione della Commissione).
- la condanna dei ricorrenti, farmacisti associati, per essersi rifiutati di vendere, nella loro farmacia, la pillola contraccettiva citando a sostegno le loro convinzioni religiose (*Pichon e Sajous c. Francia* (dec.)).

74. La Corte ha anche rigettato i ricorsi seguenti:

- un ricorso presentato da un disoccupato – che affermava di non appartenere a nessuna religione –, il cui diritto all'indennità di disoccupazione era stato temporaneamente sospeso dopo che si era rifiutato di lavorare in qualità di receptionist in un centro di conferenze e di seminari appartenente alla Chiesa protestante locale. La Corte ha constatato che il lavoro in questione si limitava

all'accoglienza dei clienti e non aveva, per la sua stessa natura, un legame stretto con le convinzioni religiose di nessuno, e che non era dimostrato che tale lavoro avrebbe pregiudicato la libertà dell'interessato di non aderire a una religione (*Dautaj c. Svizzera* (dec.));

- un ricorso presentato da un medico impiegato presso un servizio pubblico di assicurazione malattia e licenziato per essersi rifiutato di procedere alla visita medica di un tirocinante adducendo un rischio di «pregiudizio» che avrebbe potuto compromettere la sua cooperazione con tale tirocinante in futuro. La Corte ha osservato che l'atteggiamento del ricorrente non implicava l'espressione di una opinione coerente su un problema fondamentale, e che egli non aveva spiegato in che cosa sarebbe consistito il dilemma morale che voleva evitare. Pertanto non vi era stata alcuna «manifestazione di credo personale» nel senso dell'articolo 9 (*Blumberg c. Germania* (dec.));
- un ricorso presentato da vari cittadini russi contro una legislazione che attribuiva a ciascun contribuente un «numero individuale del contribuente» che essi consideravano come precursore del segno dell'Anticristo. La Corte ha osservato che si trattava di una misura che si applica in maniera generale e neutra nello spazio pubblico; che i ricorrenti non erano obbligati né a chiedere né a utilizzare il numero in questione, in quanto la legge autorizza espressamente la maggior parte dei contribuenti a non utilizzarlo nei documenti ufficiali. Del resto, la Corte ha rammentato che il contenuto dei documenti o dei database ufficiali non poteva essere determinato dalle esigenze di ciascuna delle persone che vi compaiono. Pertanto, non vi era stata alcuna ingerenza nei diritti sanciti dall'articolo 9 (*Skugar e altri c. Russia* (dec.)).

B. Aspetto positivo

1. Principi generali

75. Se la libertà religiosa rientra principalmente nella sfera della coscienza individuale, essa implica altresì, in particolare, quella di «manifestare la propria religione» individualmente e in privato, o in maniera collettiva, in pubblico e nella cerchia di coloro di cui si condivide la fede. L'articolo 9 elenca le varie forme che può assumere la manifestazione di una religione o di una convinzione, ossia il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti (*Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, § 114).

76. Salvo in casi molto eccezionali, il diritto alla libertà di religione come inteso nella Convenzione esclude qualsiasi valutazione da parte dello Stato sulla legittimità dei credo religiosi o sulle modalità di espressione di questi ultimi (*Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* [GC], § 76; *Leyla Şahin c. Turchia* [GC], § 107). In effetti, le convinzioni religiose e filosofiche riguardano l'atteggiamento degli individui nei confronti del divino, nel quale anche le percezioni soggettive possono assumere una certa importanza, tenuto conto del fatto che le religioni formano una entità dogmatica e morale molto vasta che ha o può avere delle risposte a qualsiasi questione di ordine filosofico, cosmologico o etico (*Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 107). Di conseguenza, per quanto riguarda le decisioni adottate con motivazioni religiose dagli individui nell'ambito della loro autonomia personale, lo Stato gode di un margine di apprezzamento molto ridotto per intromettersi nelle loro scelte. Un'ingerenza potrebbe essere giustificata ai sensi dell'articolo 9 § 2 nel caso di una incompatibilità chiara e radicale con i principi e i valori fondamentali sottesi alla Convenzione: ad esempio nel caso di un matrimonio poligamo o contratto con un minore, di una violazione flagrante della parità dei sessi, o ancora di una decisione presa sotto costrizione (*I Testimoni di Geova di*

Mosca e altri c. Russia).

77. L'articolo 9 non tutela qualsiasi atto motivato o ispirato da una religione o convinzione e non garantisce sempre il diritto di comportarsi nell'ambito pubblico in una maniera dettata o ispirata dalla propria religione o dal proprio credo (*Kalaç c. Turchia*). Parimenti, come norma generale, esso non attribuisce il diritto di sottrarsi, con il pretesto delle convinzioni religiose, all'applicazione di una legge neutra e avente portata generale che è anch'essa conforme alla Convenzione (*Fränklin-Beentjes e CEFLU – Luz da Floresta c. Paesi Bassi* (dec.)). Un atto ispirato, motivato o influenzato da una religione o da un credo non costituisce una «manifestazione» di questi ultimi nel senso dell'articolo 9 della Convenzione se non è strettamente legato a tale religione o a tale credo. È il caso, ad esempio, degli atti di culto o di devozione che rientrano nella pratica di una religione o di un credo sotto una forma generalmente riconosciuta. Tuttavia, la «manifestazione» di una religione o di una convinzione non si limita agli atti di questo tipo: l'esistenza di un legame sufficientemente stretto e diretto tra un atto e il credo che è all'origine dello stesso deve essere stabilita alla luce delle circostanze di ciascuna fattispecie. In particolare, a colui o colei che sostiene che un atto rientra nel suo diritto alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non si richiede di dimostrare di avere agito conformemente a un precetto della religione in questione (*S.A.S. c. Francia* [GC], § 55). Ad esempio, la Corte si è basata su un parere ufficiale della comunità islamica dello Stato convenuto per riconoscere che la volontà di un uomo musulmano di portare una calotta, che non corrispondeva a un rigido dovere religioso, ma che aveva tuttavia delle radici tradizionali talmente forti che molti dei suoi correligionari lo consideravano come un vero dovere religioso, era tutelata dall'articolo 9 (*Hamidović c. Bosnia Erzegovina*, § 30).

78. In alcune situazioni un individuo può, nell'esercizio della libertà di manifestare la sua religione, dover tenere conto della propria situazione particolare, che sia di natura professionale o contrattuale (*X. c. Regno Unito* decisione della Commissione del 12 marzo 1981; *Kalaç c. Turchia*, § 27). Così, ad esempio, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la doglianza di un ricorrente al quale era stata ritirata l'autorizzazione di gestione di una agenzia di sicurezza privata, in quanto avendo prestato giuramento di fedeltà alla comunità aumista del Mandarom, non soddisfaceva più la condizione di «onorabilità» richiesta dalla legge svizzera per beneficiare di un'autorizzazione di questo tipo. A questo proposito, i giudici nazionali avevano constatato che il capo della comunità era una personalità pericolosa; che la sua dottrina era imperniata sul sopraggiungere di un'apocalisse; che egli avrebbe potuto portare i suoi adepti al suicidio o alla violenza; infine, che lasciare le possibilità insite nel fatto di gestire un'agenzia di sicurezza a un adepto di una simile organizzazione rischierebbe di pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblico. Ricollegandosi in sostanza ai motivi presi in considerazione dai giudici nazionali, la Corte ha concluso che l'ingerenza in questione era conforme all'articolo 9 § 2 della Convenzione (*C.R. c. Svizzera* (dec.)).

79. L'esposizione della giurisprudenza della Corte che segue riguarderà le diverse manifestazioni della libertà di religione, a partire da quella più personale e intima (le questioni di salute) a quella più collettiva e pubblica (libertà di culto collettivo e possibilità di aprire dei luoghi di culto).

2. Libertà religiosa e questioni di salute fisica e psichica

80. Per quanto riguarda il rifiuto delle *trasfusioni sanguigne* liberamente consentito dai Testimoni di Geova, la Corte ha dichiarato che, in linea di principio, esso rientrava nella sfera dell'autonomia personale dell'individuo ed era, in quanto tale, tutelato dagli articoli 8 e 9 della Convenzione. A questo proposito, la Corte ha osservato innanzitutto che il rifiuto di una trasfusione non poteva essere assimilato a un suicidio in quanto i Testimoni di Geova non rifiutano le cure mediche in generale; essi respingono unicamente questa particolare procedura per motivi religiosi. Anche se il paziente rifiuta una trasfusione che, secondo l'autorevole parere dei medici, sarebbe assolutamente necessaria per salvarsi la vita o evitare un danno irreparabile alla salute, la Corte ha

ritenuto che la possibilità, per l'individuo, di vivere la vita secondo la propria libera scelta comprenda la possibilità di adottare comportamenti percepiti dagli altri come fisicamente pericolosi per se stesso. Anche se il rifiuto di ricevere un trattamento medico particolare può comportare la morte, la somministrazione di tale trattamento senza il consenso di un adulto che sia mentalmente in grado di formularlo costituirebbe una violazione dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 8. Ora, affinché tale libertà sia reale, i pazienti devono poter compiere delle scelte conformi alle loro proprie opinioni e valori, – anche se tali scelte sembrano irrazionali, malaccorte o imprudenti agli occhi altrui. Dopo aver esaminato la legislazione interna in materia, la Corte ha constatato che tutelava sufficientemente sia la libertà di scelta dei pazienti adulti che gli interessi oggettivi dei minori (dando ai tribunali il potere di rendere nulla l'opposizione dei genitori a un trattamento medico che può salvare la vita del figlio). Di conseguenza, il divieto delle trasfusioni sanguigne nella dottrina dei Testimoni di Geova non può, in quanto tale, servire come fondamento per lo scioglimento dell'organizzazione e il divieto delle attività della stessa (*I Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia*, §§ 131-144).

81. Per quanto riguarda la libertà religiosa dei pazienti ricoverati in ospedali psichiatrici, lo stato di inferiorità e di impotenza che li caratterizza richiede una maggiore vigilanza nel controllo del rispetto della Convenzione, anche del suo articolo 9 (*Mockutė c. Lituania*, § 122). È vero che un trattamento psichiatrico può esigere che il medico discuta con il paziente questioni di ogni tipo, compresa la religione. Tuttavia, in linea di principio è inaccettabile che il medico si intrometta nelle convinzioni del paziente e tenti di «correggerle», quando non vi è alcun rischio reale e imminente che tali convinzioni possano manifestarsi in atti concreti pericolosi per il paziente stesso o per gli altri (*Mockutė c. Lituania*, § 129). Così la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 9 nel caso di una donna che praticava la meditazione nel movimento religioso di Osho, ricoverata contro la sua volontà in un ospedale psichiatrico, in quanto le era stata diagnosticata una psicosi acuta, e trattenuta in ospedale per 52 giorni, durante i quali i medici tentavano di «correggere» le sue convinzioni parlando in termini peggiorativi e incitandola ad «adottare un atteggiamento critico» verso la meditazione e il movimento di Osho. Visto, in particolare, che il ricovero della ricorrente oltre il secondo giorno era illegale e ingiustificato ai sensi del diritto interno, e che la ricorrente si trovava in uno stato di particolare dipendenza, vulnerabilità e impotenza rispetto ai medici, la Corte ha constatato che vi era stata una ingerenza nella libertà religiosa di quest'ultima, e che tale ingerenza non era «prevista dalla legge» (*Mockutė c. Lituania*, §§ 107-131).

3. Osservanza di precetti alimentari

82. L'osservanza di precetti alimentari (dietetici) dettati da una religione o da un sistema filosofico costituisce una «pratica» tutelata dall'articolo 9 § 1 della Convenzione (*Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia* [GC], §§ 73-74; *Jakóbski c. Polonia*). Perciò, in due casi, la Corte ha concluso che vi è stata una violazione dell'articolo 9 a causa del rifiuto dell'amministrazione penitenziaria di fornire ai ricorrenti, detenuti di religione buddista, pasti senza carne, mentre una soluzione di questo tipo non avrebbe costituito un onere sproporzionato per le rispettive carceri (*ibidem*; *Vartic c. Romania* (n. 2)). In particolare, nella seconda causa il ricorrente aveva potuto ottenere unicamente un regime alimentare per detenuti malati che conteneva della carne. La Corte ha rilevato che il ricorrente aveva una possibilità molto limitata di ricevere cibo conforme alla sua religione, soprattutto dopo che il ministro della Giustizia aveva vietato l'invio ai detenuti di prodotti alimentari per posta (*ibidem*, §§ 47-50).

83. Invece, la Commissione ha dichiarato irricevibile un ricorso nel quale il ricorrente, un Ebreo ortodosso che scontava una pena detentiva, lamentava di non avere regolarmente beneficiato del cibo kasher. La Commissione ha constatato che all'interessato era stato offerto un regime alimentare kasher vegetariano, che il rabbino capo era stato consultato in proposito e aveva approvato le misure adottate dalle autorità allo scopo di garantire i diritti religiosi del ricorrente (*X c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 5 marzo 1976).

84. La Corte ha anche concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 9, considerato separatamente o in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione (divieto di discriminazione) in una causa in cui la ricorrente, un'associazione di culto ebraica ultra-ortodossa della Francia i cui membri rivendicavano la possibilità di mangiare carne «glatt», macellata seguendo le prescrizioni più rigorose della kasherut comune, lamentava il rifiuto delle autorità nazionali di rilasciarle il permesso necessario all'abilitazione dei propri sacrificatori per praticare la macellazione rituale, pur rilasciando tale permesso all'Associazione concistoriale israelitica di Parigi che raggruppava la grande maggioranza degli Ebrei di Francia. Constatando che l'associazione ricorrente poteva rifornirsi facilmente di carne «glatt» in Belgio e che alcune macellerie che operano sotto il controllo dell'Associazione concistoriale mettevano a disposizione dei fedeli una carne debitamente certificata «glatt», la Corte ha ritenuto che il rifiuto del permesso in questione non costituisse una ingerenza nel diritto della ricorrente alla libertà di manifestare la propria religione. Essa ha precisato che, dal momento che la ricorrente e i suoi membri potevano procurarsi la carne in questione, il diritto alla libertà religiosa ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione non può arrivare a comprendere il diritto di procedere personalmente alla macellazione rituale e di rilasciare la relativa certificazione (*Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia* [GC], § 82).

4. Porto di abiti e simboli religiosi

85. Una società democratica sana ha bisogno di tollerare e sostenere il pluralismo e la diversità in materia religiosa. Inoltre, chiunque faccia della religione un principio fondamentale della propria vita deve di regola avere la possibilità di comunicare questa convinzione ad altri – anche indossando abiti e simboli religiosi (*Eweida e altri c. Regno Unito*, § 94). Il fatto di portare un determinato abito o simbolo, motivato dalla fede dell'interessato e dalla volontà di testimoniare tale fede, costituisce una manifestazione della sua convinzione religiosa, sotto forma di un «culto», di una «pratica» e di un «rito»; si tratta pertanto di un comportamento tutelato dall'articolo 9 § 1 (*ibidem*, § 89). Così, ad esempio, la Corte ha espressamente ammesso che la volontà di un uomo musulmano di portare una calotta, che non corrispondeva a un dovere religioso stretto ma aveva comunque delle radici tradizionali talmente forti che molti dei suoi correligionari lo consideravano un dovere religioso, era tutelata dall'articolo 9 (*Hamidović c. Bosnia-Erzegovina*, § 30).

86. Tuttavia, il diritto di indossare abiti e simboli religiosi non è assoluto e deve essere bilanciato con gli interessi legittimi di altre persone fisiche e giuridiche. La giurisprudenza attuale della Corte in questo campo si colloca in quattro contesti diversi: a) lo spazio pubblico, b) l'ambiente scolastico e universitario, c) la funzione pubblica e i servizi pubblici, e d) l'ambiente professionale.

87. Per quanto riguarda anzitutto la prima ipotesi, ossia il fatto di portare abiti e simboli religiosi nello *spazio pubblico*, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 9 a causa della condanna penale dei ricorrenti, membri di un gruppo religioso chiamato «*Aczimendi tarikati*», sulla base di una legge turca che vieta di indossare alcuni abiti religiosi nei luoghi pubblici aperti a tutti al di fuori delle cerimonie religiose. Nella fattispecie, l'abito in questione era composto da un turbante, un pantalone sarouel e una tunica, tutti di colore nero, accompagnati da un bastone. La Corte ha ammesso, alla luce delle circostanze della causa e conformemente alle decisioni dei giudici nazionali, e tenuto conto in particolare dell'importanza del principio di laicità per il sistema democratico in Turchia, che, nella misura in cui era finalizzata a far rispettare i principi laici e democratici, tale ingerenza perseguiva più scopi legittimi tra quelli elencati nell'articolo 9 § 2: il mantenimento della sicurezza pubblica, la tutela dell'ordine e la tutela dei diritti e delle libertà altrui. Tuttavia, essa ha dichiarato che la sua necessità rispetto a tali scopi non era accertata. La Corte ha infatti osservato che il divieto era rivolto non a funzionari costretti a una certa discrezione nell'esercizio delle loro funzioni, ma a semplici cittadini, e riguardava l'abito portato non in edifici pubblici specifici, ma in tutto lo spazio pubblico. Inoltre, non risultava dal fascicolo che il modo in cui i ricorrenti avevano manifestato il loro credo con un abito specifico – riunendosi dinanzi a una

moschea con l'abbigliamento in questione, al solo scopo di partecipare a una cerimonia di carattere religioso – avesse costituito o rischiato di costituire una minaccia per l'ordine pubblico o una pressione su altri. Infine, rispondendo alla tesi del Governo turco relativa ad un eventuale proselitismo da parte dei ricorrenti, la Corte ha constatato che da nessun elemento del fascicolo risultava che questi ultimi avessero tentato di far subire pressioni abusive ai passanti nelle vie e nelle piazze pubbliche nell'intento di promuovere le loro convinzioni religiose (*Ahmet Arslan e altri c. Turchia*).

88. Invece, la Corte non ha constatato una violazione dell'articolo 9 in una causa intentata contro la Francia e finalizzata all'adozione di una legge che punisse il fatto di portare, nello spazio pubblico, un abbigliamento destinato a nascondere il viso (compreso, dunque, il burqa e il niqab); tale fatto era punibile con una multa accompagnata o sostituita da uno stage di cittadinanza obbligatorio. La Corte ha considerato che la causa in esame fosse significativamente diversa dalla causa *Ahmet Arslan e altri c. Turchia*, in quanto il velo islamico integrale era un abito particolare che nascondeva interamente il viso ad eccezione, eventualmente, degli occhi. Inoltre, il divieto nella fattispecie non era esplicitamente fondato sulla connotazione religiosa dell'abbigliamento in questione. La Corte ha riconosciuto la legittimità della tesi del governo convenuto secondo la quale il volto svolge un ruolo importante nell'interazione sociale, e le persone che si trovano nei luoghi aperti a tutti auspicano che in tali luoghi non si sviluppino pratiche o atteggiamenti che mettano totalmente in discussione la possibilità di relazioni interpersonali aperte che, in virtù di un consenso consolidato, costituisce un elemento indispensabile per la vita collettiva nella società considerata. La Corte ha dunque ammesso che la chiusura opposta agli altri dal velo che nasconde il volto poteva essere percepita dallo Stato convenuto come pregiudizievole per il diritto altrui di evolvere in uno spazio di socievolezza che agevoli la vita in società; in altri termini, lo Stato poteva ritenere essenziale accordare una importanza particolare all'interazione tra gli individui e considerare che quest'ultima sia alterata dal fatto che alcuni nascondono il loro viso nello spazio pubblico. Pur esprimendo qualche dubbio sulla necessità di rispondere alla sfida in questione con una legge di divieto generale (dato che il numero di donne interessate era esiguo) e pur manifestando le proprie preoccupazioni per quanto riguarda il rischio di impatto negativo sulla situazione sociale di queste donne, che potrebbero trovarsi isolate, la Corte ha concluso che lo Stato convenuto non aveva oltrepassato il proprio margine di apprezzamento, considerato in particolare che le sanzioni previste erano lievi (*S.A.S. c. Francia* [GC]). Per motivi identici la Corte è giunta alla stessa conclusione in due cause presentate contro il Belgio e riguardanti un regolamento locale e una legge molto simili alla legge francese, malgrado il fatto che le sanzioni imposte dalla legge belga era nettamente più pesanti (*Dakir c. Belgio; Belcacemi e Oussar c. Belgio*).

89. Gli organi della Convenzione si sono sempre rifiutati di riconoscere la fondatezza di doglianze con cui veniva contestato l'obbligo di ritirare temporaneamente un capo di abbigliamento a connotazione religiosa quando tale obbligo era motivato da *considerazioni di sicurezza*. Perciò, hanno rigettato dei ricorsi che vertevano su:

- la condanna di un sikh praticante a delle multe per violazioni dell'obbligo imposto ai conducenti di motocicli di portare un casco protettivo; il ricorrente affermava che la sua religione lo obbligava a portare il turbante in modo permanente, il che rendeva impossibile portare il casco (*X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 12 luglio 1978);
- l'obbligo, per un sikh praticante, di togliersi il turbante quando attraversava la barriera di sicurezza per accedere alla zona di imbarco di un aeroporto (*Phull c. Francia* (dec.));
- l'obbligo imposto alla ricorrente, giunta in un consolato generale di Francia in Marocco per chiedere un visto, di togliersi il velo per sottoporsi a un controllo di

identità; essendosi rifiutata di farlo, l'interessata non fu autorizzata a entrare nell'area del consolato e non poté ottenere il visto. La Corte, in particolare, ha respinto l'argomento della ricorrente secondo il quale quest'ultima sarebbe disposta a togliersi il velo esclusivamente in presenza di una donna; essa ha considerato che il fatto che le autorità consolari francesi non abbiano incaricato un agente di sesso femminile di procedere all'identificazione della ricorrente non abbia ecceduto il margine di apprezzamento dello Stato in materia (*El Morsli c. Francia* (dec.);

- l'obbligo di apparire a capo scoperto sulle foto di identità destinate a documenti ufficiali e, più precisamente, l'obbligo imposto a una studentessa di confessione musulmana di presentare una foto sulla quale apparisse con il capo scoperto allo scopo di ritirare il suo diploma di laurea (*Karaduman c. Turchia* decisione della Commissione; *Araç c. Turchia* (dec));
- l'obbligo di apparire a capo scoperto sulle foto di identità destinate a documenti ufficiali e, più precisamente, il rifiuto delle autorità di accettare delle foto in cui il ricorrente, un sikh, indossasse un turbante (*Mann Singh c. Francia* (dec.)).

90. Per quanto riguarda l'ipotesi del porto degli abiti e dei simboli religiosi negli *istituti di insegnamento pubblico*, la Corte ha sempre insistito sul margine di apprezzamento molto ampio lasciato agli Stati in questo ambito. In effetti, non è possibile individuare in Europa una concezione uniforme del significato della religione nella società, e il senso o l'impatto degli atti corrispondenti all'espressione pubblica di una convinzione religiosa possono variare a seconda dei periodi e dei contesti. Di conseguenza, la normativa in materia può variare da un paese all'altro in funzione delle tradizioni nazionali e delle esigenze imposte dalla tutela dei diritti e delle libertà altrui e dal mantenimento dell'ordine pubblico. Pertanto, la scelta per quanto riguarda la portata e le modalità di una tale normativa deve, per forza di cose, essere in una certa misura lasciata allo Stato interessato, poiché dipende dal contesto nazionale considerato (*Leyla Şahin c. Turchia* [GC], § 109). Tutte le cause esaminate dalla Corte sotto questo profilo possono essere ripartite in due categorie a seconda che la persona che invoca il diritto di portare degli abiti religiosi sia un insegnante o uno studente (un alunno).

91. Per quanto riguarda gli *insegnanti*, la Corte ha proceduto a un bilanciamento, da una parte, del diritto dell'insegnante di manifestare la propria religione e, dall'altra, del rispetto della neutralità dell'istruzione pubblica e della protezione degli interessi legittimi degli alunni attraverso la salvaguardia della pace religiosa. In effetti, se appare legittimo per lo Stato sottoporre i membri della funzione pubblica, a causa del loro status, a un obbligo di discrezione nell'espressione pubblica delle loro convinzioni religiose, si tratta pur sempre di persone che, proprio in quanto tali, beneficiano della tutela dell'articolo 9 della Convenzione. Spetta dunque alla Corte, tenendo conto delle circostanze di ciascuna causa, esaminare se sia stato rispettato un giusto equilibrio tra il diritto fondamentale dell'individuo alla libertà di religione e l'interesse legittimo di uno Stato democratico a vigilare affinché la sua funzione pubblica operi ai fini enunciati nell'articolo 9 § 2 (*Kurtulmuş c. Turchia* (dec.)). A questo riguardo, si deve tenere conto della natura stessa della professione di insegnante di scuola pubblica, che detiene l'autorità scolastica e rappresenta lo Stato dinanzi agli alunni, e dell'eventuale effetto di proselitismo che potrebbe avere su questi ultimi il fatto di portare gli abiti o i simboli religiosi. Peraltro, l'età degli alunni costituisce un altro fattore importante da tenere in considerazione, visto che i bambini in tenera età si pongono molte domande pur essendo più facilmente influenzabili di altri alunni in età più avanzata (*Dahlab c. Svizzera* (dec.)).

92. Seguendo questa logica, la Corte ha riconosciuto allo Stato un ampio margine di apprezzamento e ha dichiarato *manifestamente infondati* dei ricorsi che vertono su:

- il divieto opposto a una maestra di una scuola primaria pubblica, che aveva in carico

una classe di bambini in tenera età (tra quattro e otto anni), di portare un velo islamico nell'ambito della sua attività di insegnamento. La Corte ha accordato un peso particolare al fatto che portare il velo islamico, un «segno esterno forte», era difficilmente conciliabile con il messaggio di tolleranza, di rispetto altrui e soprattutto di parità dei sessi e di non discriminazione che in una democrazia ogni insegnante deve trasmettere ai suoi alunni. Inoltre, la Corte ha rigettato l'affermazione della ricorrente secondo la quale la misura controversa costituirebbe una discriminazione fondata sul sesso (articolo 14 della Convenzione), in quanto applicabile anche a un uomo che indossi in maniera ostensibile, nelle stesse circostanze, gli abiti propri ad un'altra confessione (*Dahlab c. Svizzera* (dec.));

- una sanzione disciplinare inflitta alla ricorrente, professoressa associata di una università pubblica in Turchia, per avere portato un velo islamico nell'ambito della sua attività di docente contrariamente alla normativa relativa all'abbigliamento dei funzionari. A questo riguardo, la Corte ha rammentato che uno Stato democratico ha il diritto di esigere dai suoi funzionari che siano leali verso i principi costituzionali sui quali esso si fonda; ora, il principio di laicità è uno dei principi fondatori dello Stato turco; pertanto, ci si poteva aspettare che la ricorrente, che deteneva l'autorità universitaria e rappresentava lo Stato avendo liberamente aderito allo status di funzionario, rispettasse le norme che la obbligavano a dare prova di discrezione nell'espressione pubblica delle sue convinzioni religiose. La Corte ha anche respinto l'affermazione della ricorrente secondo la quale la misura in contestazione equivaleva a una discriminazione fondata sia sull'appartenenza religiosa che sul sesso (articolo 14 della Convenzione), in quanto esistono disposizioni analoghe nei confronti degli uomini allo scopo di assicurare la discrezione nell'espressione delle loro convinzioni religiose (*Kurtulmuş c. Turchia* (dec.); per un caso simile relativo al licenziamento di una insegnante di un liceo «*İmam-Hatip*», si veda anche *Karaduman c. Turchia* (dec.)).

93. Per quanto riguarda *gli alunni o gli studenti*, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 9 o che i motivi di ricorso sollevati erano manifestamente infondati nei casi seguenti:

- il divieto opposto a una studentessa di medicina di una università pubblica turca di portare il velo islamico a lezione. Viste le particolarità della storia e del sistema costituzionale della Turchia, la Corte ha riconosciuto la legittimità degli sforzi compiuti dalle autorità nazionali allo scopo di preservare il principio di laicità, uno dei principi fondatori dello Stato turco come interpretato dalla Corte costituzionale di questo paese. La Corte stessa ha ritenuto che una tale concezione della laicità fosse rispettosa dei valori sottesi alla Convenzione, e che fosse in linea con la preminenza del diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia. Per concludere che non vi è stata violazione dell'articolo 9, la Corte ha tenuto conto in particolare delle circostanze seguenti: il fatto che il sistema costituzionale turco poneva l'accento sulla parità dei sessi, uno dei principi fondamentali sottesi alla Convenzione e un obiettivo degli Stati membri del Consiglio d'Europa; il fatto che la questione del velo islamico nel contesto turco non poteva essere esaminata senza tenere conto dell'impatto che portare tale simbolo può avere, presentato o percepito come un obbligo religioso vincolante, su coloro che non lo indossano; il fatto che, secondo i giudici turchi, indossare il velo aveva acquisito, in questo paese, una portata politica; che esistevano in Turchia dei movimenti estremisti che si sforzavano di imporre all'intera società i loro simboli religiosi e la loro concezione della società, basata su regole religiose. Collocandosi in questo contesto, la normativa in questione costituiva una misura volta a raggiungere gli scopi legittimi

sopra enunciati e a tutelare in tal modo il pluralismo in un istituto universitario (*Leyla Şahin c. Turchia* [GC]);

- il divieto opposto alle studentesse dei licei «*İmam-Hatip*» (istituti pubblici di istruzione secondaria a vocazione religiosa in Turchia) di portare il velo islamico, salvo durante i corsi di insegnamento coranico, e il fatto di vietare l'accesso alle lezioni alle studentesse che portano il velo. La Corte ha osservato in particolare che la normativa turca imponeva a tutte le studentesse degli istituti di istruzione secondaria di indossare una uniforme e l'obbligo di presentarsi a scuola a capo scoperto; nelle scuole «*İmam-Hatip*», c'era una eccezione secondo la quale le ragazze potevano coprirsi i capelli durante l'insegnamento coranico. Di conseguenza, la normativa in questione conteneva delle disposizioni di ordine generale applicabili a tutti gli studenti indipendentemente dalle loro convinzioni religiose, che perseguivano in particolare lo scopo legittimo di preservare la neutralità dell'istruzione secondaria, rivolta a un pubblico di adolescenti che potevano essere esposti al rischio di pressioni (*Köse e altri c. Turchia* (dec.));
- il rifiuto di alcuni licei pubblici francesi di ammettere alunne con il velo ai corsi di educazione fisica e sportiva e la loro conseguente esclusione dagli istituti in questione per inosservanza dell'obbligo di frequenza. Pur ammettendo la compatibilità del modello francese di laicità con i valori sottesi alla Convenzione, la Corte ha preso in considerazione la giurisprudenza interna da cui risultava che il fatto di portare segni religiosi non era di per sé incompatibile con il principio di laicità negli istituti scolastici, ma lo diventava a seconda delle condizioni nelle quali tale simbolo veniva portato e delle conseguenze che poteva produrre il fatto di portarlo. Nella fattispecie, la Corte ha riconosciuto che non era irragionevole ritenere che il fatto di portare un velo, come il velo islamico, fosse incompatibile con la pratica dello sport per motivi di sicurezza o di igiene. Essa ha osservato in particolare che i procedimenti disciplinari di cui erano state oggetto le ricorrenti erano stati pienamente conformi all'esercizio di bilanciamento dei diversi interessi coesistenti. Lo Stato convenuto non aveva dunque oltrepassato il proprio margine di apprezzamento (*Dogru c. Francia*, e *Kervanci c. Francia*);
- il divieto opposto agli alunni delle scuole, istituti e licei pubblici della Francia di portare «segni o abiti con i quali [essi] manifestano in maniera ostensibile una appartenenza religiosa», divieto generico e non solo limitato alle lezioni di educazione fisica e sportiva, e la conseguente esclusione di alunni per aver portato un velo islamico o un turbante o un «*keski*» (sotto-turbante) sikh all'interno dell'istituto. La Corte ha ritenuto che la salvaguardia del principio costituzionale di laicità, conforme ai valori sottesi alla Convenzione, fosse sufficiente per giustificare la misura in questione. Peraltro, la Corte ha ritenuto che l'atteggiamento dell'amministrazione scolastica che consisteva nel rifiutarsi di autorizzare alcune alunne musulmane a portare il velo sebbene le stesse se lo togliessero all'entrata delle aule di lezione, o a sostituirvi un berretto o una bandana che non avessero alcuna connotazione religiosa, o ancora il rifiuto di autorizzare degli alunni sikh a sostituire i turbanti con dei *keski*, non era contrario all'articolo 9 della Convenzione in quanto rientrava pienamente nel margine di apprezzamento dello Stato (*Gamaleddyn c. Francia* (dec.); *Aktas c. Francia* (dec.); *Ranjit Singh c. Francia* (dec.); *Jasvir Singh c. Francia* (dec.)).

94. La terza ipotesi è quella del porto di abiti e segni religiosi all'interno degli edifici pubblici diversi da quelli destinati all'insegnamento (ministeri, tribunali, sedi di enti locali, ospedali pubblici, ecc.). Anche in questo caso, si possono ripartire le cause esaminate dalla Corte in due categorie, a

seconda che si tratti degli operatori o degli utenti dei servizi pubblici.

95. Per quanto riguarda anzitutto gli *utenti* dei servizi pubblici, si deve intendere tale termine nella sua accezione più ampia, ossia ogni persona che entri in relazione, come privato, con i servizi pubblici (volontariamente o per necessità o costrizione). A differenza degli operatori pubblici, gli utenti non sono in alcun modo rappresentanti dello Stato nell'esercizio di una funzione pubblica; essi non hanno pertanto l'obbligo di discrezione nell'espressione pubblica delle loro convinzioni religiose (*Ebrahimian c. Francia*, § 64). La regola generale è dunque che l'utente è libero di esprimere le sue convinzioni religiose all'interno di un edificio pubblico o quando entra in contatto con le autorità pubbliche.

96. Tuttavia, questa libertà non è assoluta. Ad esempio, la Corte ha ammesso - sebbene in maniera generale e ipotetica - che, in alcuni casi, un tribunale poteva ordinare a un testimone di togliersi un simbolo religioso nell'aula di udienza (*Hamidović c. Bosnia Erzegovina*, § 41). Essa, tuttavia, ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione nel caso di un uomo bosniaco, membro di un gruppo di adepti del movimento wahhabita (salafita) dell'islam, condannato a una sanzione pecuniaria per oltraggio a un magistrato, per essersi rifiutato di togliersi la calotta al momento di deporre in qualità di testimone in un processo per terrorismo. La Corte ha considerato che lo Stato convenuto avesse oltrepassato l'ampio margine di apprezzamento di cui godeva, per i seguenti motivi: il ricorrente era un privato e non un operatore pubblico; aveva il dovere di testimoniare a pena di sanzione; il suo atteggiamento era chiaramente ispirato dalla sua convinzione religiosa sincera secondo la quale egli doveva portare sempre la calotta; non vi era da parte sua alcuna intenzione nascosta di ridicolizzare il processo o di turbare l'ordine; infine, contrariamente agli imputati al processo, anch'essi salafiti, il ricorrente si era presentato dinanzi al tribunale e si era alzato quando gli era stato richiesto di farlo, sottomettendosi così in maniera evidente alle leggi e ai tribunali dello Stato (*Hamidović c. Bosnia Erzegovina*).

97. La libertà degli utenti dei servizi pubblici di manifestare la loro religione può anche, in linea di principio, subire delle restrizioni all'interno di un ospedale pubblico. In effetti, anche se i pazienti e gli altri utenti hanno la libertà di esprimere le loro convinzioni religiose, può essere richiesto loro di contribuire all'attuazione del principio di laicità astenendosi da qualsiasi proselitismo e rispettando l'organizzazione del servizio e le esigenze della salute e, in particolare, dell'igiene. In altri termini, la normativa dello Stato interessato fa prevalere i diritti altrui, la parità di trattamento dei pazienti e il funzionamento del servizio sulle manifestazioni delle convinzioni religiose, e la Corte ne prende atto (*Ebrahimian c. Francia*, § 71).

98. Per quanto riguarda gli *operatori* (funzionari o impiegati a contratto) dei servizi pubblici, la loro situazione è sostanzialmente diversa. Infatti, gli Stati possono invocare i principi di laicità e neutralità dello Stato per giustificare delle restrizioni relative ai segni religiosi che questi ultimi possono portare sul loro luogo di lavoro o servizio. La Corte ha ammesso come «scopo legittimo» la volontà dello Stato di garantire una stretta neutralità religiosa al fine di preservare i diritti e gli interessi degli utenti dei servizi pubblici, soprattutto nei casi in cui questi ultimi sono vulnerabili. In questo caso si tratta di preservare il rispetto di tutte le convinzioni religiose e gli orientamenti spirituali degli utenti che sono i veri destinatari dell'esigenza di neutralità imposta agli operatori; lo Stato vigila dunque a che gli utenti beneficino di una parità di trattamento senza distinzione di religione. Di conseguenza, il divieto opposto agli operatori di manifestare le proprie convinzioni religiose con il loro abbigliamento persegue uno scopo legittimo di tutela «dei diritti e delle libertà altrui» ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 9 della Convenzione (*Ebrahimian c. Francia*, § 53). In particolare, se l'ordinamento costituzionale dello Stato subordina i rapporti tra quest'ultimo e i culti al principio di laicità - neutralità, il fatto di accordare un maggiore peso a questo principio e all'interesse dello Stato piuttosto che all'interesse della ricorrente di non limitare l'espressione delle proprie convinzioni religiose non pone, di per sé, problemi rispetto alla Convenzione (*Ebrahimian c. Francia*, § 67).

99. Queste considerazioni sono particolarmente pertinenti nel contesto di un ospedale pubblico, soprattutto quando l'operatore in questione è in contatto con dei pazienti. È legittimo esigere che l'operatore non manifesti le proprie convinzioni religiose nell'esercizio delle sue funzioni per garantire la parità di trattamento dei malati. In quest'ottica, la neutralità del servizio pubblico ospedaliero si può considerare collegata al comportamento dei suoi agenti ed esige che i pazienti non possano dubitare della loro imparzialità (*Ebrahimian c. Francia*, § 64).

100. Perciò, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 9 nel caso del mancato rinnovo del contratto di lavoro di una donna musulmana impiegata in qualità di assistente sociale nel reparto di psichiatria di un ospedale pubblico francese, avvenuto a seguito del suo rifiuto di togliersi il velo sul luogo di lavoro pur essendo stata avvisata. La Corte ha osservato che la misura denunciata era stata motivata dalla necessità di dare un effetto concreto al dovere di neutralità della ricorrente all'interno dell'ospedale allo scopo di garantire il rispetto delle convinzioni religiose dei pazienti con i quali lei era in contatto e di assicurare loro che, in quanto utenti di un servizio pubblico, sarebbero stati trattati allo stesso modo da parte dello Stato, a prescindere dalle loro convinzioni religiose. A questo proposito, la Corte ha sottolineato che non le spettava valutare il modello francese di laicità dei servizi pubblici in quanto tale, e che l'impossibilità di adattare l'esigenza di neutralità in questione a seconda delle funzioni concretamente esercitate dalla ricorrente non sollevava di per sé alcun problema. Essa ha concluso che l'ingerenza in contestazione era proporzionata osservando, in primo luogo, che le autorità ospedaliere avevano esaminato accuratamente il rifiuto della ricorrente di conformarsi alla decisione che esigeva che la stessa si togliesse il velo, e valutato la loro risposta alle obiezioni continue della ricorrente rispetto alla necessità di osservare il principio di neutralità; in secondo luogo, che la ricorrente aveva avuto la possibilità di contestare la sanzione dinanzi ai tribunali nazionali e di avvalersi effettivamente del suo diritto alla libertà di religione (*Ebrahimian c. Francia*).

101. Resta la quarta ipotesi – *l'ambiente professionale*. La Corte ha dichiarato che un istituto ospedaliero disponeva di un ampio margine di manovra per dettare norme in materia di abbigliamento del personale volte a tutelare la salute e la sicurezza dei pazienti e del personale medico (*Eweida e altri c. Regno Unito*, § 99; *Ebrahimian c. Francia*). In particolare, benché la seconda ricorrente nella causa *Eweida* prestasse servizio in un ospedale pubblico, il ragionamento della Corte sembra applicarsi a tutti gli istituti ospedalieri, a prescindere dal loro status giuridico. In effetti, la Corte non ha riscontrato una violazione dell'articolo 9 nel caso del licenziamento di una infermiera che lavorava in un reparto geriatrico, che si era rifiutata di togliersi un ciondolo con la croce o di portarlo sotto forma di spilla, o sotto un collo alto; dinanzi al giudice nazionale, i superiori della ricorrente avevano spiegato che vi era il rischio che un paziente con disturbi si appropriasse del ciondolo, lo tirasse e si ferisse lui stesso o ferisse l'interessata o che la croce pendesse ed entrasse ad esempio in contatto con una piaga aperta (*Eweida e altri c. Regno Unito*, § 98-100).

102. Al di fuori dell'ambiente ospedaliero, una società commerciale privata può legittimamente imporre ai propri impiegati un codice di abbigliamento allo scopo di tutelare una determinata immagine commerciale; l'applicazione di tale codice può a volte comportare delle restrizioni per quanto riguarda il fatto di portare simboli religiosi (*Eweida e altri c. Regno Unito*, § 94). Tuttavia, per quanto legittimi possano essere, questi interessi del datore di lavoro non sono assoluti e devono sempre essere bilanciati con il diritto dell'interessato di manifestare la propria religione. Perciò, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 9 nell'ipotesi della sospensione temporanea di una impiegata da parte di una società privata per essersi rifiutata di nascondere la croce cristiana che portava, mentre alcuni simboli di altre religioni (il turbante o lo hidjab) erano autorizzati (*Eweida e altri c. Regno Unito*, §§ 94-95).

5. Libertà religiosa, famiglia ed educazione dei figli

103. L'articolo 9 non regola le modalità del matrimonio religioso, nel senso che queste ultime restano interamente nella sfera delle competenze di ciascuna comunità religiosa. In particolare spetta a ciascuna comunità religiosa decidere se e in quale misura essa permetta unioni tra persone dello stesso sesso (*Parry c. Regno Unito* (dec.)). Parimenti, la Commissione ha negato la tutela dell'articolo 9 a un uomo condannato a una pena detentiva per avere avuto rapporti sessuali con una ragazza di età inferiore a sedici anni (età prevista dalla legge per il consenso sessuale), mentre era sposato con lei secondo il rito islamico; peraltro, la Commissione ha anche concluso per l'assenza di qualsiasi parvenza di violazione dell'articolo 12 della Convenzione (diritto al matrimonio) (*Khan c. Regno Unito* decisione della Commissione). La Commissione ha anche rigettato il ricorso di un uomo che non voleva contrarre matrimonio con la sua compagna secondo le forme prescritte dal diritto civile, pur chiedendo allo Stato di riconoscere tali relazioni – formalizzate, secondo lui, dalla lettura ad alta voce di un brano dell'Antico Testamento prima del primo rapporto sessuale –, come un matrimonio giuridicamente valido (*X. c. Germania*, decisione della Commissione del 18 dicembre 1974).

104. L'articolo 9 non sancisce alcun diritto al *divorzio* (*Johnston e altri c. Irlanda*, § 63). Parimenti, la Commissione ha dichiarato irricevibile il motivo di ricorso relativo all'articolo 9 presentato da un Ebreo praticante condannato dal giudice civile a pagare un risarcimento danni alla ex moglie alla quale si era rifiutato di consegnare il *guett* (lettera di ripudio) dopo il divorzio civile, il che le avrebbe permesso di risposarsi religiosamente. Nel caso di specie, il ricorrente spiegava che in questo modo intendeva salvaguardare la possibilità di risposarla, in quanto apparteneva al gruppo dei *Cohen* e la legge mosaica gli vietava di sposare una donna divorziata, anche se si trattava della sua ex moglie. La Commissione ha osservato che il rifiuto di consegnare il *guett* non costituiva una «manifestazione della religione» nel senso dell'articolo 9, tanto più che, perseguito dal tribunale rabbinico per questo rifiuto, il ricorrente sembrava opporsi alle regole religiose che faceva valere (*D. c. Francia*, decisione della Commissione);

105. È noto che il modo di vita religioso esige dagli adepti che essi osservino i precetti religiosi e al tempo stesso si dedichino alle attività religiose che possono occupare una parte importante del loro tempo, e a volte assumere forme radicali come la *vita monastica* in varie confessioni cristiane, nonché nel buddismo e nella religione indu. Nella misura in cui la scelta di intraprendere un percorso di vita di questo tipo è il risultato di una decisione libera e indipendente di una persona maggiorenne, tale scelta è interamente coperta dalle garanzie dell'articolo 9 della Convenzione, anche se può comportare conflitti con i suoi famigliari che la disapprovano (*I Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia*, § 111).

106. Dal punto di vista dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, la Commissione ha deciso che il diritto dei genitori di assicurare l'educazione dei figli conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche era uno degli attributi della potestà genitoriale, e non poteva pertanto essere esercitato dal genitore al quale la stessa potestà era stata revocata (*X. c. Svezia*, decisione della Commissione del 12 dicembre 1977).

107. Secondo questi principi, la Commissione ha dichiarato irricevibili:

- il ricorso di un cittadino polacco residente in Germania, la cui ex moglie viveva in Svezia con il figlio minore. Oltre al rifiuto dei tribunali svedesi di accordargli il diritto di visita del figlio, il ricorrente lamentava il fatto che il minore fosse educato nella religione luterana, contrariamente agli insegnamenti della Chiesa cattolica nella quale era stato battezzato; in effetti, la sua ex moglie non aveva rispettato l'impegno solenne preso al momento del loro matrimonio di allevare il figlio nella religione cattolica come esige il diritto canonico della Chiesa cattolica. La Commissione ha rigettato questa doglianza in quanto incompatibile *ratione personae* con la Convenzione, i fatti dedotti erano imputabili soltanto alla ex moglie

del ricorrente che aveva, solo lei, la custodia del figlio e il diritto e il dovere di vigilare sulla sua educazione, e non allo Stato convenuto (*X. c. Svezia*, decisione della Commissione del 20 dicembre 1957; si vedano anche i ricorsi presentati dallo stesso ricorrente (*X. c. Svezia*, decisione della Commissione del 30 giugno 1959; *X. c. Svezia*, decisione della Commissione del 10 aprile 1961), nei quali delle doglianze simili sono state rigettate in quanto sostanzialmente identiche a quelle della prima causa);

- il ricorso di un rifugiato politico originario dell'Asia Centrale sovietica che lamentava che i nipoti erano stati allontanati dalla religione musulmana, alla quale appartenevano, ed educati in un istituto cattolico. Lasciando da parte la questione di stabilire se il ricorrente potesse agire in loro nome o ritenersi «vittima» indiretta della violazione dedotta, la Commissione ha rilevato l'assenza di violazioni della libertà di religione, tanto più che all'epoca in cui era stata pronunciata la decisione la nipote e il nipote avevano rispettivamente 20 e 21 anni (*X. c. Germania*, decisione della Commissione del 19 luglio 1968);
- la doglianza di genitori ebrei che lamentavano la decisione dei servizi sociali svedesi di affidare le loro figlie minorenni a una famiglia affidataria protestante e non ebrea, il che sarebbe contrario al loro diritto di educare i figli secondo le loro convinzioni religiose. Dal punto di vista del combinato disposto dell'articolo 9 e dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, la Commissione ha osservato che in realtà tali autorità si erano adoperate in maniera non trascurabile cercando attivamente una famiglia affidataria ebrea con l'aiuto del rabbino locale, tenendo i genitori informati delle loro iniziative e invitandoli a formulare la loro opinione; tuttavia, non erano riuscite a trovare alcuna famiglia affidataria ebrea nella regione (*Tennenbaum c. Svezia*, decisione della Commissione);
- il ricorso di un uomo divorziato di confessione musulmana condannato a una pena detentiva per essersi rifiutato di pagare l'assegno alimentare alla figlia minore in quanto la stessa aveva cambiato religione, poiché sua madre l'aveva fatta battezzare nella Chiesa cattolica. Secondo il ricorrente un minore che ha rinnegato l'islam (sebbene sotto l'influenza della madre) doveva essere considerato come «non esistente»; di conseguenza, costringere il padre musulmano a versargli un assegno alimentare sarebbe contrario alla libertà di religione. La Commissione ha concluso che non vi è ingerenza nella libertà di religione del ricorrente, in quanto l'obbligo di pagare un assegno alimentare a un figlio la cui custodia è stata affidata all'altro genitore è di applicazione generale e non ha di per sé alcuna implicazione diretta in materia di religione o di coscienza (*Karakuzey c. Germania*, decisione della Commissione).

108. La Corte, da parte sua,

- ha dichiarato irricevibile un ricorso fondato sull'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e su molti altri articoli della Convenzione, presentato da un gruppo di genitori i cui figli maggiorenni erano entrati nell'ordine monastico della Chiesa ortodossa macedone. I ricorrenti lamentavano che, fondando un ordine monastico e ammettendovi i loro figli, la Chiesa aveva pregiudicato i loro propri diritti, in particolare quello di mantenere dei contatti con i loro figli, quello di essere assistiti da questi ultimi in caso di vecchiaia o malattia, e quello di avere dei nipoti; lo Stato sarebbe dovuto intervenire contro la Chiesa per tutelare tali diritti. La Corte ha osservato che la scelta del modo di vita dei figli dei ricorrenti era stata libera; che i contatti, il rispetto e l'affetto reciproco tra i genitori e i loro figli divenuti maggiorenni rientravano strettamente nella sfera privata e non potevano creare

alcun obbligo positivo in capo allo Stato; infine che la Convenzione non riconosceva il diritto di diventare nonni (*Šidakova e altri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia* (dec.);

- ha dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondata la doglianza di una madre, membro del movimento raeliano, che era separata dal compagno ma esercitava la potestà genitoriale insieme a lui, e denunciava il divieto che le era stato opposto dai tribunali di mettere in contatto i suoi figli con dei raeliani (ad eccezione di lei stessa e del suo nuovo compagno) e di farli partecipare a riunioni raeliane. La Corte ha ritenuto che tale ingerenza, che era prevista dalla legge e perseguiva uno scopo legittimo (la tutela dei diritti dei figli e del loro padre), fosse anche «necessaria in una società democratica». Infatti, la ricorrente poteva, senza restrizioni, continuare a praticare la propria religione in maniera personale, potendo tale pratica essere esercitata anche in presenza dei figli fintantoché questi ultimi non fossero messi in contatto con altri membri del movimento raeliano. La Corte ha anche posto l'accento sullo scopo prioritario rappresentato dalla considerazione dell'interesse superiore dei figli, scopo che passava attraverso la conciliazione delle scelte educative raccomandate da ciascuno dei genitori e permetteva di assicurare un equilibrio soddisfacente tra le concezioni di ciascuno, al di fuori di qualsiasi giudizio di valore e, se del caso, attraverso un inquadramento minimo delle pratiche religiose personali. Per motivi sostanzialmente identici, la Corte non ha rilevato alcuna parvenza di discriminazione vietata dall'articolo 14 (*F.L. c. Francia* (dec.));
- constatando una violazione dell'articolo 9, essa ha dichiarato non convincente il motivo, utilizzato dai giudici russi per sciogliere la sezione locale dei Testimoni di Geova e vietarne le attività, secondo il quale tale comunità religiosa eserciterebbe una «pressione psicologica» allo scopo di allontanare gli adepti dalle loro famiglie e distruggerle. La Corte ha ritenuto, in primo luogo, che la decisione dei Testimoni di Geova di consacrarsi pienamente alla vita religiosa fosse stata presa liberamente, senza costrizione e in modo molto simile a quanto accade nelle grandi religioni «tradizionali» del mondo, e, in secondo luogo, che i dati statistici forniti non fossero attendibili; infatti, essi indicavano soltanto sei casi di conflitti famigliari riguardanti i Testimoni di Geova, mentre l'approccio corretto consisterebbe nel confrontare la frequenza delle rotture famigliari nei non credenti, negli adepti della religione maggioritaria del paese e nei Testimoni di Geova (*I Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia*, § 109-104);
- ha dichiarato irricevibile per incompatibilità *ratione materiae* con la Convenzione la doglianza di un padre che si opponeva al fatto che la figlia (che aveva tra dieci e quattordici anni all'epoca dei fatti e di cui era stato dato l'affidamento alla madre) fosse battezzata e seguisse dei corsi di catechismo cattolico, e lamentava il rifiuto dei tribunali spagnoli di ordinare che qualsiasi decisione relativa alla formazione religiosa della figlia fosse rinviata fino alla maggiore età di quest'ultima e che nel frattempo fosse lui ad occuparsi in maniera esclusiva dell'educazione della figlia in merito a questo punto. I tribunali avevano constatato che la madre, che aveva la custodia della figlia, si era limitata a rispettare la volontà della minore, così garantendo in maniera adeguata l'interesse di quest'ultima (*Rupprecht c. Spagna* (dec.)); per un caso abbastanza simile esaminato dal punto di vista dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, si veda anche *X. c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione del 6 febbraio 1968).

109. Per quanto riguarda *l'ambiente scolastico*, l'articolo 9 protegge dall'indottrinamento religioso da parte dello Stato (*Angeleni c. Svezia*, decisione della Commissione; *C.J., J.J. e E.J. c. Polonia*, decisione della Commissione). In effetti, in linea di principio gli Stati godono di un ampio margine di

apprezzamento per quanto riguarda le questioni relative ai rapporti tra lo Stato e le religioni e il significato da dare alla religione nella società, a maggior ragione quando tali questioni si pongono nel campo dell'educazione e della pubblica istruzione. Se gli Stati hanno il dovere di diffondere le informazioni e le conoscenze indicate nei programmi scolastici in maniera obiettiva, critica e pluralistica, astenendosi dal perseguire scopi di indottrinamento, essi sono comunque liberi di adattare tali programmi alle loro esigenze e tradizioni (*Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera*, § 95). La Corte accorda un livello di tutela particolarmente elevato all'educazione dei bambini da parte dei genitori; essa deve pertanto procedere a un esame approfondito e minuzioso in ciascun caso di specie, per verificare se l'importanza del diritto dei genitori per quanto riguarda l'educazione del figlio sia stata rispettata. D'altra parte, l'articolo 9 non accorda il diritto ad un adepto di una certa religione o filosofia di vietare la partecipazione del figlio a un insegnamento pubblico che potrebbe essere contrario alle sue idee, ma si limita a un divieto per lo Stato di indottrinare i bambini per mezzo di tale insegnamento (*A.R. e L.R. c. Svizzera* (dec.), §§ 40 e 49). Tuttavia, sebbene spetti principalmente ai genitori garantire l'educazione dei loro figli, essi non possono, basandosi sulla Convenzione, esigere dallo Stato che esso offra un determinato insegnamento o organizzi i corsi in un determinato modo (*Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera*, § 95).

110. Vi possono essere dei casi in cui *l'obbligo di frequenza scolastica* entra in conflitto con le convinzioni religiose della famiglia. Perciò, gli organi della Convenzione hanno respinto:

- il ricorso relativo al rifiuto dell'amministrazione scolastica svedese di dispensare la ricorrente, un'alunna di una scuola pubblica che si considerava atea, dai corsi di istruzione religiosa; secondo lei, tali corsi la obbligavano ad adottare un modo di pensare cristiano. La ricorrente lamentava anche una discriminazione contraria all'articolo 14 in quanto la legge svedese vigente all'epoca dei fatti prevedeva la possibilità di dispensare un alunno dai corsi in questione a condizione che egli appartenesse a una comunità religiosa e ottenesse un'istruzione religiosa all'interno della stessa; ora, ciò non era applicabile agli atei. La Commissione ha constatato che la ragazza era già stata, in larga misura, dispensata dai corsi in questione nella misura in cui contenevano elementi di culto (cantico dei cantici, ecc.). Per la parte restante, la Corte ha condiviso il punto di vista del governo svedese secondo cui l'insegnamento dispensato era un insegnamento *sulle religioni*, e non *in una religione*, benché fosse imperniato sul cristianesimo. La ricorrente non era dunque sottoposta a un indottrinamento religioso né era obbligata a partecipare a un qualsiasi culto (*Angeleni c. Svezia* decisione della Commissione; si veda tuttavia *Folgerø e altri c. Norvegia* [GC]);
- il ricorso di genitori che lamentavano una discriminazione dovuta al fatto che, secondo la legge lussemburghese, soltanto una fede religiosa poteva servire da base perché un alunno fosse dispensato dai corsi di formazione religiosa e morale o morale e sociale, mentre essi volevano ottenere per i loro figli una dispensa fondata su convinzioni filosofiche. La Commissione ha ritenuto che, se non era stato lamentato un indottrinamento religioso o di altro tipo, l'obbligo per i figli di seguire un corso di formazione morale e sociale non costituisca un'ingerenza nell'esercizio della libertà di pensiero o di coscienza. Per quanto riguarda la disparità di trattamento denunciata nella fattispecie, essa perseguiva uno scopo legittimo (quello di ridurre il numero di alunni astensionisti allo scopo di fornire a tutti i giovani un'istruzione morale) ed era proporzionata a tale scopo, in quanto, secondo la legge, i corsi in questione dovevano riguardare in particolare lo studio dei diritti umani ed essere organizzati in modo tale da garantire il pluralismo di opinioni (*Bernard e altri c. Lussemburgo*, decisione della Commissione);
- il ricorso di una coppia di avventisti del settimo giorno che lamentavano il rifiuto

delle autorità comunali lussemburghesi di concedere ai loro figli una dispensa generale dall'obbligo di frequentare le lezioni del sabato, giorno di riposo assoluto presso questa comunità religiosa. La Corte ha deciso che l'ingerenza in questione si giustificava con la necessità di assicurare al minore l'esercizio del suo diritto all'istruzione, che doveva prevalere sulle convinzioni religiose dei genitori, e che, nel caso di specie, era stato rispettato un rapporto ragionevole di proporzionalità (*Martins Casimiro e Cerveira Ferreira c. Lussemburgo* (dec.)).

111. La Corte ha inoltre respinto il ricorso dei genitori basato sull'articolo 9 nei seguenti casi:

- il rifiuto di genitori turco-svizzeri di confessione musulmana di lasciar frequentare alle figlie (ancora impuberi) dei corsi di nuoto misti obbligatori previsti dal programma scolastico, e il rifiuto delle autorità competenti di esonerarle. La Corte ha dichiarato che si trattava in questo caso di una ingerenza nel diritto dei genitori alla loro libertà di religione. Tale ingerenza perseguiva uno scopo legittimo, ossia la tutela degli alunni stranieri contro ogni rischio di esclusione sociale. Per quanto riguarda la proporzionalità, la Corte ha sottolineato il ruolo particolare che la scuola svolgeva nel processo di integrazione sociale, più in particolare per i minori di origine straniera, precisando, da una parte, che l'interesse di questi ultimi ad una scolarizzazione completa, che permetta una integrazione sociale riuscita secondo gli usi e i costumi locali, prevaleva sul desiderio dei genitori di ottenere l'esonero delle figlie dai corsi di nuoto misti, e, dall'altra parte, che l'interesse dell'insegnamento del nuoto non si limitava ad imparare a nuotare, ma risiedeva soprattutto nel fatto di praticare tale attività in comune con tutti gli altri alunni. Del resto, erano state offerte ai ricorrenti delle soluzioni significative per ridurre l'impatto controverso dell'ingerenza in causa, in particolare la possibilità di portare il burkini. Le autorità interne avevano dunque agito nei limiti del loro margine di apprezzamento (*Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera*);
- il rigetto, da parte di una scuola primaria pubblica svizzera, della domanda di una madre di esonerare la figlia, che all'epoca aveva 7 anni, dalle lezioni di educazione sessuale. Da una parte, la madre non aveva, nella sua doglianza, spiegato quali valori fondamentali etici e morali sarebbero stati lesi dalla partecipazione della figlia all'educazione sessuale; dall'altra, l'educazione sessuale a livello di scuola materna e dei primi anni della scuola elementare era di natura complementare e non sistematica, dato che gli educatori dovevano, in materia, limitarsi a rispondere alle domande e a osservare le reazioni dei bambini (*A.R. e L.R. c. Svizzera* (dec.)).

6. Predicazione e proselitismo

112. La libertà di manifestare la propria religione comporta in linea di principio il *diritto di cercare di convincere e di convertire il prossimo*, ad esempio per mezzo di un «insegnamento», in assenza del quale del resto «la libertà di cambiare religione o credo», sancita dall'articolo 9 della Convenzione, rischierebbe di rimanere lettera morta (*Kokkinakis c. Grecia*, § 31). Invece, l'articolo 9 non protegge il proselitismo di bassa lega, come un'attività che offre vantaggi materiali o sociali o l'esercizio di una pressione abusiva al fine di ottenere delle adesioni a una comunità religiosa (*Larissis e altri c. Grecia*, § 45).

113. Perciò, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 9 in una causa in cui il ricorrente, un Testimone di Geova, era stato arrestato e condannato penalmente per essersi recato al domicilio della moglie del cantore della chiesa ortodossa locale e per avere iniziato con lei una discussione di natura religiosa (*Kokkinakis c. Grecia*). Invece, ha adottato un approccio meno rigido in un'altra causa greca nella quale i ricorrenti, ufficiali dell'aeronautica militare all'epoca dei fatti,

erano stati condannati dai tribunali militari per proselitismo sia nei confronti di vari militari ad essi subordinati che nei confronti di vari civili. Per quanto riguarda i tentativi di convertire i *militari*, la Corte ha ritenuto che la condanna controversa non abbia violato l'articolo 9. Essa ha osservato che la struttura gerarchica, che costituiva una particolarità della condizione militare, poteva conferire un determinato carattere ad ogni aspetto delle relazioni tra membri delle forze armate, in modo tale che per un subalterno era difficile respingere un superiore che gli si avvicinava o sottrarsi a una conversazione iniziata da quest'ultimo. In effetti, quello che, in ambito civile, potrebbe sembrare uno scambio inoffensivo di idee che il destinatario è libero di accettare o di respingere può, nell'ambito della vita militare, essere percepito come una forma di molestia o come esercizio di pressioni di bassa lega per mezzo di un abuso di potere. Anche se tutte le discussioni tra individui di grado diverso sulla religione o su altre questioni delicate non rientrano necessariamente in tale categoria, resta comunque il fatto che, se le circostanze lo esigono, gli Stati possono avere giuste ragioni per adottare misure particolari per proteggere i diritti e le libertà dei subalterni nelle forze armate. D'altra parte, la Corte ha dichiarato che la condanna dei ricorrenti per proselitismo nei confronti dei *civili* sui quali essi non avevano esercitato alcuna pressione né costrizione non era necessaria in una società democratica e, in tal modo, ha causato una violazione dell'articolo 9 della Convenzione (*Larissis e altri c. Grecia*).

7. La libertà di culto religioso

114. La libertà di religione implica quella di manifestare la propria religione non solo individualmente e in privato, ma anche in maniera *collettiva*, in pubblico e nella cerchia di coloro di cui si condivide la fede. In altri termini, individualmente o collettivamente, in pubblico come in privato, ciascuno può manifestare le proprie convinzioni. L'articolo 9 della Convenzione elenca le varie forme che può assumere la manifestazione di una religione o di un credo, ossia il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti (*Güler e Uğur c. Turchia*, § 35). Pertanto, questa disposizione tutela il diritto dei credenti di riunirsi pacificamente per celebrare i riti propri alla loro religione (*La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni c. Regno Unito; Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı c. Turchia*, § 41). Invece, l'articolo 9 – preso separatamente o in combinato disposto con l'articolo 11 della Convenzione (libertà di riunione) –, non garantisce necessariamente il diritto di riunirsi e di manifestare la propria religione ovunque si voglia, in qualsiasi luogo (*Pavlidis e Georgakis c. Turchia* (dec.), § 29).

115. La Corte ha così constatato una violazione della libertà di religione nei seguenti casi:

- le misure che limitavano la vita religiosa dei Ciprioti greci di confessione ortodossa interclusi nella «Repubblica turca di Cipro del Nord», che impedivano loro di uscire dai villaggi per partecipare ad alcune cerimonie religiose in luoghi di culto situati altrove, nonché di recarsi a un monastero (*Cipro c. Turchia* [GC], §§ 243-246);
- la dispersione da parte della polizia russa dei partecipanti ad un'assemblea domenicale di Testimoni di Geova tenuta nell'aula magna di un istituto professionale pubblico, aula che l'organizzazione nazionale dei Testimoni di Geova prendeva in affitto in base ad un contratto di locazione regolarmente stipulato. Questa misura era chiaramente illegale e arbitraria anche rispetto al diritto interno (*Kouznetsov e altri c. Russia*). In un'altra causa simile, la Corte ha rilevato una violazione per la dispersione attuata in occasione della celebrazione annuale dei Testimoni di Geova che si teneva nell'aula magna di un istituto pubblico di insegnamento superiore, anch'essa affittata conformemente al diritto interno. L'operazione in questione era stata condotta da un gran numero di agenti della polizia dispiegati in tale occasione, compreso un gruppo di assalto armato; i ricorrenti furono arrestati e sottoposti a fermo per diverse ore. Lasciando da parte la questione della legittimità

dell'ingerenza, la Corte ha ritenuto che quest'ultima non fosse chiaramente «necessaria in una società democratica» (*Krupko e altri c. Russia*);

- la dispersione da parte della polizia moldava attuata in occasione di una riunione di preghiera tenuta da un gruppo di musulmani in una casa privata, e la condanna del ricorrente a una sanzione amministrativa per aver «praticato una religione non riconosciuta dallo Stato» (*Masaev c. Moldavia*);
- l'interruzione, da parte della polizia bulgara, dei partecipanti ad un raduno di adepti della Chiesa dell'Unificazione del reverendo Moon, tenuto presso il domicilio di uno di essi; la successiva perquisizione dell'appartamento con l'autorizzazione del procuratore; infine, il sequestro di libri, registrazioni e alcuni altri oggetti, — il tutto con il pretesto che si trattava di una comunità religiosa non registrata dallo Stato. Le misure controverse erano manifestamente prive di fondamento giuridico nel diritto interno. Inoltre, il diritto interno non era chiaro quanto alla possibilità di tenere raduni religiosi in assenza di registrazione dell'organizzazione in questione; all'epoca dei fatti di causa esisteva una prassi amministrativa, garantita da una parte della giurisprudenza, nel senso che raduni di questo tipo erano illegali (*Boychev e altri c. Bulgaria*);
- la convocazione della ricorrente al commissariato di polizia locale e l'interrogatorio sulle sue convinzioni religiose; la successiva perquisizione effettuata presso il suo domicilio con sequestro di libri e registrazioni; infine l'ammonimento rivolto dalla polizia alla ricorrente con il quale veniva ingiunto a quest'ultima di cessare di ospitare a casa sua le riunioni della comunità evangelica protestante cui la ricorrente apparteneva. La Corte ha concluso per l'assenza di fondamento giuridico dell'ingerenza, in quanto le misure in questione erano state adottate al di fuori di qualsiasi indagine penale, in flagrante violazione della legge nazionale (*Dimitrova c. Bulgaria*);
- la condanna dei ricorrenti ad una pena detentiva per aver partecipato a una cerimonia religiosa musulmana (*mevlût*) organizzata nei locali di un partito politico in memoria di tre persone, membri di un'organizzazione dichiarata illegale, che erano state uccise dalle forze dell'ordine. Secondo la Corte, il solo fatto che la cerimonia in questione fosse stata organizzata nei locali di un partito politico in cui erano presenti dei simboli di un'organizzazione terroristica non privava i partecipanti della protezione garantita dall'articolo 9. Nel caso di specie, la sanzione controversa non rispondeva ai requisiti di precisione e prevedibilità, in quanto non era possibile prevedere che la semplice partecipazione ad una cerimonia religiosa sarebbe potuta rientrare nel campo di applicazione della legge relativa alla lotta contro il terrorismo (*Güler e Uğur c. Turchia*).

116. Per contro, gli organi della Convenzione non hanno riscontrato alcuna violazione dell'articolo 9 o hanno dichiarato manifestamente infondati i motivi di ricorso nei seguenti casi:

- la decisione delle autorità britanniche di chiudere il sito storico di Stonehenge al momento del solstizio d'estate e di non autorizzare un gruppo di adepti del druidismo a celebrarvi la loro cerimonia del solstizio. La Commissione ha ritenuto che, anche ammettendo che vi fosse stata ingerenza nell'esercizio dei diritti a titolo dell'articolo 9, tale ingerenza mirava a salvaguardare la sicurezza pubblica ed era giustificata ai sensi del secondo paragrafo dello stesso articolo, considerato soprattutto il fatto che le autorità avevano già compiuto sforzi sinceri cercando di soddisfare gli interessi delle persone e delle organizzazioni che si occupavano di Stonehenge (*Chappell c. Regno Unito*, decisione della Commissione; si veda anche

Pendragon c. Regno Unito, decisione della Commissione);

- la condanna a un'ammenda con sospensione condizionale per «turbamento dell'ordine pubblico» comminata a più persone contrarie all'aborto che si erano introdotte nei locali di una clinica per aborti e avevano tenuto una preghiera collettiva in ginocchio nel corridoio della struttura. La Commissione ha riconosciuto che la manifestazione in questione rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, ma che l'ingerenza denunciata era chiaramente giustificata alla luce del secondo paragrafo dello stesso articolo (*Van Schijndel e altri c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione);
- l'impossibilità, per il ricorrente, cittadino cipriota che ha sempre vissuto nella parte meridionale dell'isola, di recarsi nelle chiese e nei monasteri situati al nord, nel territorio della «Repubblica turca di Cipro del Nord». La Corte ha constatato che l'unico rapporto del ricorrente con il nord dell'isola consisteva in terreni arabili che costui aveva ereditato dai suoi genitori, e che nulla gli impediva di esercitare i suoi diritti a titolo dell'articolo 9 nel sud di Cipro (*Josephides c. Turchia* (dec.));
- l'interruzione, da parte della polizia, di una liturgia ortodossa svoltasi senza preventiva autorizzazione in un monastero situato nel territorio della «Repubblica turca di Cipro del Nord» e trasformato in museo. La Corte ha riconosciuto che nella fattispecie vi era stato un errore, dato che i ricorrenti ritenevano in buona fede di aver ricevuto l'autorizzazione, mentre, dal punto di vista delle autorità incaricate di proteggere il patrimonio culturale, la riunione in questione non era autorizzata ed era illegale. Tuttavia, alla luce di tutte le circostanze pertinenti — l'assenza di un uso sproporzionato della forza, la necessità di evitare conflitti nel contesto politico particolare di Cipro del Nord, ecc. —, la Corte ha concluso che l'ingerenza controversa non era stata sproporzionata (*Pavliades e Georgakis c. Turchia* (dec.)).

117. La Corte ha dichiarato irricevibili i seguenti ricorsi, nei quali gli interessi legittimi di cui all'articolo 9 § 2 prevalevano chiaramente sull'interesse dei ricorrenti a compiere alcuni rituali della loro religione:

- il divieto, imposto dal comune ad una parrocchia cattolica, di suonare la campana della Chiesa prima delle ore 7.30 con il volume al di sopra di un certo livello. La Corte ha deciso che tale ingerenza aveva lo scopo legittimo di tutelare i diritti di terzi — nella fattispecie, il riposo notturno dei residenti locali —, ed era proporzionata a tale scopo. Infatti, tra le ore 23 e le ore 7.30, la campana poteva comunque essere suonata a condizione di ridurre il livello del volume; per quanto riguardava il resto della giornata, il volume del suono non era limitato (*Schilder c. Paesi Bassi* (dec.));
- il sequestro e la confisca di *ayahuasca*, una sostanza allucinogena consumata in occasione delle celebrazioni della religione nota come quella «del Santo Daime». La Corte ha stabilito che la misura controversa, oggetto della normativa sugli stupefacenti, era «necessaria in una società democratica» per la tutela della salute. Dal momento che i ricorrenti si dichiaravano vittime di una discriminazione rispetto alle Chiese cristiane che utilizzano l'alcol (vino della comunione) nelle loro celebrazioni, la Corte ha ritenuto che queste due situazioni non fossero paragonabili: in primo luogo, il vino non è soggetto al regime giuridico degli stupefacenti, e, in secondo luogo, i riti delle Chiese cristiane non prevedono l'uso di sostanze psicoattive fino all'intossicazione (*Fränklin-Beentjes e CEFLU-Luz da Floresta c. Paesi Bassi* (dec.)).

118. La Corte ha anche dichiarato irricevibile un ricorso proposto da un monastero ortodosso

greco con il quale quest'ultimo lamentava che l'installazione di antenne di telecomunicazione, radiofoniche e televisive nello spazio vitale del monastero ledeva la sua libertà di culto. Da parte sua, la Corte non ha riscontrato alcuna ingerenza nei diritti di cui all'articolo 9, dato che il monastero aveva funzionato per un lungo periodo nonostante la presenza delle antenne e che lo stesso aveva rinnovato il contratto di locazione dei terreni dove queste antenne erano installate (*Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grecia* (dec.)).

119. La libertà di culto si applica anche al *modo di seppellire i morti*, dal momento che questo rappresenta un elemento essenziale della pratica religiosa (*Johannische Kirche e Peters c. Germania* (dec.)). Tuttavia, in un caso in cui i ricorrenti lamentavano il ritardo con cui le autorità avevano restituito il corpo della loro figlia deceduta in ospedale e di conseguenza, per molti mesi, essi non avevano potuto darle una sepoltura religiosa e pregare sulla sua tomba, la Corte ha deciso di esaminare tale doglianza dal punto di vista del solo articolo 8 della Convenzione (rispetto della vita privata e familiare), in quanto il fatto denunciato non derivava da una ingerenza diretta delle autorità nei diritti sanciti dall'articolo 9, ma era soltanto una conseguenza del ritardo che, questo sì, poteva essere esaminato sotto il profilo dell'articolo 8 (*Pannulo e Forte c. Francia* (dec.)).

8. I luoghi e gli edifici del culto

120. L'articolo 9 della Convenzione tutela, in linea di principio, il diritto di creare, aprire e gestire dei luoghi o degli edifici destinati al culto religioso. Pertanto, le questioni relative alla gestione degli edifici religiosi, in talune circostanze, possono avere notevoli ripercussioni sull'esercizio del diritto dei membri di gruppi religiosi di manifestare le loro convinzioni religiose (*La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni c. Regno Unito*, § 30; *Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı c. Turchia*, § 41). Per di più, la Corte ha riconosciuto che, se una comunità religiosa non può disporre di un luogo in cui praticare il proprio culto, il suo diritto di manifestare la propria religione diventa privo di sostanza (*Associazione di solidarietà con i testimoni di Geova e altri c. Turchia*, § 90). In alcuni casi, il fatto che delle riunioni religiose in determinati luoghi siano autorizzate o semplicemente tollerate *de facto* dalle autorità nazionali, può non essere sufficiente a escludere ogni possibile rischio di ingerenza (*Associazione di solidarietà con i testimoni di Geova e altri c. Turchia*, § 107).

121. Gli stessi principi generali si impongono rispetto all'assetto dei *cimiteri*, nella misura in cui questo rappresenta un elemento essenziale della pratica religiosa (*Johannische Kirche e Peters c. Germania* (dec.)).

122. L'articolo 9 non garantisce a una comunità religiosa alcun diritto di ottenere un luogo di culto dalle autorità pubbliche (*Griechische Kirchengemeinde München und Bayern e.V. c. Germania* (dec.); *Associazione di solidarietà con i testimoni di Geova e altri c. Turchia*, § 97). Il fatto che le autorità nazionali tollerino – anche per anni – l'uso a fini di culto di un edificio di proprietà dello Stato, da parte di persone che non hanno alcun titolo legale per farlo, non fa sorgere alcun obbligo positivo a carico di dette autorità (*Congregazione della Moschea Juma e altri c. Azerbaijan* (dec.), § 60).

123. In quanto tale, l'articolo 9 non garantisce ad una comunità religiosa alcun diritto di essere reintegrata nel diritto di proprietà di un edificio di culto sequestrato da molto tempo (nel caso di specie, negli anni 1930) da parte delle autorità del regime politico dell'epoca (*Rymsko-Katolytska Gromada Svyatogo Klymentiya v Misti Sevastopoli c. Ucraina* (dec.), §§ 59-63). Parimenti, l'articolo 9 non si oppone, in linea di principio, a che le autorità nazionali impongano l'uso alternato di un luogo di culto da parte di due comunità religiose, quando ciò sia giustificato da circostanze storiche particolari (*Gromada Ukrayinskoyi Greko-Katolytskoyi Tserkvy Sela Korshiv c. Ucraina* (dec.), §§ 33-38).

124. Dalle disposizioni della Convenzione non deriva nemmeno un obbligo per gli Stati di concedere uno status speciale ai luoghi di culto. Tuttavia, se lo Stato stesso offre uno status speciale e privilegiato ai luoghi di culto – andando quindi al di là dei suoi obblighi ai sensi della Convenzione –, non può negarne il beneficio ad alcuni gruppi religiosi in modo discriminatorio contrario all'articolo 14 (*Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı c. Turchia*, §§ 48-49).

125. Come regola generale, gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità in un ambito complesso e difficile come quello della pianificazione territoriale per condurre la loro politica urbanistica, vista la necessità, in una società moderna, di adottare una legislazione in questo campo per impedire uno sviluppo non pianificato (*ISKCON e altri c. Regno Unito*, decisione della Commissione; *Associazione di solidarietà con i testimoni di Geova e altri c. Turchia*, § 103). Pertanto, in linea di principio, l'applicazione delle norme urbanistiche corrisponde allo scopo legittimo di «protezione dell'ordine», ai sensi dell'articolo 9 § 2 della Convenzione (*Associazione di solidarietà con i testimoni di Geova e altri c. Turchia*, § 95). La Corte non può comunque rinunciare al suo potere di controllo, e deve sempre verificare che l'equilibrio necessario sia stato preservato compatibilmente con il diritto dei ricorrenti alla libertà di manifestare la loro religione (*Associazione di solidarietà con i testimoni di Geova e altri c. Turchia*, § 103). D'altra parte, se le autorità nazionali hanno accordato un peso sufficiente alla libertà di religione quando hanno messo a confronto le varie considerazioni in materia urbanistica, un'organizzazione religiosa non può avvalersi dei diritti di cui all'articolo 9 per sottrarsi alle comuni norme in materia urbanistica (*ISKCON e altri c. Regno Unito*, decisione della Commissione). In determinati casi, quando procedono a questo confronto, le autorità devono tener conto delle esigenze specifiche di piccole comunità di credenti (*Associazione di solidarietà con i testimoni di Geova e altri c. Turchia*, § 105).

126. Così, la Corte ha constatato una violazione della libertà di religione nei seguenti casi:

- la condanna dei ricorrenti a una pena detentiva e a una multa per avere utilizzato una sala privata, da essi presa in locazione come casa di preghiera dei Testimoni di Geova, senza avere previamente ottenuto un'autorizzazione dalla «autorità ecclesiastica riconosciuta» (cioè dal vescovo locale della chiesa greco-ortodossa) e dal Ministero della pubblica istruzione e dei culti. La Corte ha constatato che le disposizioni pertinenti del diritto nazionale conferivano alle autorità un potere discrezionale eccessivo in questo settore, potere di cui esse si servivano in pratica per limitare le attività delle confessioni diverse dalla Chiesa ortodossa dominante (*Manoussakis e altri c. Grecia*; si veda anche il parere della Commissione nella causa *Pentidis e altri c. Grecia*, che si è conclusa con la cancellazione della causa dal ruolo).
- la chiusura dei locali privati utilizzati fino a quel momento da due congregazioni dei Testimoni di Geova turchi sulla base di una legge che vieta l'apertura di luoghi di culto in aree con diversa destinazione d'uso, e il conseguente rigetto delle loro domande di utilizzare tali locali come luoghi di culto. Nella fattispecie, le congregazioni furono anche informate che i piani regolatori locali non prevedevano alcun luogo da destinare al culto. La Corte ha osservato che le autorità nazionali non avevano tenuto conto delle esigenze specifiche di una piccola comunità di credenti, mentre, in ragione del numero limitato dei loro adepti, le congregazioni interessate avevano bisogno non di un edificio con una architettura specifica, ma di una semplice sala di riunione che permettesse loro di celebrare il culto, di riunirsi e di insegnare il loro credo (*Associazione di solidarietà con i testimoni di Geova e altri c. Turchia*).

127. Al contrario, non è stata riscontrata alcuna violazione dell'articolo 9 (né alcuna manifesta infondatezza) nei seguenti casi:

- la decisione delle autorità elleniche che ordinava a un Greco-ortodosso di spostare la tomba del padre per consentire l'ampliamento di una strada. La Commissione ha rilevato che altre persone di religione ortodossa che si trovavano nella stessa situazione avevano spostato volontariamente le tombe di famiglia, e che le autorità ecclesiastiche greche ortodosse a cui il ricorrente si era rivolto si erano rifiutate di intervenire a suo favore. Del resto, il ricorrente non aveva dimostrato in che modo lo spostamento della tomba gli avrebbe impedito di adempiere ai doveri imposti dalle sue convinzioni, o per quale motivo l'adempimento di questi doveri sarebbe stato subordinato al mantenimento della tomba nella posizione originale (*Daratsakis c. Grecia*, decisione della Commissione);
- la messa in mora notificata dal locale ufficio urbanistica alla Società internazionale per la coscienza di Krishna, relativa all'uso di un maniero acquistato da tale società e con la quale veniva ingiunto a quest'ultima di attenersi esclusivamente all'uso autorizzato al momento dell'acquisto (istituto di teologia, convitto e luogo di culto che accoglieva non più di mille visitatori al giorno); nel frattempo, tuttavia, l'uso effettivo del maniero a fini religiosi si era molto sviluppato, attirando grandi folle e generando numerose denunce da parte dei vicini. La Corte ha ammesso che vi era stata ingerenza nell'esercizio della libertà di religione della ricorrente, ma che questa era giustificata alla luce dell'articolo 9 § 2; in particolare ha rilevato che le autorità comunali avevano costantemente fatto il possibile per risolvere il problema in modo amichevole, e che gli interessi religiosi specifici della ricorrente erano stati sufficientemente presi in considerazione nel processo decisionale a livello interno (*ISKCON e altri c. Regno Unito*, decisione della Commissione);
- il comportamento del curatore nominato dai tribunali austriaci per gestire il patrimonio di una comunità ortodossa serba la cui capacità d'agire in diritto secolare era stata sospesa conformemente alla legge a causa della sua situazione scismatica rispetto al Patriarcato di Belgrado. Il suddetto curatore aveva concluso dei contratti di locazione con due sacerdoti nominati dal patriarca serbo e dal vescovo competente. Anche supponendo che vi fosse stata ingerenza nell'esercizio, da parte della ricorrente, dei suoi diritti a titolo dell'articolo 9, questa era necessaria per la tutela dei diritti altrui e proporzionata a tale scopo, in particolare perché la misura denunciata aveva soltanto una portata limitata e i contratti di locazione dovevano durare solo fino alla fine della situazione scismatica (*Serbisch-griechisch-orientalische Kirchengemeinde zum Heiligen Sava in Wien c. Austria*, decisione della Commissione);
- il rifiuto delle autorità tedesche di concedere ad un'organizzazione religiosa il permesso di costruire un cimitero in un luogo particolarmente protetto. La Corte ha ritenuto che l'ingerenza denunciata, dovuta a disposizioni relative alla pianificazione, alla tutela dell'ambiente e alla urbanizzazione primaria, e in particolare al fatto che non esisteva nessun'altra costruzione nella zona in questione, fosse conforme all'articolo 9 § 2 (*Johannische Kirche e Peters c. Germania* (dec.));
- il rigetto, da parte delle autorità locali greche, della domanda del ricorrente di modificare il piano regolatore per consentirgli di costruire una casa di preghiera dei «Cristiani Ortodossi Veri» (adepti del calendario giuliano o «*paleoimerologi*») sul terreno di sua proprietà; tale rifiuto era motivato dal fatto che non esisteva un «bisogno sociale» di modificare il piano regolatore perché non vi erano sufficienti membri della comunità religiosa in questione nel comune. La Corte ha rilevato che, a differenza della causa *Manoussakis*, si trattava dell'applicazione di una legge generale e *prima facie* neutrale in materia di pianificazione territoriale. Nel caso di specie, il criterio quantitativo applicato dalla giurisdizione suprema greca non può

essere considerato arbitrario; in effetti, l'autorizzazione a modificare il piano di assetto del territorio poteva essere concessa solo per la costruzione di un edificio avente una «pubblica utilità». Ora, in una siffatta ipotesi, era ragionevole prendere in considerazione le oggettive esigenze della comunità religiosa, in quanto l'interesse pubblico di gestione razionale del territorio non poteva essere sostituito dalle esigenze di culto di una sola persona quando, in una città vicina, esisteva una casa di preghiera che copriva le esigenze dei «Cristiani Ortodossi Veri» nella regione. Lo Stato pertanto avrebbe agito entro i limiti del suo potere discrezionale (*Vergos c. Grecia*);

- la condanna dei ricorrenti, membri di una chiesa protestante turca, al pagamento di un'ammenda per aver utilizzato come luogo di culto un appartamento privato che avevano acquistato, senza aver adempiuto le formalità richieste nel diritto turco, in particolare senza aver ottenuto il consenso preliminare di tutti i comproprietari dell'immobile. La Corte ha constatato che, a differenza della causa *Manoussakis e altri c. Grecia*, tali formalità non riguardavano in alcun modo il riconoscimento o l'esercizio di un culto e non potevano pertanto essere assimilate ad un'autorizzazione preventiva; esse miravano soltanto a proteggere i diritti e le libertà altrui e l'ordine pubblico. La Corte ha anche rilevato che le autorità giudiziarie nazionali avevano provveduto a bilanciare la conformità delle formalità controverse con le esigenze della libertà di religione, invitando in primo luogo i ricorrenti a espletare le formalità richieste. In tali circostanze, l'ingerenza denunciata poteva essere considerata una misura giustificata e proporzionata. Infine, la Corte non ha individuato alcun indizio che faccia supporre che l'applicazione della legislazione pertinente ai ricorrenti sia avvenuta in modo discriminatorio, contrario all'articolo 14 della Convenzione (*Tanyar e altri c. Turchia* (dec.));
- l'espulsione di una congregazione musulmana da una vecchia moschea il cui edificio era classificato come monumento storico, in esecuzione di una sentenza passata in giudicato; infatti, nonostante la congregazione ricorrente avesse utilizzato l'edificio da oltre dieci anni, non era né proprietaria né locataria (diversamente dalla causa *Manoussakis e altri c. Grecia*). In particolare, la ricorrente non aveva sostenuto di non poter liberamente stabilire un luogo di preghiera altrove (*Congregazione della Moschea Juma e altri c. Azerbaijan* (dec.)).

128. La Corte ha anche dovuto esaminare una domanda formulata da un privato, dal punto di vista degli articoli 14 e 9 della Convenzione e avente ad oggetto il divieto di costruire minareti, inserito nella Costituzione federale svizzera per mezzo di un referendum. La Corte ha deciso che, non essendo direttamente interessato dalla misura controversa e non avendo mai dichiarato di voler esso stesso costruire una moschea dotata di minareto, il ricorrente non poteva ritenersi «vittima» della violazione dedotta (*Ouardiri c. Svizzera* (dec.)).

129. La Commissione ha dichiarato ricevibile un motivo di ricorso relativo all'articolo 9 volto a sostenere che l'annullamento del titolo di proprietà dell'Istituto di Preti francesi, una istituzione cattolica di diritto canonico situata in Turchia e protetta dal trattato di Losanna del 1923, e l'iscrizione del titolo di proprietà controverso a nome del Tesoro pubblico, aveva avuto la conseguenza di togliere all'istituto alcune sue risorse vitali e di renderlo incapace di garantire il servizio religioso e la sopravvivenza della Chiesa (*Istituto di Preti francesi e altri c. Turchia* decisione della Commissione). Dinanzi alla Corte, questa causa si è conclusa con una composizione amichevole (*Istituto di Preti francesi e altri c. Turchia* (composizione amichevole)).

C. La libertà di religione e l'immigrazione

1. Il soggiorno e l'impiego degli stranieri sul territorio nazionale e la libertà di religione

130. La Convenzione non garantisce, in quanto tale, il diritto di entrare o risiedere in uno Stato di cui non si è cittadini. In effetti, in virtù di un principio di diritto internazionale ben consolidato, gli Stati contraenti hanno il diritto di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri (*Perry c. Lettonia*, § 51). Pertanto, l'articolo 9 della Convenzione *non garantisce, in quanto tale, il diritto per uno straniero di rimanere in un dato paese*. Di conseguenza l'espulsione non costituisce in quanto tale un'ingerenza nell'esercizio dei diritti sanciti dalla citata disposizione, a meno che non si accerti che la misura contestata avesse lo scopo di ridurre l'esercizio di questi diritti e di bloccare il propagarsi della religione o della filosofia dell'interessato e dei suoi adepti (*Omkarananda e il Divine Light Zentrum c. Svizzera*, decisione della Commissione).

131. Di conseguenza la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 9 nei seguenti casi:

- il rifiuto iniziale dell'autorità nazionale competente di prorogare il permesso di soggiorno del ricorrente, un pastore evangelico americano, cui ha fatto seguito il rilascio di un altro tipo di permesso con una spiegazione semi-informale secondo la quale costui non aveva più il diritto di dedicarsi alle attività religiose pubbliche; ora, una siffatta restrizione non aveva alcun fondamento nel diritto interno (*Perry c. Lettonia*);
- il respingimento alla frontiera del ricorrente, cittadino americano e attivista della Chiesa dell'Unificazione del reverendo Moon, che annullò il suo visto e gli impedì di rientrare in Russia dove aveva regolarmente risieduto da alcuni anni e dove abitava il figlio minore; questa misura era motivata molto chiaramente dalle attività religiose del ricorrente in territorio russo. Il governo convenuto sosteneva che il ricorrente metteva in pericolo la sicurezza nazionale – motivo non previsto dall'articolo 9 § 2 della Convenzione –, senza provare tale asserzione (*Nolan e K. c. Russia*).

132. La Corte ha dichiarato ricevibili anche le seguenti doglianze, senza giungere a una constatazione di violazione dell'articolo 9:

- la revoca del permesso di soggiorno permanente del ricorrente, predicatore e insegnante di religione islamica di origine palestinese, certificato dal gran mufti di Bulgaria, e la sua espulsione dal territorio nazionale sul presupposto che le sue attività religiose avevano lo scopo di imporre il fondamentalismo islamico e rivelavano dei legami con l'organizzazione estremista dei «Fratelli musulmani» (*Al-Nashif c. Bulgaria* (dec.)). Ricontrando una violazione dell'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita familiare), la Corte non ha ritenuto opportuno esaminare anche la asserita violazione della libertà religiosa del ricorrente (*Al-Nashif c. Bulgaria*, §§ 139-142);
- la revoca dei permessi di soggiorno dei ricorrenti, una coppia di Testimoni di Geova cittadini austriaci, a causa delle loro presunte attività religiose in Bulgaria (*Lotter c. Bulgaria* (dec.)). Questa causa si è conclusa con una composizione amichevole (*Lotter e Lotter c. Bulgaria* (composizione amichevole)).

133. Al contrario, la Commissione ha dichiarato irricevibile per manifesta infondatezza un ricorso relativo a un decreto di espulsione adottato contro un monaco e filosofo indiano, giudicato pericoloso per l'ordine pubblico a causa delle crescenti tensioni con i suoi vicini; questo decreto non era stato eseguito perché nel frattempo il ricorrente era stato condannato per una serie di delitti a quattordici anni di reclusione e all'espulsione dal territorio per la durata di quindici anni. (*Omkarananda e il Divine Light Zentrum c. Svizzera*, decisione della Commissione).

134. Peraltro, l'articolo 9 della Convenzione non garantisce ai cittadini stranieri un diritto di ottenere un permesso di soggiorno al fine di esercitare una **attività lavorativa** in uno Stato contraente, anche qualora il datore di lavoro sia un'associazione religiosa (*Öz c. Germania* decisione della Commissione; *Perry c. Lettonia*; *El Majjaoui e Stichting Touba Moskee c. Paesi Bassi* (cancellazione) [GC], § 32). Secondo questo principio, la Commissione ha rigettato un ricorso che denunciava il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato a un imam e professore di religione musulmana, con cittadinanza turca, il cui contratto di lavoro con l'associazione islamica locale era terminato e che voleva restare in Germania per lavorare – sempre come imam e professore – per conto di un'associazione diversa da quella che lo aveva invitato (*Öz c. Germania*, decisione della Commissione).

135. Più recentemente, la Corte ha dichiarato ricevibile un ricorso riguardante il rifiuto delle autorità olandesi di rilasciare a un cittadino marocchino il permesso di lavoro che gli avrebbe consentito di essere impiegato come imam da una fondazione di culto, soprattutto perché quest'ultima non aveva sufficientemente esplorato la possibilità di trovare altri candidati sul mercato del lavoro nazionale ed europeo e non aveva dapprima cercato di reclutare personale fra gli imam formati nei Paesi Bassi (*El Majjaoui e Stichting Touba Moskee c. Paesi Bassi* (dec.)). Tuttavia, a seguito di una nuova richiesta formulata dalla fondazione, l'interessato ottenne alla fine un permesso di lavoro e un permesso di soggiorno temporanei nei Paesi Bassi; la Corte considerò quindi che la controversia fosse stata risolta e cancellò il ricorso dal ruolo conformemente all'articolo 37 § 1 b) della Convenzione (*El Majjaoui e Stichting Touba Moskee c. Paesi Bassi* (cancellazione) [GC], § 32).

136. La Corte ha rilevato una violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 9 in ragione del rifiuto delle autorità austriache di esonerare la comunità dei Testimoni di Geova dall'applicazione della legge sull'impiego degli stranieri, fatto che avrebbe consentito di rilasciare un permesso di soggiorno a una coppia di predicatori di cittadinanza filippina che la ricorrente voleva impiegare in Austria. In effetti, una esenzione del genere era riservata nel diritto interno soltanto alle «società religiose riconosciute», ma non alle organizzazioni religiose «registrate» come la ricorrente (*Jehovas Zeugen in Österreich c. Austria*).

2. L'espulsione verso un paese che viola la libertà religiosa

137. Uno Stato contraente può *espellere* un cittadino straniero verso un paese terzo dove l'esercizio della sua libertà di religione rischia di essere considerevolmente ostacolato? È vero che uno Stato contraente può essere considerato responsabile, indirettamente, quando espone un individuo a un rischio reale che i suoi diritti possano essere violati in un paese che non rientra nella sua giurisdizione. La Corte ha ammesso la sussistenza di siffatta responsabilità quando si trattava del rischio di violazione degli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di tortura). La giurisprudenza sviluppata su questo punto dalla Corte si basa sull'importanza fondamentale di queste disposizioni, le cui garanzie devono necessariamente essere rese effettive nella pratica, nonché sul carattere assoluto del divieto della tortura e sul fatto che tale divieto interpreti una norma accettata a livello internazionale; la Corte ha anche posto l'accento sulla gravità e sulla irreparabilità della sofferenza che l'individuo potrebbe patire. Più tardi, e a certe condizioni, la Corte ha esteso lo stesso principio alle garanzie degli articoli 6 (diritto a un processo equo) e 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione. Tuttavia, queste considerazioni imperiose non si applicano automaticamente anche per quanto riguarda le altre disposizioni della Convenzione. Su un piano puramente pragmatico, non si può esigere che lo Stato contraente che espelle rinvii lo straniero unicamente verso un paese in cui le condizioni quadrano pienamente ed effettivamente con ciascuna delle garanzie legate ai diritti e alle libertà sanciti dalla Convenzione. Ora, anche se i diritti sanciti dall'articolo 9 rappresentano «uno dei fondamenti di una società democratica», è soprattutto questa la norma

applicata in seno agli Stati contraenti, i quali sono legati agli ideali democratici, alla preminenza del diritto e dei diritti dell'uomo. Certamente, in virtù della giurisprudenza sopra menzionata, viene offerta una tutela alle persone che hanno un motivo fondato per il quale o saranno perseguite, soprattutto per motivi religiosi, o saranno esposte a un rischio reale di morire o di subire gravi maltrattamenti, ed eventualmente a un flagrante diniego di giustizia o ad una detenzione arbitraria, in ragione della loro affiliazione religiosa (o per qualsiasi altra ragione). Quando una persona afferma che al suo rientro nel proprio paese sarà ostacolata nel culto religioso – ma in una maniera che non raggiunge questi livelli di gravità – l'articolo 9 non è, di per sé, di grande aiuto. In caso contrario, questa disposizione praticamente obbligherebbe gli Stati contraenti ad agire come garanti indiretti della libertà di culto per il resto del mondo. Se ad esempio un paese che non è parte alla Convenzione vietasse una religione, senza per questo fare nulla per perseguire, perseguire, privare della libertà o infliggere maltrattamenti alle persone interessate, è dubbio che la Convenzione possa essere interpretata nel senso di richiedere ad uno Stato contraente di dare agli aderenti di questa corrente religiosa bandita la possibilità di praticare la loro religione liberamente e apertamente sul proprio territorio. (*Z. e T. c. Regno Unito* (dec.)).

138. La Corte non ha tuttavia escluso che, quando respinge un individuo, lo Stato possa essere considerato responsabile, a titolo eccezionale, in virtù dell'articolo 9 della Convenzione qualora l'interessato corra un rischio reale di violazione flagrante di questo articolo nel paese di destinazione; tuttavia, secondo la Corte, è difficile immaginare una causa nella quale la violazione sufficientemente flagrante dell'articolo 9 non comporti anche un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione (*Z. e T. c. Regno Unito* (dec.)).

139. Alla luce di quanto esposto sopra, la Corte ha dichiarato manifestamente infondato un ricorso proposto da due cristiane pakistane che sostenevano che in caso di rimpatrio in Pakistan, esse non avrebbero potuto pienamente esercitare il diritto alla libertà di religione. La Corte ha constatato che le ricorrenti non avevano lamentato una persecuzione per motivi religiosi né avevano provato l'affermazione secondo la quale avrebbero rischiato una violazione dell'articolo 2 o 3 della Convenzione. Nessuna delle due era stata personalmente oggetto di aggressioni fisiche né era stato impedito loro di aderire alla propria confessione. Esaminando la situazione generale in Pakistan, la Corte ha constatato che, nonostante i recenti attacchi contro le chiese e i cristiani, la comunità cristiana pakistana non era stata assoggettata ad alcun divieto ufficiale; essa aveva i propri rappresentanti in Parlamento; infine, la forza pubblica e gli organi giudiziari pakistani adottavano delle misure per proteggere le chiese e le scuole e per arrestare, perseguire e sanzionare gli autori di attentati. In queste condizioni, la Corte ha ritenuto che le ricorrenti non avessero dimostrato di essere personalmente esposte a un vero pericolo o che, in quanto cristiane, facessero parte di un gruppo vulnerabile o minacciato o si trovassero in una situazione precaria al punto tale che fosse ravvisabile una parvenza di violazione flagrante dell'articolo 9 della Convenzione (*Z. e T. c. Regno Unito* (dec.); si veda anche *Razaghi c. Svezia* (dec.)).

III. Obblighi dello Stato in quanto garante della libertà religiosa

A. Obblighi negativi: l'obbligo di non ostacolare il normale funzionamento delle organizzazioni religiose

1. Lo status giuridico delle organizzazioni religiose negli Stati contraenti

140. In Europa non esiste un unico modello di relazioni tra lo Stato e le comunità religiose; ben al contrario, esiste una grande varietà di modelli costituzionali che disciplinano queste relazioni (*Sindicatul «Păstorul cel Bun» c. Romania* [GC], § 138). Tutti questi regimi possono essere suddivisi in tre categorie: a) l'esistenza di una Chiesa di Stato, b) una separazione totale tra lo Stato e le

organizzazioni religiose, e c) dei rapporti di tipo concordatario (quest'ultimo modello prevale nella maggior parte dei paesi europei). La Corte ha riconosciuto che tutti e tre i tipi di regime erano, in quanto tali, compatibili con l'articolo 9 della Convenzione, e che non aveva il compito di imporre agli Stati convenuti una o l'altra forma di cooperazione con le diverse comunità religiose (*Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 183).

141. Così, in alcuni Stati europei, esiste una *Chiesa di Stato* (o una Chiesa ufficiale) che beneficia di uno status costituzionale privilegiato. Di per sé, un sistema simile non contrasta con l'articolo 9 della Convenzione; di fatto, era già in vigore in questi Stati quando è stata redatta la Convenzione e questi stessi Stati ne sono divenuti parte. Del resto, la Corte ha dichiarato che il dovere di neutralità dello Stato in materia religiosa non poteva essere interpretato nel senso di poter ridurre il ruolo di una fede o di una Chiesa alle quali aderisce storicamente e culturalmente la popolazione di un dato paese (*Membri della Congregazione dei Testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia*, § 132); in effetti, in alcuni paesi, l'indipendenza e l'unità della Chiesa maggioritaria e storicamente dominante sono considerate estremamente importanti per tutta la società (*Arcidiocesi ortodossa di Ohrid (Arcidiocesi greco-ortodossa di Ohrid del patriarcato di Peć) c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 118). La personalità giuridica di tale Chiesa può essere riconosciuta dalla legge (*Santo Sinodo della Chiesa ortodossa bulgara (metropolita Innocenzo) e altri c. Bulgaria*, § 157). Ad ogni modo, la decisione di perpetuare o meno una tradizione rientra in linea di principio nel margine di apprezzamento dello Stato convenuto. D'altronde la Corte deve tener conto del fatto che l'Europa è caratterizzata da una grande diversità tra gli Stati che la compongono, soprattutto sul piano dell'evoluzione culturale e storica. D'altra parte, il riferimento ad una tradizione non può esimere uno Stato contraente dal suo obbligo di rispettare i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli (*Lautsi e altri c. Italia* [GC], § 68). Per soddisfare i requisiti dell'articolo 9, un sistema di Chiesa di Stato deve prevedere garanzie specifiche per la libertà di religione dell'individuo; in particolare, nessuno può essere obbligato a divenire membro, né gli può essere impedito di cessare di essere membro di una chiesa di Stato (*Ásatrúarfélagið c. Islanda* (dec.), § 27; si veda anche il *Darby c. Svezia*, parere della Commissione, § 45).

142. Peraltro, anche negli Stati in cui esiste una Chiesa di Stato, quest'ultimo non può essere considerato responsabile dal punto di vista della Convenzione per una decisione presa da questa Chiesa in ambiti che non le sono propri. Così, la Commissione ha dovuto esaminare un ricorso presentato da una parrocchia di lingua finlandese della Chiesa di Svezia – all'epoca una Chiesa di Stato – con cui si contestava una decisione dell'Assemblea della Chiesa che vietava di seguire la liturgia della Chiesa evangelica luterana di Finlandia sebbene imponesse l'uso della liturgia svedese tradotta in finlandese. La Commissione ha ritenuto che la Chiesa e i suoi parrocchiani fossero «organizzazioni non governative», e che lo Stato non potesse essere considerato responsabile della lamentata violazione derivante da una decisione dell'Assemblea della Chiesa. Dato che alla parrocchia ricorrente non era stato fatto divieto di lasciare la Chiesa di Svezia, lo Stato non aveva in alcun modo omesso di ottemperare al suo obbligo di proteggere la libertà di religione di questa parrocchia (*Finska församlingen i Stockholm e Hautaniemi c. Svezia*, decisione della Commissione).

143. In altri Stati il modello costituzionale si fonda sul principio di laicità, che implica una separazione totale tra lo Stato e le comunità religiose. La Corte ha dichiarato che anche tale modello era compatibile con i valori sottesi alla Convenzione (*Leyla Şahin c. Turchia* [GC], § 108; *Dogru c. Francia*, § 72). In effetti, il principio di laicità - neutralità costituisce l'espressione di una regola di organizzazione dei rapporti tra lo Stato e i culti, che implica la sua imparzialità nei confronti di tutte le convinzioni religiose nel rispetto del pluralismo e della diversità (*Ebrahimian c. Francia*, § 67).

144. Infine, lo Stato il cui modello costituzionale lo permetta può concludere un *accordo di cooperazione* con una determinata Chiesa (o con più Chiese) che preveda uno status specifico (fiscale o di altra natura) in favore di quest'ultima o di queste ultime, nella misura in cui tale

trattamento privilegiato si basi su una giustificazione oggettiva e ragionevole e sia possibile concludere accordi simili con altre Chiese qualora queste lo desiderino (*Alujer Fernández e Caballero García c. Spagna* (dec.); *Savez crkava «Riječ života» e altri c. Croazia*, § 85). Lo Stato può anche assoggettare una organizzazione religiosa a un regime particolare, diverso dagli altri, esonerandola dall'obbligo di registrazione o di dichiarazione e riconoscendole la personalità giuridica *ex lege* (*Santo Sinodo della Chiesa ortodossa bulgara (metropolita Innocenzo) e altri c. Bulgaria*). In effetti, uno Stato può avere dei motivi legittimi per limitare il riconoscimento del beneficio di un regime specifico ad alcuni culti; esso può anche operare delle distinzioni giustificate tra diverse categorie di comunità religiose o proporre altre forme di cooperazione (*Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 175). Tuttavia, se lo Stato crea un quadro giuridico per accordare alle comunità religiose una personalità giuridica che implichi uno status speciale e dei privilegi speciali nel diritto interno, allora tutti i gruppi religiosi che lo desiderino devono avere la possibilità di richiedere tale status; la decisione presa dalle autorità deve basarsi su criteri equi applicati in modo non discriminatorio (*Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri c. Austria; Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 183). La libertà di religione non implica in alcun modo che ai gruppi religiosi o ai fedeli di una religione debba essere accordato un determinato status giuridico diverso da quello degli altri gruppi religiosi già esistenti; tuttavia, se è stato creato, un simile status deve essere attribuito in modo non discriminatorio (*Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı c. Turchia*, § 45).

145. Lo Stato può anche *delegare a una o più organizzazioni religiose compiti e funzioni di interesse pubblico*, dal momento che rientra nel margine di apprezzamento degli Stati delegare tali compiti e funzioni, come pure la modalità del loro finanziamento (*Bruno c. Svezia* (dec.); *Lundberg c. Svezia* (dec.)).

146. Infine occorre rammentare che, in un ambito così delicato come la determinazione dei rapporti tra le comunità religiose e lo Stato, quest'ultimo gode in linea di principio di un ampio margine di apprezzamento (*Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia* [GC], § 84). Tuttavia, tale margine non è infinito e la Corte può a volte dichiarare che lo Stato convenuto lo ha oltrepassato per quanto riguarda la scelta delle forme di cooperazione con le varie confessioni (*Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 132).

2. Il riconoscimento, la registrazione e lo scioglimento delle organizzazioni religiose

147. Il modo in cui la legislazione nazionale sancisce e tutela la libertà di associazione, compresa quella delle organizzazioni religiose, e la sua applicazione pratica da parte delle autorità nazionali, sono indicativi del livello di democrazia nel paese interessato. In effetti, è naturale, quando una società civile funziona correttamente, che i cittadini partecipino in larga misura al processo democratico per mezzo di associazioni all'interno delle quali possono riunirsi con altri per perseguire insieme scopi comuni. Il potere dello Stato di proteggere le proprie istituzioni e i singoli cittadini da eventuali abusi e pericoli deve essere esercitato con parsimonia, in quanto le eccezioni alla regola della libertà di associazione richiedono una interpretazione stretta, e solo dei motivi convincenti e imperiosi possono giustificare delle restrizioni a tale libertà (*Arcidiocesi ortodossa di Ohrid (Arcidiocesi greco-ortodossa di Ohrid del patriarcato di Peć) c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*, §§ 94-96)

148. Una delle forme più radicali di ostacolo dell'esercizio della libertà di religione sotto il suo aspetto collettivo è lo *scioglimento* di una organizzazione religiosa già esistente. Per essere riconosciuta come «necessaria in una società democratica», una misura così severa deve essere eccezionale e giustificata da motivi molto gravi e seri (*Centro biblico della repubblica di Ciuvascia c. Russia*, § 54).

149. Così la Corte ha ravvisato una violazione dell'articolo 9, interpretato alla luce dell'articolo 11

della Convenzione, in conseguenza:

- dello scioglimento di una sezione locale dei Testimoni di Geova e del divieto di svolgimento delle sue attività pronunciato dai giudici russi su richiesta del procuratore. Dopo aver esaminato tutti i motivi tenuti in considerazione dai tribunali interni (presunte pressioni esercitate sulle famiglie degli adepti allo scopo di distruggerle, presunte violazioni della vita privata degli adepti e del loro diritto di scegliere la propria occupazione; presunte violazioni dei diritti genitoriali dei genitori che non appartenevano ai Testimoni di Geova, accuse di «lavaggio del cervello» e di «controllo delle coscienze»; dedotta istigazione al suicidio o al rifiuto di cure mediche e soprattutto il divieto di trasfusione di sangue; presunte prassi di attirare nell'organizzazione i minori con raggiri; istigazione a non assolvere il servizio militare, a non onorare i simboli dello Stato e a non partecipare alle celebrazioni nazionali), la Corte ha concluso che tutte queste denunce non erano suffragate da prove concrete o riguardavano manifestazioni del tutto normali della libertà di religione, liberamente scelte dagli adepti nel quadro della loro autonomia personale, protette dall'articolo 9, e, al massimo, molto simili a quelle praticate dalle grandi religioni «tradizionali» del mondo (digiuno, ascetismo, precetti vincolanti nella vita privata, ecc.). Lo scioglimento dell'organizzazione era dunque manifestamente sproporzionato agli scopi legittimi perseguiti, tanto più che la legge applicata nel caso di specie era estremamente rigida e non permetteva di sanzionare eventuali abusi commessi da una comunità religiosa con sanzioni meno severe dello scioglimento (*I Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia*);
- dello scioglimento, da parte dei giudici russi, di un centro biblico protestante (pentecostale), perché questo gestiva una scuola domenicale per bambini e un collegio biblico per adulti (quest'ultimo rilasciava dei certificati o dei «diplomi» alla fine degli studi) che non avevano lo status di persone giuridiche. I motivi dello scioglimento erano, in primo luogo, il fatto di creare e di gestire il collegio biblico senza ottenere una autorizzazione e, in secondo luogo, il fatto che i due enti religiosi non soddisfacevano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. La Corte ha rilevato che le autorità non avevano inviato all'organizzazione ricorrente alcun preavviso, fatto che le avrebbe consentito di conformarsi ai requisiti legislativi o normativi. Peraltro, l'organizzazione ricorrente non poteva ragionevolmente prevedere le conseguenze dei suoi atti a causa della giurisprudenza divergente dei tribunali russi, visto che alcune sentenze dichiarano che un centro studi quale quello della scuola domenicale in causa non necessitava di una autorizzazione speciale (*Centro biblico della repubblica di Ciuvascia c. Russia*).

150. Esistono anche altre forme di ingerenza che possono essere classificate nella stessa categoria dello scioglimento. In effetti, le comunità religiose esistono tradizionalmente e universalmente sotto forma di strutture organizzate. Pertanto, interpretando l'articolo 9 alla luce dell'articolo 11 della Convenzione, la Corte ha ritenuto che la possibilità di creare una persona giuridica riconosciuta dallo Stato al fine di assicurare la capacità di agire collettiva nell'ambito religioso fosse uno degli aspetti più importanti della libertà di religione, senza il quale questa libertà sarebbe priva di qualsiasi senso. Di conseguenza, il rifiuto di riconoscere la *personalità giuridica* di una comunità religiosa o, invece, di accordarla costituisce una ingerenza nell'esercizio dei diritti a titolo dell'articolo 9, nella loro dimensione esteriore e collettiva, nei confronti della comunità stessa ma anche dei suoi membri (*Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, § 105; *Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri c. Austria*, § 62). In effetti, dal punto di vista dell'articolo 11, la Corte ha ritenuto che la possibilità per i cittadini di formare una persona giuridica al fine di agire collettivamente in un ambito di interesse comune costituiva uno degli aspetti più

importanti del diritto alla libertà di associazione, in assenza del quale questo diritto sarebbe privo di qualsiasi significato. Il rifiuto delle autorità interne di conferire la personalità giuridica ad un'associazione di persone – compresa quella religiosa – costituisce una ingerenza nell'esercizio del diritto alla libertà di associazione da parte degli interessati. Al riguardo, il rifiuto delle autorità di registrare un gruppo ha una incidenza diretta sia sul gruppo stesso che sui suoi presidenti, fondatori o singoli membri (*Kimlya e altri c. Russia*, § 84). Gli stessi principi si applicano integralmente dal punto di vista dell'articolo 9 (*Genov c. Bulgaria*, § 35).

151. Inoltre, quando un gruppo di fedeli lamenta il rifiuto delle autorità nazionali di registrare la loro organizzazione religiosa, qualsiasi membro dell'organizzazione può sostenere di essere «vittima» di una violazione ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione; non vi è dunque alcun motivo per riservare questo status soltanto a coloro che hanno depositato la domanda di registrazione (*Metodiev e altri c. Bulgaria*, § 24).

152. Una semplice tolleranza, da parte delle autorità nazionali, delle attività di un'organizzazione religiosa non riconosciuta non costituisce una alternativa al riconoscimento formale laddove soltanto quest'ultimo può conferire diritti agli interessati (*Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, § 129; *İzzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 127). Anche se la legge autorizza espressamente il funzionamento di gruppi religiosi non registrati, ciò non è sufficiente quando il diritto interno riserva alle sole organizzazioni registrate e dotate di personalità giuridica tutta una serie di diritti essenziali per il compimento di una missione religiosa (*Sviato-Mykhailivska Parafiya c. Ucraina*, § 122). Fra questi diritti, vi è soprattutto il diritto di possedere o affittare beni, il diritto di tenere conti bancari, il diritto di assumere personale e assicurare la tutela giurisdizionale della comunità, dei suoi membri e dei suoi beni, il diritto di istituire luoghi di culto, il diritto di organizzare servizi religiosi in luoghi aperti al pubblico, il diritto di produrre, di acquistare e di divulgare opere religiose, il diritto di creare istituti di istruzione, e il diritto di mantenere contatti tramite scambi o conferenze internazionali (*Kimlya e altri c. Russia*, §§ 85-86; *Genov c. Bulgaria*, § 37). Peraltro, una delle modalità di esercizio dei diritti in questione nella loro dimensione esteriore e collettiva è la capacità di stare in giudizio al fine di assicurare la protezione della comunità, dei suoi membri e dei suoi beni, di modo che l'articolo 9 deve essere letto non soltanto alla luce dell'articolo 11, ma anche alla luce dell'articolo 6 § 1 della Convenzione relativo al diritto a un processo equo e all'accesso a un tribunale (*Sviato-Mykhailivska Parafiya c. Ucraina*, § 152; *Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri c. Austria*, § 63).

153. Quanto detto nel paragrafo precedente è particolarmente vero nei casi in cui il diritto interno non permette ad un'associazione religiosa di acquisire la personalità giuridica facendosi registrare o riconoscere come una organizzazione non culturale secondo il regime generale delle associazioni (*Genov c. Bulgaria*, § 37; *Metodiev e altri c. Bulgaria*, § 36). Peraltro, non è nemmeno decisivo né risolutivo del problema il fatto che la comunità in questione possa in parte compensare la mancanza di personalità giuridica creando delle associazioni o delle fondazioni ausiliarie (*Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri c. Austria*, § 67; *İzzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 130).

154. Nel quadro del riconoscimento o della registrazione delle comunità religiose, gli Stati dispongono del potere di controllare se un movimento o un'associazione persegua, a scopi presumibilmente religiosi, delle attività pericolose per la popolazione o per la sicurezza pubblica. Poiché non si può escludere che il programma di una organizzazione religiosa nasconda obiettivi e intenzioni diversi da quelli che essa manifesta pubblicamente, si può, per esserne certi, confrontare il contenuto di questo programma con gli atti e le prese di posizione dei suoi membri (*Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, §§ 105 e 125). Lo Stato può anche esigere che lo statuto di una associazione culturale definisca chiaramente il credo e i riti del culto, allo scopo di permettere al pubblico di distinguere i diversi culti e di evitare il confronto tra le comunità religiose (*Metodiev e altri c. Bulgaria*, §§ 40 e 45). Pertanto, il rifiuto di registrare una organizzazione

religiosa per non aver fornito alle autorità l'esposizione dei precetti fondamentali della religione in causa può essere giustificato dalla necessità di stabilire se questa organizzazione presenti un qualche pericolo per la società democratica e gli interessi fondamentali riconosciuti dal secondo paragrafo dell'articolo 9 (*Cârmuirea Spirituală a Musulmanilor din Republica Moldova c. Moldavia* (dec.); *Chiesa di Scientology di Mosca c. Russia*, § 93; *Lajda e altri c. Repubblica ceca* (dec.)). Tuttavia, anche se gli Stati dispongono certamente di un diritto di controllo sulla conformità dello scopo e delle attività di un'associazione religiosa con le norme fissate dalla legislazione, essi devono avvalersene in maniera compatibile con i loro obblighi a titolo della Convenzione e fatto salvo il controllo degli organi di quest'ultima (*I Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia*, § 100; *Arcidiocesi ortodossa di Ohrid (Arcidiocesi greco-ortodossa di Ohrid del patriarcato di Peć) c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 94).

155. Il tempo di attesa impiegato dalle autorità per esaminare una domanda di riconoscimento o di registrazione e procedere a tale controllo deve essere ragionevolmente breve (*Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri c. Austria*, § 79). Analogamente, quando nell'ordinamento giuridico di un dato Stato esistono organizzazioni religiose particolarmente privilegiate rispetto ad altre (ad esempio quelle che hanno lo status di persone giuridiche di diritto pubblico), lo Stato può eccezionalmente imporre un termine più o meno lungo di attesa e di verifica, soprattutto quando si tratta di gruppi religiosi nuovi e sconosciuti. Al contrario, tale termine non sembra giustificato allorquando si tratti di comunità aventi una lunga storia sul piano internazionale e già conosciute a livello nazionale (*Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri c. Austria*, §§ 97-98).

156. Lo Stato può anche legittimamente imporre alcune condizioni per quanto riguarda il nome di una organizzazione religiosa, in particolare l'esigenza che sia palesemente diverso dai nomi di organizzazioni già esistenti. In effetti, dei nomi identici o troppo simili possono creare confusione e malintesi tra i fedeli e il grande pubblico, facendo in tal modo sorgere un rischio di pregiudizio reale per i diritti e gli interessi altrui (*Arcidiocesi ortodossa di Ohrid (Arcidiocesi greco-ortodossa di Ohrid del patriarcato di Peć) c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 111; *Comunità Bektashi e altri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia**, § 71). Quindi il fatto di esigere che una persona giuridica appena creata adotti un nome che non induca il pubblico in errore e che permetta di distinguerla da altre organizzazioni simili può, in linea di principio, essere considerato una restrizione giustificata del diritto di una organizzazione religiosa di scegliere liberamente il proprio nome (*Genov c. Bulgaria*, § 43).

157. Perciò, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 9 della Convenzione (considerato isolatamente e/o in combinato disposto con l'articolo 14) nei seguenti casi:

- il rifiuto delle autorità moldave di accordare il riconoscimento giuridico alla Chiesa metropolitana di Bessarabia, una Chiesa ortodossa autonoma sottoposta all'autorità del Patriarcato di Bucarest (Chiesa ortodossa rumena), in quanto tale riconoscimento lederebbe gli interessi della Chiesa metropolitana di Moldavia, sottoposta al Patriarcato di Mosca (Chiesa ortodossa russa), già riconosciuta dal Governo. Non essendo stata riconosciuta dalla legge, la Chiesa ricorrente non poteva esercitare la sua attività; i suoi preti non potevano officiare; i suoi membri non potevano riunirsi per praticare la loro religione; per di più, priva di personalità giuridica, non poteva beneficiare della tutela giurisdizionale del suo patrimonio e difendersi dagli atti intimidatori. Rifiutando il riconoscimento soprattutto perché la Chiesa ricorrente era soltanto un «gruppo scismatico» rispetto all'altra Chiesa ortodossa, il Governo moldavo era venuto meno al suo dovere di neutralità e di imparzialità. Per il resto, gli argomenti del Governo che accusavano la ricorrente di mettere a repentaglio l'integrità territoriale del paese e la pace sociale erano privi di fondamento (*Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*);

- nello stesso contesto della causa precedente: il rifiuto dell'autorità locale di rilasciare ai ricorrenti una attestazione richiesta per la registrazione della Chiesa metropolitana di Bessarabia, in quanto la Chiesa metropolitana di Moldavia era già registrata e funzionava nella località in questione; la Corte ha ritenuto che l'ingerenza in questione non fosse «prevista dalla legge» (*Fusu Arcadie e altri c. Repubblica di Moldavia*);
- il rifiuto dell'autorità amministrativa competente di registrare la Chiesa ricorrente nonostante l'esistenza di una sentenza che le ingiungeva di farlo; nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'ingerenza in causa non fosse «prevista dalla legge» (*Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova e altri c. Moldavia*);
- il rifiuto delle autorità bulgare di registrare una nuova associazione di culto denominata «Comunità musulmana Ahmadiyya» con questo stesso nome, in quanto il suo statuto non conteneva una indicazione sufficientemente precisa e completa dei credo e dei riti del culto ahmadi, il che non permetteva di distinguerlo dal culto musulmano già riconosciuto. Nella fattispecie, la legge bulgara non conteneva disposizioni specifiche che indicassero quanto dettagliata dovesse essere la suddetta descrizione dei credo e dei riti, e quali informazioni specifiche dovesse contenere l'esposizione della domanda di registrazione, il che poteva portare in pratica a negare la registrazione di qualsiasi nuova associazione di culto avente la stessa dottrina di un culto già esistente (*Metodiev e altri c. Bulgaria*);
- un periodo di venti anni trascorso tra la domanda di riconoscimento giuridico depositata dalla comunità dei Testimoni di Geova alle autorità austriache e la decisione di queste ultime di accordarle infine lo status di organizzazione religiosa «registrata». La Corte ha anche concluso per la esistenza di una discriminazione contraria all'articolo 14 conseguente al rifiuto di accordare alla comunità ricorrente lo status di «società religiosa riconosciuta» che presuppone la personalità giuridica di diritto pubblico e tutta una serie di privilegi nel diritto interno, e ciò perché non aveva operato come organizzazione «registrata» sul territorio austriaco per un periodo di almeno dieci anni. Il governo convenuto non aveva provato l'esistenza di una giustificazione oggettiva e ragionevole di tale disparità di trattamento, tanto più che un'altra comunità religiosa che si trovava in una situazione simile a quella dei Testimoni di Geova era sfuggita all'applicazione del termine di dieci anni (*Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri c. Austria*);
- il rifiuto delle autorità russe di registrare due sezioni locali della Chiesa di Scientology come «organizzazioni religiose», il che avrebbe automaticamente attribuito ad esse lo status di persone giuridiche, in quanto tali sezioni non avevano operato sul territorio in questione come «gruppi religiosi» (privi di personalità giuridica) da almeno quindici anni. Ricontrando una violazione dell'articolo 9, interpretato alla luce dell'articolo 11, la Corte ha rilevato che il governo convenuto non aveva addotto alcun bisogno sociale imperioso a sostegno della restrizione contestata né alcuna ragione pertinente e sufficiente tale da giustificare un tempo di attesa così lungo; in particolare, non era mai stato sostenuto che i ricorrenti – in quanto individui o in quanto gruppo – si fossero dedicati o intendessero dedicarsi ad una qualsiasi attività illecita o perseguissero degli scopi diversi dal culto, dall'insegnamento, dalle pratiche e dalle celebrazioni dei riti. I motivi per rifiutare la registrazione erano puramente formali, e non legati al funzionamento dei gruppi interessati, e la sola «infrazione» di cui i ricorrenti erano stati riconosciuti colpevoli era la loro intenzione di chiedere la registrazione di un'associazione che era di «natura religiosa» e che non esisteva nella

regione da almeno quindici anni (*Kimlya e altri c. Russia*). In un'altra causa molto simile, uno dei motivi del rigetto della domanda di registrazione era il fatto che il consiglio comunale locale non era competente a rilasciare tale attestato. A differenza della causa *Kimlya e altri c. Russia*, la Corte ha concluso che l'ingerenza non era «prevista dalla legge» e che pertanto non era necessario esaminare la questione della sua proporzionalità (*Chiesa di Scientology di San Pietroburgo e altri c. Russia*);

- il rifiuto arbitrario e discriminatorio del governo croato di concludere con le ricorrenti, parecchie Chiese di tradizione riformata, un accordo di cooperazione negli ambiti di interesse comune che consentirebbe loro di impartire dei corsi di religione nelle scuole pubbliche e che assicurerebbe il riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni celebrati dai suoi ministri del culto. Nella fattispecie, il governo aveva motivato il suo rifiuto con il fatto che le ricorrenti non avevano soddisfatto i «criteri cumulativi storici e numerici» fissati da una direttiva governativa per poter concludere questo tipo di accordi. Eppure, parecchie altre comunità erano riuscite a sottrarsi all'applicazione del criterio numerico; quanto al criterio storico («comunità religiose storiche della cerchia culturale europea»), il governo non aveva spiegato i motivi per cui le ricorrenti, di tradizione protestante riformata, non lo soddisfacevano. La Corte ha di conseguenza concluso che vi è stata violazione dell'articolo 14 della Convenzione (*Savez crkava «Riječ života» e altri c. Croazia*).

158. La Corte ha anche constatato:

- una violazione dell'articolo 11 interpretato alla luce dell'articolo 9 nel caso di un'associazione che riuniva i cristiani ortodossi macedoni in unione canonica con la Chiesa ortodossa serba, a differenza della Chiesa ortodossa di Macedonia che, da parte sua, si era proclamata autocefala. L'associazione ricorrente depositò due domande di registrazione con due nomi leggermente differenti, precisando che era posta sotto la giurisdizione canonica della Chiesa serba. Le due domande di registrazione furono respinte, essenzialmente per motivi formali. Le autorità indicarono anche altri due motivi, ossia il fatto che l'associazione ricorrente fosse stata fondata da una Chiesa o da uno Stato stranieri, nonché il carattere problematico delle denominazioni proposte, giudicate troppo vicine alla denominazione della Chiesa di Macedonia che era la sola ad avere il «diritto storico, religioso, morale e materiale» di utilizzare il nome di «Arcidiocesi di Ohrid». Per la Corte, i numerosi vizi di forma invocati per negare la registrazione della ricorrente non erano né pertinenti né sufficienti. Lo stesso poteva dirsi della sua «origine straniera», in quanto i suoi fondatori erano dei cittadini dello Stato convenuto e la legislazione pertinente non vietava la registrazione di organizzazioni religiose subordinate a un centro spirituale situato all'estero. La denominazione della ricorrente era di per sé sufficientemente specifica per distinguerla dalle altre Chiese. L'ingerenza denunciata era pertanto sproporzionata (*Arcidiocesi ortodossa di Ohrid (Arcidiocesi greco-ortodossa di Ohrid del patriarcato di Peć) c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*);
- una violazione dell'articolo 9 interpretato alla luce dell'articolo 11 a causa del rifiuto delle autorità bulgare di registrare una nuova associazione di adepti del movimento *Hare Krishna*, in quanto, per i suoi credo e i suoi riti, tale associazione non si distingueva da un'altra già registrata; lo statuto e gli scopi dichiarati erano identici; i nomi erano troppo simili; la legge vietava la registrazione di due culti con sede nella stessa città; infine la nuova associazione poteva sicuramente essere riconosciuta come ramo della «organizzazione madre» (l'associazione già registrata), ma soltanto

su iniziativa ed esplicita richiesta di quest'ultima. La Corte ha constatato che la pretesa similitudine dei nomi, alla fine, non era stata considerata come il motivo principale del rifiuto, e che i restanti motivi non erano sufficienti per poter riconoscere l'ingerenza denunciata come «necessaria in una società democratica» (*Genov c. Bulgaria*).

159. Invece la Corte ha dichiarato manifestamente infondati i motivi presentati da due gruppi di adepti della Chiesa dell'Unificazione di Sun Myung Moon, rispettivamente nella Repubblica ceca e in Bulgaria. Pertanto:

- nella prima causa esaminata dalla Corte sotto il profilo dell'articolo 11 interpretato alla luce dell'articolo 9, i ricorrenti lamentavano il rifiuto delle autorità ceche di registrare la loro organizzazione in quanto chiesa dotata di personalità giuridica, e ciò per due ragioni: il rifiuto dei ricorrenti di sottoporre alle autorità un documento fondamentale che spiegasse la loro dottrina, e la violazione, da parte loro, del regime generale della raccolta di firme delle «persone che abbracciano la dottrina della Chiesa». Dopo aver eseguito delle verifiche supplementari, le autorità avevano respinto gran parte delle firme raccolte in quanto i firmatari erano semplici simpatizzanti e non dei credenti aventi un legame dogmatico con la Chiesa; la Corte ha accolto questa interpretazione della legge come ragionevole e non arbitraria. Ora, il numero di firme che restavano non raggiungeva la cifra di 10.000 richiesta dalla legge per potere registrare una Chiesa. Pur ammettendo che questa cifra potesse sulle prime sembrare sproporzionata, la Corte ha rilevato che la nuova legge l'aveva nel frattempo abbassata a 300 e che nulla impediva ai ricorrenti di presentare un'altra domanda di registrazione della loro Chiesa (*Lajda e altri c. Repubblica ceca* (dec.));
- nella seconda causa, che la Corte ha esaminato sotto il profilo dell'articolo 9, i ricorrenti lamentavano il presunto rifiuto implicito del governo bulgaro di registrare la loro organizzazione. La Corte ha rilevato che ai ricorrenti non era stato opposto alcun rifiuto formale di iscrizione; questi ultimi avevano ricevuto una lettera del Governo che li invitava a completare e a precisare i documenti presentati, ma avevano deciso di non seguire queste indicazioni. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Corte ha considerato che l'atteggiamento del Governo non sembrava dilatorio né rifletteva un rigetto implicito (*Boychev e altri c. Bulgaria*).

160. Per quanto riguarda i casi di rifiuto di registrare una organizzazione religiosa già riconosciuta dallo Stato – fatto che le fa perdere la personalità giuridica o la relega a uno status giuridico inferiore –, la Corte preferisce esaminare questo tipo di cause dal punto di vista dell'articolo 11 della Convenzione (libertà di associazione), esaminato alla luce dell'articolo 9. La Corte ha perciò constatato una violazione dell'articolo 11 nelle seguenti situazioni:

- il rifiuto delle autorità russe di rinnovare la registrazione della sezione locale dell'Esercito della Salvezza, facendole così perdere la sua personalità giuridica, per dei motivi che la Corte ha giudicato privi di fondamento giuridico nel diritto interno e arbitrari e irragionevoli («l'origine straniera» della ricorrente; la presunta insufficienza dei dati sulla sua affiliazione religiosa, la sua natura presumibilmente «paramilitare»; la sua presunta volontà di violare le leggi russe, ecc.) (*Sezione di Mosca dell'Esercito della Salvezza c. Russia*, §§ 74-75);
- il rifiuto delle autorità russe di registrare la sezione locale della Chiesa di Scientology, rigettando almeno undici domande di registrazione per motivi incoerenti tra loro e arbitrari (carattere presumibilmente incompleto del fascicolo senza indicare quali fossero i documenti mancanti; richiesta di presentare degli originali in luogo delle

copie quando il diritto applicabile non lo richiedeva, ecc.) (*Chiesa di Scientology di Mosca c. Russia*). In un'altra causa simile, la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 11 per il rifiuto di registrare una sezione locale dei Testimoni di Geova (*I Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia*);

- il rifiuto delle autorità macedoni, dopo l'entrata in vigore di una nuova legge, di confermare lo status di organizzazione religiosa di una comunità bektashi (una confraternita sufi) di cui la stessa godeva già da 15 anni, per un motivo puramente formale, e il successivo rigetto di una nuova domanda di registrazione in quanto il suo nome e le sue fonti dottrinali erano identiche a quelle di un'altra organizzazione religiosa già registrata, il che avrebbe potuto generare confusione tra i fedeli (*Comunità Bektashi e altri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia**);
- una modifica legislativa con la quale una parte delle organizzazioni religiose precedentemente riconosciute in Ungheria come «Chiese» sono state, loro malgrado, relegate allo status di «associazioni», nettamente inferiore e più sfavorevole per quanto riguarda i diritti e i privilegi (*Magyar Keresztény Mennonita Egyház e altri c. Ungheria*).

161. L'articolo 9 § 1 della Convenzione non arriva al punto di imporre agli Stati contraenti l'obbligo di riconoscere ai *matrimoni religiosi* lo stesso status e le stesse conseguenze giuridiche del matrimonio civile (*X. c. Germania*, decisione della Commissione del 18 dicembre 1974; *Khan c. Regno Unito*, decisione della Commissione; *Spetz e altri c. Svezia* decisione della Commissione; *Serif c. Grecia*, § 50; *Şerife Yiğit c. Turchia* [GC], § 102). Peraltro, l'articolo 9 non disciplina le modalità del matrimonio religioso, nel senso che queste rimangono interamente nella sfera delle competenze di ciascuna comunità religiosa. In particolare, spetta ad ogni comunità religiosa decidere se e in quale misura essa consenta le unioni tra persone dello stesso sesso (*Parry c. Regno Unito* (dec.)). Allo stesso modo, non è contrario all'articolo 9 che lo Stato imponga le *pubblicazioni di matrimonio* secondo la legge civile e rifiuti di riconoscere la validità di una pubblicazione religiosa nell'ambito di una controversia di lavoro (*Von Pelsler c. Italia*, decisione della Commissione).

162. La Commissione ha respinto la doglianza di un cittadino belga che lamentava il fatto che il regime belga del cumulo dei redditi dei coniugi, ai fini dell'applicazione della legge fiscale, sfavoriva le coppie sposate; ora, a suo parere, quelle la cui religione considera il matrimonio un sacramento, non avevano la possibilità di sottrarsi tramite l'unione libera alle conseguenze fiscali sfavorevoli del matrimonio. La Commissione non ha constatato alcuna violazione della libertà di religione del ricorrente; in effetti, ha ritenuto che fosse artificioso equiparare la situazione di una coppia sposata a quella di una famiglia di fatto, limitandosi, come faceva il ricorrente, al solo ambito delle imposte sui redditi con la conseguenza di perdere di vista gli altri diritti ed obblighi dei coniugi, sia sul piano professionale che su quello morale (*Hubaux c. Belgio*, decisione della Commissione).

163. Lo Stato non è obbligato a riconoscere, nel sistema giuridico dello Stato le decisioni dei *tribunali ecclesiastici* (*Serif c. Grecia*, § 50).

164. Inoltre, il diritto di manifestare la religione con «l'insegnamento» non arriva al punto di obbligare lo Stato ad assicurare o ad autorizzare dei *corsi di religione nelle scuole pubbliche* (*Savez crkava «Riječ života» e altri c. Croazia*, § 57). Tuttavia, se lo Stato decide di accordare ad alcune comunità religiose questo tipo di privilegi, questi rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, di modo che è applicabile il divieto di discriminazione sancito dall'articolo 14 della Convenzione (*ibidem*, § 58).

165. Peraltro, se, in virtù del diritto interno, i ministri di certi culti sono abilitati a celebrare dei matrimoni con effetti giuridici nel diritto civile, o a sentenziare su alcune controversie di diritto civile (ad esempio in materia familiare o successoria), lo Stato ha un interesse legittimo ad adottare delle misure speciali al fine di proteggere dal dolo e dai raggiri tutti coloro i cui rapporti potrebbero

essere viziati dagli atti di questi ministri del culto (*Serif c. Grecia*, § 50).

3. Uso di termini dispregiativi da parte dello Stato nei confronti di una comunità religiosa

166. L'uso, nei documenti ufficiali, di termini dispregiativi nei confronti di una comunità religiosa, può costituire una ingerenza nei diritti a titolo dell'articolo 9 dal momento che ciò può avere conseguenze negative per l'esercizio della libertà di religione (*Leela Förderkreis e.V. e altri c. Germania*, § 84).

167. La Commissione ha dichiarato irricevibili dei ricorsi riguardanti le seguenti situazioni:

- il rigetto, da parte del giudice interno competente, dell'istanza dell'associazione ricorrente con la quale si chiedeva di vietare al governo federale tedesco di menzionarla in una pubblicazione governativa intitolata «Le sedicenti sette di giovani e di psicogruppi nella Repubblica federale di Germania». La Commissione ha osservato che il diritto della ricorrente di manifestare la sua religione non era stato violato in alcun modo, in quanto la pubblicazione contestata non aveva avuto alcuna ripercussione diretta sull'esercizio di questo diritto. Questa pubblicazione era stata fatta unicamente allo scopo di informare il grande pubblico, tanto più che, secondo i giudici interni, era necessario che le persone fossero messe in guardia su alcune attività della ricorrente – ad esempio, il fatto di raccomandare la sostituzione delle cure mediche con la fede religiosa – (*Universelles Leben e.V. c. Germania*, decisione della Commissione);
- un articolo pubblicato dal Ministero dell'Educazione della Baviera su una rivista scolastica allo scopo di avvertire gli alunni dei pericoli della scientologia, e il rifiuto dei tribunali di pronunciare una ingiunzione provvisoria contro la distribuzione di questo articolo. Secondo la Commissione, l'articolo in questione riguardava la scientologia in generale, in quanto movimento operante su scala mondiale, e non solo alcuni adepti di questo movimento, quali i ricorrenti. Dal momento che questi ultimi denunciavano l'atteggiamento negativo dei loro vicini e della stampa locale nei loro confronti, non vi erano elementi per dimostrare un nesso di causalità tra l'articolo in questione e questi comportamenti; comunque sia, gli effetti dell'articolo erano troppo indiretti e lontani per avere incidenza sui loro diritti a titolo dell'articolo 9; questa doglianza era pertanto incompatibile *ratione personae* con la Convenzione (*Keller c. Germania*, decisione della Commissione).

168. La Corte, da parte sua, ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 9 in una causa in cui le ricorrenti, associazioni dedite all'insegnamento di Bhagwan Shree Rajneesh (Osho), lamentavano l'uso reiterato, in alcune comunicazioni ufficiali del governo federale tedesco e dei suoi membri, dei termini «setta», «setta di giovani», «psico-setta», «pseudo-religione», «movimento religioso distruttivo», «movimento che manipola i suoi membri» ecc., per designarla. La Corte costituzionale federale tedesca aveva deciso che il Governo aveva il diritto di utilizzare la maggior parte dei termini in causa; invece l'uso dei vocaboli «pseudo-religione» e «movimento religioso distruttivo», come pure l'affermazione di manipolazione, erano contrari alla Costituzione. Partendo dalla presunzione che vi era stata ingerenza nell'esercizio dei diritti a titolo dell'articolo 9, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che tale ingerenza perseguiva degli scopi legittimi (la sicurezza pubblica, la tutela dell'ordine e dei diritti e libertà altrui) ed era proporzionata a questi scopi. In effetti, nell'esercizio del loro obbligo di informare il pubblico su questioni di importanza generale, le autorità federali desideravano soltanto attirare l'attenzione dei cittadini su un fenomeno che consideravano allarmante, ossia la comparsa di un gran numero di nuovi movimenti religiosi e la loro attrattiva per i giovani. L'unico scopo perseguito dalle autorità era quello di dare alle persone la possibilità, eventualmente, di agire con piena cognizione di causa e di

non ritrovarsi in difficoltà soltanto per ignoranza. Del resto il comportamento del Governo non aveva in alcun modo impedito alle ricorrenti di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'articolo 9 della Convenzione; per di più, le autorità tedesche avevano alla fine cessato di utilizzare i termini contestati in seguito alle raccomandazioni formulate in un rapporto di esperti (*Leela Förderkreis e.V. e altri c. Germania*).

169. Invece, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 9 nel caso di una donna che praticava la meditazione all'interno del movimento religioso di Osho, ricoverata in un ospedale psichiatrico, alla quale era stata diagnosticata una psicosi acuta e tenuta in ospedale per 52 giorni, durante i quali i medici tentavano di «correggere» le sue convinzioni parlandone in termini dispregiativi e incitandola ad «adottare un atteggiamento critico» verso la meditazione e il movimento di Osho. La Corte ha espressamente contrapposto questa causa alla causa *Leela Förderkreis e.V. e altri c. Germania*, sopra citata, insistendo sullo stato di particolare dipendenza, vulnerabilità e impotenza della ricorrente quando la stessa si trovava davanti ai medici dai quali dipendevano sia la sua diagnosi che il suo internamento in ospedale. La Corte ha constatato che vi era stata una ingerenza nella libertà religiosa dell'interessata, e che tale ingerenza non era «prevista dalla legge» (*Mockutė c. Lituania*, §§ 107-131).

170. La Corte ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato da un gruppo di Testimoni di Geova che lamentavano che il governo francese aveva violato il loro diritto alla libertà di religione riconoscendo la qualità di ente di pubblica utilità ad un'associazione detta «Unione nazionale delle associazioni per la difesa delle famiglie e dell'individuo» (UNADFI), che aveva come obiettivo quello di «lottare contro le violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» commesse da alcune «sette distruttive», associazione che i ricorrenti accusavano di essere apertamente ostile alla loro comunità religiosa. La Corte ha ritenuto che lo Stato non potesse essere considerato responsabile di tutte le azioni svolte dalle associazioni alle quali, visto il loro status, aveva riconosciuto la qualità di ente di pubblica utilità. Il riconoscimento di tale qualità non operava, in alcun modo, un trasferimento di una parte dei pubblici poteri, i soli a poter far sorgere la responsabilità dello Stato per quanto riguarda il rispetto della Convenzione. Se i ricorrenti ritenevano che alcuni comportamenti concreti dell'UNADFI avessero leso i loro diritti, le loro affermazioni avrebbero dovuto essere oggetto di ricorsi adeguati dinanzi ai giudici interni competenti. La Corte ha alla fine deciso che i ricorrenti non potevano considerarsi «vittime» della violazione dedotta, e che i loro motivi di ricorso esulavano dalla sua competenza *ratione personae* (*Gluchowski e altri c. Francia* (dec.)).

4. Misure di ordine finanziario e fiscale

171. A livello europeo non esiste uno standard comune in materia di finanziamento o di trattamento fiscale delle chiese o dei culti, essendo tali questioni strettamente legate alla storia e alle tradizioni di ciascun paese. Pertanto, in questo campo gli Stati dispongono di un margine di apprezzamento particolarmente ampio (*Alujer Fernández e Caballero Garcia c. Spagna* (dec.)).

172. Una organizzazione religiosa non può invocare l'articolo 9 della Convenzione per richiedere un regime fiscale particolare in nome della libertà di religione (*Associazione Sivananda di Yoga Vedanta c. Francia*, decisione della Commissione). Quindi la libertà di religione non implica affatto che alle Chiese o ai loro fedeli debba essere riconosciuto un regime fiscale diverso da quello degli altri contribuenti (*Alujer Fernández e Caballero Garcia c. Spagna* (dec.)). Inoltre, l'articolo 9 non può essere interpretato nel senso di riconoscere come un diritto il fatto che i locali destinati a un culto religioso siano esonerati dal pagamento delle imposte (*Iglesia Bautista «El Salvador» e Ortega Moratilla c. Spagna*, decisione della Commissione). Tuttavia, una misura di ordine economico, finanziario o fiscale adottata nei confronti di una organizzazione religiosa può talvolta costituire una ingerenza nell'esercizio dei diritti a titolo dell'articolo 9 della Convenzione, nella misura in cui è

dimostrato che essa crea un ostacolo reale e serio all'esercizio di questi diritti. In particolare, le questioni relative alla gestione degli edifici religiosi, comprese le spese affrontate in ragione del regime fiscale di questi edifici possono, in alcune circostanze, avere ripercussioni importanti sull'esercizio del diritto dei membri di gruppi religiosi a manifestare le proprie credenze religiose (*La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni c. Regno Unito*, § 30; *Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı c. Turchia*, § 41).

173. Così la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 9 nei seguenti casi:

- la tassazione delle offerte ricevute dall'Associazione dei Testimoni di Geova di Francia, comprensiva degli interessi di mora e delle maggiorazioni, assoggettando la ricorrente al regime fiscale di diritto comune delle associazioni ed escludendola dalle agevolazioni fiscali riservate a certe altre associazioni fra cui quelle di culto. La misura contestata, che si riferiva alla totalità delle offerte percepite dall'associazione ricorrente, mentre queste rappresentavano il 90% delle sue risorse, ha avuto come effetto quello di tagliare le risorse vitali dell'associazione, che non era più in grado di assicurare concretamente ai suoi fedeli il libero esercizio del loro culto. La Corte ha ritenuto che l'ingerenza in questione non soddisfacesse il requisito di legittimità a causa della formulazione troppo imprecisa dell'articolo del Codice Generale delle Imposte applicato al caso di specie (*Associazione I Testimoni di Geova c. Francia*; per un caso molto simile con lo stesso risultato, si veda anche *Chiesa Evangelica Missionaria e Salaûn c. Francia*);
- la tassazione delle offerte ricevute da due associazioni che avevano ad oggetto il culto dell'aumismo e l'edificazione dei templi in seno al monastero del Mandarom. Prima del risanamento fiscale, queste associazioni avevano deciso di sciogliersi e di trasferire tutti i loro beni ad una associazione il cui scopo era sensibilmente lo stesso, affinché quest'ultima potesse proseguire l'esercizio pubblico del culto in questione; l'amministrazione fiscale avviò quindi un'azione presso il tribunale competente e ottenne la revoca del trasferimento. La Corte ha riconosciuto che, per quanto riguarda la pratica e i luoghi di culto della religione in causa, la misura contestata costituiva una ingerenza nell'esercizio dei diritti tutelati dall'articolo 9 della Convenzione; essa ha concluso per l'esistenza di una violazione per gli stessi motivi esposti nella causa *Associazione I Testimoni di Geova*, (*Associazione di Culto del Tempio Piramide c. Francia*; *Associazione dei Cavalieri del Loto d'Oro c. Francia*).

174. La Corte ha invece dichiarato irricevibile un ricorso che era simile alle cause sopra citate con la sola eccezione che, sebbene l'associazione ricorrente funzionasse in parte con il sostegno delle offerte, la tassazione di queste ultime non aveva avuto l'effetto di tagliare le sue risorse vitali né di ostacolare la sua attività religiosa (*Sukyo Mahikari Francia c. Francia* (dec.), § 20).

175. La Corte ha constatato una violazione dell'articolo 14 della Convenzione (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 9 nei seguenti casi:

- il rifiuto di esentare la comunità dei Testimoni di Geova dal pagamento delle imposte di successione e di donazione, in quanto una esenzione di questo tipo era riservata nel diritto interno soltanto alle «società religiose riconosciute», e non alle organizzazioni religiose «registrate» come la ricorrente (*Jehovas Zeugen in Österreich c. Austria*);
- il rifiuto della Direzione degli affari religiosi turca di farsi carico delle spese di elettricità di un centro di culto alevita che ospitava un *cemevi* (luogo consacrato al culto degli aleviti) così come si faceva carico delle spese di elettricità di moschee, chiese e sinagoghe. Questo rifiuto si fondava sul mancato riconoscimento del *cemevi* come «luogo di culto» che, a sua volta, era motivato dal rifiuto delle autorità turche

di considerare l'alevismo come una religione a parte e non semplicemente una branca dell'islam. La Corte ha ritenuto che questa disparità di trattamento non avesse alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole (*Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı c. Turchia; İzzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC]).

176. La Corte ha invece concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 9 a causa del rifiuto delle autorità britanniche di concedere un'esenzione totale da alcune tasse a un tempio mormone (chiuso al pubblico e riservato soltanto ai mormoni che avevano ottenuto una raccomandazione speciale), pur accordandolo alle cappelle o alle case di preghiera dei Mormoni, le quali sono accessibili al pubblico. La Corte ha espresso dubbi circa la questione di stabilire se la controversia rientrasse nell'ambito di competenza dell'articolo 9. Tuttavia, anche supponendo che questo articolo fosse applicabile, la disparità di trattamento dedotta aveva una giustificazione oggettiva e ragionevole: si fondava sull'idea che l'accesso del grande pubblico alle celebrazioni religiose era benefico per la società intera perché poteva dissipare sospetti e contrastare i pregiudizi in una società religiosamente diversa. Inoltre, la Chiesa mormone non era trattata diversamente dalle altre comunità religiose, compresa la Chiesa anglicana ufficiale, le cui cappelle private erano sottoposte allo stesso regime fiscale dei templi dei Mormoni. Del resto, in quanto luogo di culto, il tempio in causa beneficiava sempre della riduzione dell'80% delle tasse (*La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni c. Regno Unito*).

177. Analogamente gli organi della Convenzione hanno respinto delle doglianze che denunciavano le seguenti situazioni:

- il fatto, per l'amministrazione tributaria spagnola, di rifiutare di esentare una Chiesa evangelica protestante dall'imposta fondiaria relativa ai suoi locali di culto, mentre la Chiesa cattolica beneficiava di tale esenzione. La Commissione non ha rilevato alcuna parvenza di discriminazione nel caso di specie: in effetti, le esenzioni fiscali di cui beneficiava la Chiesa cattolica erano previste dagli accordi conclusi tra lo Stato convenuto e la Santa Sede che ponevano a carico di entrambe le parti obblighi reciproci. Al contrario, la comunità ricorrente, non avendo mai chiesto di concludere un accordo di questo tipo con lo Stato, non aveva nei confronti di quest'ultimo gli stessi obblighi della Chiesa cattolica (*Iglesia Bautista «El Salvador» e Ortega Moratilla c. Spagna*, decisione della Commissione);
- l'assoggettamento della ricorrente, una società il cui scopo era l'insegnamento dello yoga, all'imposta sulle società in quanto i corsi di yoga che dispensava erano a scopo di lucro. Peraltro, la Commissione ha respinto l'affermazione per la quale la ricorrente sarebbe stata vittima di una discriminazione rispetto alle attività di culto di altre comunità e soprattutto di quelle della Chiesa cattolica, il cui carattere non lucrativo era riconosciuto dallo Stato. In effetti, non avendo lo status di associazione di culto, la ricorrente non si trovava in una situazione analoga e neanche paragonabile a quella di tali associazioni (*Associazione Sivananda di Yoga Vedanta c. Francia*, decisione della Commissione);
- la decisione delle autorità e dei giudici tedeschi di sottoporre la donazione accordata alla ricorrente, un'associazione islamica, dal Partito socialista democratico sotto il regime dell'ex Repubblica democratica tedesca (RDA), all'amministrazione dell'ente fiduciario e di disporre il sequestro. La Corte ha constatato che la misura denunciata rientrava nel quadro delle circostanze eccezionali legate alla riunificazione tedesca; più precisamente si trattava di una regolamentazione generale, messa in atto dalla RDA nel corso del periodo precedente alla riunificazione, volta a verificare la provenienza dei beni appartenenti ai partiti politici e organizzazioni collegate. Dopo aver concluso per la conformità dell'ingerenza in questione all'articolo 1 del Protocollo n. 1 (diritto al rispetto dei beni), la Corte è giunta alla stessa conclusione

rispetto all'articolo 9. Essa ha sollevato dubbi in merito all'esistenza di una ingerenza nell'esercizio della libertà di religione, perché la misura contestata non riguardava né l'organizzazione interna dell'associazione ricorrente, né il suo riconoscimento ufficiale da parte dello Stato. In ogni caso, questa misura era prevista dalla legge, perseguiva gli scopi legittimi di tutela della morale pubblica e dei diritti e libertà altrui, e non era sproporzionata rispetto a questi scopi (*Islamische Religionsgemeinschaft in Berlin e.V. c. Germania* (dec.)).

178. In alcuni Stati d'Europa, esiste una *imposta di culto* (imposta ecclesiastica, tassa confessionale, ecc.) che è percepita dallo Stato e poi trasferita ad alcune organizzazioni religiose, o percepita da una organizzazione religiosa che può richiederne il pagamento con un'azione intentata dinanzi ai giudici dello Stato. In altri Stati la legge permette al contribuente di destinare una determinata parte della sua imposta sul reddito ad una organizzazione religiosa concreta. L'esistenza stessa dell'imposta di culto non pone di per sé alcun problema dal punto di vista dell'articolo 9 della Convenzione, poiché il diritto dello Stato di percepirla è uno degli «scopi legittimi» ai sensi del secondo paragrafo di questo articolo (*Wasmuth c. Germania*, § 55; *Klein e altri c. Germania*, § 89). Del resto, l'articolo 1 del Protocollo n. 1, relativo al diritto al rispetto dei beni, riconosce espressamente allo Stato il potere di riscuotere le imposte (*C. c. Regno Unito*, decisione della Commissione). Tuttavia, l'ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in materia di imposta ecclesiastica non significa che in questo ambito non possa mai porsi un problema di libertà di religione. Al contrario, la Corte ha dichiarato che si possono verificare delle situazioni nelle quali una ingerenza legata al sistema di riscossione dell'imposta ecclesiastica è significativa e nelle quali il bilanciamento degli interessi in gioco può indurla a giungere ad una constatazione di violazione (*Wasmuth c. Germania*, § 61).

179. Il fatto che una Chiesa, con l'assistenza dello Stato, percepisca dei contributi dovuti dai suoi membri non comporta di per sé alcun pregiudizio per le attività elencate nell'articolo 9 § 1 («il culto, l'insegnamento, le pratiche e il compimento dei riti»). In effetti, la situazione dei membri di una organizzazione religiosa su questo punto è assimilabile all'obbligo di pagare la propria quota a un'associazione privata di cui si è membri, e l'articolo 9 non può essere interpretato nel senso di conferire all'individuo il diritto di restare membro di una Chiesa e di essere tuttavia esentato dagli obblighi giuridici – soprattutto economici –, che derivano da questa appartenenza ai sensi dei regolamenti autonomi della Chiesa in questione (*E. e G.R. c. Austria*, decisione della Commissione).

180. Naturalmente, come regola generale, anche se lo Stato può riscuotere un'imposta di culto o un contributo simile a beneficio di una Chiesa, questa misura *può essere applicata solo ai membri di quest'ultima*. Pertanto, se lo Stato istituisce un regime fiscale in base al quale una persona fisica è obbligata, direttamente o indirettamente, a sostenere economicamente una organizzazione religiosa di cui non fa parte, ciò costituisce una ingerenza nell'aspetto negativo della libertà di religione (*Klein e altri c. Germania*, § 81).

181. Ad esempio, la Corte ha concluso che vi è stata una ingerenza nel caso di un marito che non faceva parte della Chiesa di sua moglie, ma al quale, tuttavia, era stato ridotto il rimborso delle imposte da parte dell'amministrazione fiscale; si trattava in effetti di una deduzione diretta, tramite compensazione, dell'importo di una tassa speciale per la chiesa dovuta dalla moglie. In altri termini, era stato assoggettato agli obblighi finanziari di sua moglie nei confronti di una Chiesa alla quale lui stesso non apparteneva (*Klein e altri c. Germania*, §§ 81-83). Tuttavia, questa ingerenza era giustificata ai sensi dell'articolo 9 § 2 della Convenzione, in quanto, in primo luogo, la compensazione controversa aveva avuto luogo perché la coppia stessa aveva scelto volontariamente l'imposizione congiunta, e, in secondo luogo, il ricorrente avrebbe potuto riconsiderare tale scelta presentando una domanda di detrazione. In tali circostanze, la compensazione era un mezzo proporzionato per lo Stato per regolare i debiti fiscali della coppia.

182. L'obbligo del contribuente di pagare l'imposta di culto a favore di una Chiesa che non è la sua

può anche essere giustificato in casi eccezionali in cui la Chiesa in questione svolge alcune funzioni proprie del servizio pubblico, non religiose per loro natura, e in cui l'imposta in questione serve a finanziare solo queste funzioni non religiose. Perciò:

- la Commissione ha considerato che vi era stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione in una causa in cui il ricorrente, che lavorava in Svezia ma non aveva lo status giuridico di «residente» in questo paese, era stato costretto a pagare una tassa confessionale a favore della Chiesa di Svezia (luterana, avente lo status di Chiesa di Stato all'epoca) alla quale non apparteneva, e questo senza possibilità di essere esentato (*Darby c. Svezia*, rapporto della commissione, §§ 57-60). Tuttavia, quando la causa giunse dinanzi alla Corte, quest'ultima scelse di esaminarla non dal punto di vista dell'articolo 9 della Convenzione, ma dal punto di vista dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (discriminazione tra residenti e non residenti nell'esercizio del loro diritto al rispetto dei loro beni) riscontrandone una violazione (*Darby c. Svezia*, §§ 34-35);
- la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la doglianza di un cittadino svedese che, non essendo membro della Chiesa di Svezia, doveva comunque versarle una «tassa di dissidente» corrispondente al 25% della tassa confessionale normale. La Corte ha rilevato che il contributo richiesto al ricorrente nel caso specie di serviva a finanziare le opere non religiose compiute dalla Chiesa di Svezia nell'interesse di tutta la società, quali l'organizzazione di funerali, la presa in carico di persone anziane e la gestione del patrimonio architettonico nazionale; inoltre, la cifra del 25% non era arbitraria ma era stata calcolata per corrispondere in misura proporzionale ai costi di tali attività nell'economia della Chiesa (*Bruno c. Svezia* (dec.); *Lundberg c. Svezia* (dec.)).

183. Tutte le cause sopra citate riguardavano *persone fisiche*. Al contrario, una *società commerciale* interamente a scopo di lucro, anche se fondata e gestita da un'associazione filosofica, non può invocare l'articolo 9 per non pagare l'imposta ecclesiastica riscossa in base ad una legge applicabile a tutte le società commerciali (*Società X. c. Svizzera*, decisione della Commissione; *Kustannus OY Vapaa Ajattelija AB e altri c. Finlandia*, decisione della Commissione).

184. Pertanto, una imposizione relativa ai culti non lede di per sé la libertà di religione se la legislazione interna prevede la possibilità, per la persona interessata, di *ritirarsi dalla Chiesa in questione* se lo desidera (*Klein e altri c. Germania*, § 113). Tuttavia le autorità interne dispongono di un ampio margine di apprezzamento per stabilire le condizioni nelle quali si può considerare che una persona abbia validamente scelto di lasciare una comunità religiosa; pertanto esse possono esigere una manifestazione chiara e inequivoca della sua volontà a tale riguardo (*Gottesmann c. Svizzera*, decisione della Commissione).

185. Gli organi della Convenzione non hanno riscontrato alcuna parvenza di violazione dell'articolo 9 (considerato isolatamente o in combinato disposto con l'articolo 14 che vieta la discriminazione) nei seguenti casi:

- l'applicazione ai ricorrenti, una coppia di cattolici, del sistema austriaco di contribuzioni ecclesiastiche, per il quale erano obbligati a versare regolarmente delle quote alla Chiesa cattolica; in caso di omesso versamento, quest'ultima aveva il diritto di citarli dinanzi ai tribunali civili per richiedere il pagamento delle somme in questione. La Commissione ha rilevato che l'obbligo in causa poteva essere evitato se i ricorrenti avessero lasciato la Chiesa; prevedendo espressamente questa possibilità nella sua legislazione, lo Stato aveva introdotto sufficienti garanzie per assicurare ai ricorrenti l'esercizio della loro libertà di religione; d'altra parte, i ricorrenti non potevano trarre dall'articolo 9 della Convenzione un «diritto» di

restare membri della Chiesa cattolica pur essendo esentati dall'obbligo imposto da quest'ultima. Peraltro, il fatto che lo Stato mettesse i suoi tribunali civili a disposizione delle Chiese come di qualsiasi altra persona per ottenere l'esecuzione di un obbligo non sollevava alcun problema per quanto riguarda il diritto al rispetto dei beni, garantito dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*E. e G.R. c. Austria*, decisione della Commissione);

- l'obbligo imposto ai ricorrenti dalle autorità svizzere di pagare retroattivamente una imposta di culto a titolo della loro appartenenza alla Chiesa cattolica per un periodo durante il quale, secondo loro, non facevano più parte di questa Chiesa. Nel caso di specie, le autorità nazionali avevano riconosciuto che si erano ritirati dalla Chiesa soltanto dal momento in cui ciascuno di loro aveva espressamente e chiaramente manifestato la propria volontà di non appartenervi più, visto che a tale scopo non era sufficiente barrare la voce «religione» nelle dichiarazioni di imposta (*Gottesmann c. Svizzera*, decisione della Commissione);
- il caso di quattro ricorrenti che denunciavano che l'amministrazione fiscale tedesca calcolasse e prelevasse tasse o imposte di culto sulla base congiunta del loro reddito e di quello dei loro rispettivi coniugi. In particolare lamentavano la necessità di ricorrere all'aiuto economico del coniuge per pagare la tassa speciale per la chiesa, ponendo il fedele che desiderava esercitare la sua libertà di religione in una situazione di dipendenza dal coniuge, o l'obbligo di pagare una imposta di culto ingiustamente elevata perché calcolata includendo il reddito del coniuge. Ora, le imposte o le tasse controverse erano state calcolate e riscosse dalle rispettive Chiese, e non dallo Stato; pertanto, si trattava di una attività autonoma di ciascuna delle Chiese che non poteva essere attribuita allo Stato tedesco. Inoltre, il diritto interno consentiva ai ricorrenti di lasciare liberamente la loro Chiesa (*Klein e altri c. Germania*, §§ 113-118 e 129-134);
- la possibilità data ai ricorrenti, protestanti evangelici spagnoli, di destinare una determinata parte della loro imposta sul reddito o al sostentamento economico della Chiesa cattolica, o ad altri fini di interesse sociale, ma non alla loro propria Chiesa. La Corte ha rilevato che la comunità religiosa alla quale appartenevano i ricorrenti non aveva provato a sottoscrivere con lo Stato spagnolo un accordo che permettesse di indicare a chi si desiderava destinare l'imposta, nonostante la legge interna le accordasse siffatta possibilità. Per quanto riguarda il trattamento fiscale specifico di cui beneficiava la Chiesa cattolica, quest'ultimo si basava su accordi conclusi tra lo Stato convenuto e la Santa Sede che ponevano a carico delle due parti obblighi reciproci, quali, ad esempio, l'obbligo per la Chiesa di mettere al servizio della società il suo patrimonio storico, artistico e documentale (*Alujer Fernández e Caballero Garcia c. Spagna* (dec.));
- la possibilità data ai contribuenti italiani di destinare l'otto per mille dell'imposta sul reddito o allo Stato, o alla Chiesa cattolica, o ad una delle istituzioni rappresentative delle altre cinque religioni che avevano accettato di ricevere tale sovvenzione dopo aver concluso con lo Stato un accordo speciale. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte ha rilevato che la legge garantiva ai contribuenti la facoltà di non esprimere scelte su questo punto, di modo che la disposizione contestata non comportava alcun obbligo di manifestare le proprie convinzioni religiose (*Spampinato c. Italia* (dec.));
- una legislazione nazionale che, pur garantendo ai membri di *tutte* le comunità religiose legalmente riconosciute il diritto di destinare una parte dell'imposta alla

loro rispettiva comunità, accordava, in più, alcune somme annuali del bilancio dello Stato unicamente alla Chiesa nazionale (nel caso di specie, la Chiesa luterana islandese), i cui ministri del culto hanno lo status di funzionari pubblici (*Ásatrúarfélagið c. Islanda* (dec.)).

186. Occorre notare che, nelle cause sopra citate, si trattava o di un'imposta ecclesiastica specifica, o di destinazione volontaria di una frazione ben precisa dell'imposta generale che il contribuente versava al fisco. In compenso l'articolo 9 della Convenzione non assicura al contribuente alcun diritto riguardo alla *politica fiscale e di bilancio generale dello Stato*, qualora non vi sia alcun nesso diretto e tracciabile tra il pagamento di una somma specifica e la sua successiva utilizzazione. Di conseguenza, la Commissione ha rigettato la doglianza di un quacchero pacifista che non voleva pagare una certa quota dell'imposta sul reddito senza essere sicuro che non sarebbe stata destinata al finanziamento del settore militare. Secondo la Commissione, l'obbligo di pagare l'imposta è un obbligo di carattere generale che di per sé non ha alcuna incidenza precisa sul piano della coscienza; la sua neutralità è soprattutto dimostrata dal fatto che nessun contribuente può influenzare la destinazione delle proprie imposte, né decidere in merito alle stesse una volta effettuato il prelievo (*C. c. Regno Unito*, decisione della Commissione; soluzione confermata in *H. e B. c. Regno Unito*, decisione della Commissione). La Commissione è giunta alla stessa conclusione nella causa di un avvocato francese contrario all'aborto, che rivendicava il diritto di non pagare una certa quota dell'imposta che serviva a finanziare aborti (*Bouessel du Bourg c. Francia*, decisione della Commissione).

187. Successivamente, la Commissione ha precisato che non vi era alcuna parvenza di violazione della libertà di religione neanche se lo Stato utilizzava le somme di bilancio ottenute attraverso le imposte generali per sostenere alcune comunità religiose o le loro attività religiose (*Darby c. Svezia*, rapporto della Commissione, § 56).

188. Nell'ambito delle *assicurazioni obbligatorie* e della *previdenza sociale*, negli anni 1960, la Commissione ha dovuto esaminare parecchi ricorsi presentati da protestanti riformati olandesi che, invocando l'articolo 9, reclamavano il diritto di non sottoscrivere assicurazioni di vario tipo, imposte dalla legge, e di non essere affiliati ad alcuni organismi o meccanismi creati dallo Stato. La loro motivazione era la seguente. Da una parte, è Dio che dispensa agli uomini la prosperità così come le avversità, e non è dunque permesso cercare di prevenire o limitare in anticipo gli effetti delle eventuali calamità. Dall'altra parte, Dio nella Bibbia ha imperativamente prescritto a tutti i cristiani di assicurare il sostentamento delle persone anziane e degli infermi; pertanto, prendendo in mano questa questione e istituendo un regime statale di pensioni di vecchiaia, le autorità hanno violato la prescrizione divina espressa, e i ricorrenti non volevano essere coinvolti in questa trasgressione. In questa categoria di cause, la Commissione ha rigettato le seguenti doglianze:

- la doglianza del gestore di un caseificio che lamentava le sanzioni che aveva subito per essersi rifiutato di iscriversi al servizio sanitario, condizione preliminare posta dalla legge per poter allevare il bestiame; anche supponendo che vi fosse stata ingerenza nell'esercizio dei diritti garantiti dall'articolo 9, questa era «necessaria in una società democratica» ai fini della tutela della «salute pubblica», in quanto tale scopo poteva ragionevolmente includere la prevenzione delle malattie del bestiame (*X. c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione del 14 dicembre 1962);
- la doglianza di una Chiesa riformata e di due suoi rappresentanti che, pur non essendo contrari a ogni forma di assicurazione, volevano tuttavia essere esentati dall'obbligo di pagare le quote al regime delle pensioni di anzianità. La Commissione ha rilevato che la legge olandese dispensava coloro che avevano delle obiezioni di coscienza dal pagare le quote direttamente al regime, pur effettuando, in sostituzione, dei versamenti equivalenti sotto forma di imposte. Il legislatore nazionale aveva pertanto tenuto sufficientemente conto degli interessi particolari

della Chiesa riformata, e in questa circostanza non vi era stata alcuna parvenza di violazione dell'articolo 9 (*Chiesa Riformata di X. c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione);

- la doglianza di un uomo che lamentava una discriminazione in quanto la legge olandese accordava la dispensa dall'obbligo di pagare le quote al regime delle pensioni di anzianità (pur obbligando comunque gli interessati a effettuare versamenti equivalenti sotto forma di imposte) soltanto a coloro che, per ragioni religiose, erano formalmente contrari a *ogni* sorta di assicurazione, e non era il caso del ricorrente (*X. c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione del 14 dicembre 1965);
- la doglianza di un commerciante, contrario a *ogni* forma di assicurazione, condannato al pagamento di un'ammenda e alla confisca del suo veicolo commerciale per averlo guidato senza aver stipulato un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Nel caso di specie, il ricorrente ammetteva di poter beneficiare dell'esenzione prevista dalla legge; tuttavia, poiché avrebbe dovuto effettuare comunque dei versamenti equivalenti sotto forma di imposte, considerava questa possibilità moralmente inaccettabile. La Commissione ha ritenuto che l'ingerenza denunciata fosse «necessaria in una società democratica» per la tutela dei «diritti altrui», ossia dei terzi che potevano essere vittime di eventuali incidenti (*X. c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione del 31 maggio 1967).

189. In epoca un po' più recente, la Commissione ha rigettato anche un ricorso simile proposto da un medico olandese praticante secondo gli insegnamenti dell'antroposofia, il quale rivendicava il diritto di non iscriversi a un regime professionale di assicurazione di anzianità, come richiedeva la legge. La Commissione ha rilevato che l'obbligo di essere iscritto a un regime pensionistico si applicava a tutti i medici generici su una base perfettamente neutrale, di cui non si può dire che avesse una stretta connessione con la religione o con le convinzioni dell'interessato (*V. c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione).

190. La Corte ha concluso per l'assenza di qualsiasi parvenza di violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 9, per il fatto che la cassa primaria di assicurazione malattia abbia assoggettato gli animatori di un'associazione di ispirazione cristiana «avente lo scopo di lavorare per il pieno rigoglio dell'uomo attraverso l'arte e la bellezza» al regime generale della previdenza sociale in quanto la loro attività, ai fini della quale l'associazione prendeva in carico tutte le spese, era un'attività «remunerata» e non «volontaria», ai sensi della legge. La ricorrente si riteneva vittima di un trattamento discriminatorio rispetto ai ministri dei culti le cui attività religiose non rientravano nel regime generale della previdenza sociale, come pure rispetto ad altri volontari della stessa federazione alla quale apparteneva la ricorrente. La Corte ha rilevato che nel diritto francese le religiose e i religiosi erano soggetti al regime generale della previdenza sociale, pur mantenendo la possibilità di essere ammessi al beneficio di un regime speciale; pertanto, quando partecipavano ad attività esterne alla loro formazione sacerdotale, dipendevano dal regime generale della previdenza sociale (*Ufficio Culturale di Cluny c. Francia* (dec.)).

5. Misure adottate nei confronti di partiti politici di ispirazione religiosa

191. L'articolo 9 non vieta il finanziamento dei partiti politici, né conferisce il diritto di partecipare a elezioni in quanto partito politico (*X., Y. e Z. c. Germania*, decisione della Commissione).

192. La Corte non ha mai dichiarato che la formazione di un *partito politico ispirato dai postulati di una religione* sia una forma di «manifestazione della religione» tutelata dall'articolo 9 della Convenzione. Al contrario, ha dovuto esaminare delle cause proposte da tali partiti che mettevano in discussione delle misure adottate dagli Stati nei loro confronti. Su questo punto la Corte ha

dichiarato che un partito politico poteva promuovere un cambiamento della legislazione o delle strutture legali o costituzionali dello Stato a due condizioni: 1) i mezzi utilizzati a tale scopo devono essere legali e democratici; 2) il cambiamento proposto deve esso stesso essere compatibile con i principi democratici fondamentali. Ne consegue necessariamente che un partito politico i cui responsabili incitano a ricorrere alla violenza o propongono un progetto politico che non rispetta la democrazia o che si prefigge la distruzione di quest'ultima nonché la violazione dei diritti e delle libertà che essa riconosce, non può avvalersi della tutela della Convenzione contro le sanzioni inflitte per questi motivi. Purché soddisfi le condizioni sopra citate, un partito politico che si ispira ai valori morali imposti da una religione non può essere immediatamente considerato come una formazione che violi i principi fondamentali della democrazia, così come delineati dalla Convenzione (*Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia* [GC]; *Staatkundig Gereformeerde Partij c. Paesi Bassi* (dec.), § 71). Al contrario, ogni Stato contraente può legittimamente impedire che le norme di diritto privato di ispirazione religiosa compromettano l'ordine pubblico e i valori della democrazia ai sensi della Convenzione (*Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia* [GC], § 128).

193. Così la Corte ha concluso:

- che non vi è stata violazione dell'articolo 11 della Convenzione (libertà di associazione) nel caso dello scioglimento di un partito politico turco e del divieto temporaneo fatto ai suoi dirigenti di esercitare funzioni simili in qualsiasi altro partito politico. La Corte ha rilevato, tra l'altro, che questo partito operava per stabilire un regime politico fondato sulla sharia (fatto che sarebbe incompatibile con la democrazia) e un sistema multigiuridico di diritto privato che permettesse la discriminazione fondata sul sesso degli interessati, quali la poligamia e i privilegi per il sesso maschile nel divorzio e nella successione (fatto che sarebbe contrario alla parità dei sessi, uno dei valori fondamentali tutelati dalla Convenzione) (*Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia* [GC], § 128);
- per la irricevibilità per incompatibilità *ratione materiae* con la Convenzione di un ricorso proposto da un «partito politico islamico globale» che denunciava il divieto di svolgere le sue attività sul territorio tedesco da parte delle autorità tedesche competenti. La Corte ha ritenuto che, militando per una distruzione violenta dello Stato d'Israele e per lo sterminio o l'espulsione dei suoi abitanti, questo partito non potesse avvalersi della tutela degli articoli 9, 10 e 11 per effetto dell'articolo 17 della Convenzione (divieto dell'abuso di diritto) (*Hizb Ut-Tahrir e altri c. Germania* (dec.));
- per la irricevibilità per manifesta infondatezza di un ricorso presentato da un partito politico olandese di ispirazione protestante riformata che contestava una sentenza della Corte suprema dei Paesi Bassi in cui si dichiarava che lo Stato doveva adottare misure (non precisate) per far cessare la pratica di questo partito di non ammettere le donne nei suoi organi direttivi e nelle liste dei candidati alle elezioni; questa pratica era motivata da una credenza sincera fondata sul testo di alcuni passaggi della Bibbia. La Corte ha esaminato il ricorso dal punto di vista degli articoli 9, 10 e 11 della Convenzione senza distinguerli. Lasciando da parte la questione di stabilire se il partito ricorrente potesse considerarsi «vittima» prima che fosse adottata una misura precisa nei suoi confronti, la Corte ha dichiarato che la posizione di questo partito sul ruolo della donna nella politica era in flagrante contraddizione con i valori fondamentali della Convenzione. La Corte ha considerato non determinante, nel caso di specie, il fatto che nessuna donna, fino ad allora, avesse voluto candidarsi in nome del partito ricorrente. (*Staatkundig Gereformeerde Partij c. Paesi Bassi* (dec.)).

B. Obblighi negativi: rispetto dell'autonomia delle organizzazioni religiose

1. Il principio di autonomia delle organizzazioni religiose

194. Le comunità religiose esistono tradizionalmente e universalmente sotto forma di strutture organizzate. Quando è in discussione l'organizzazione della comunità religiosa, l'articolo 9 deve essere interpretato alla luce dell'articolo 11 della Convenzione, che protegge la vita associativa da ogni ingerenza ingiustificata dello Stato. Da questo punto di vista il diritto dei fedeli alla libertà di religione presuppone che la comunità possa funzionare pacificamente, senza ingerenza arbitraria dello Stato. *L'autonomia delle comunità religiose* è indispensabile al pluralismo in una società democratica e si trova al centro della tutela offerta dall'articolo 9 della Convenzione. Essa presenta un interesse diretto non soltanto per l'organizzazione di queste comunità in quanto tale, ma anche per il godimento effettivo da parte di tutti i loro membri attivi del diritto alla libertà di religione. Se l'organizzazione della vita della comunità non fosse tutelata dall'articolo 9 della Convenzione, tutti gli altri aspetti della libertà di religione dell'individuo risulterebbero indeboliti (*Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* [GC], §§ 62 e 91; *Fernández Martínez c. Spagna* [GC], § 127). La *struttura interna* di una organizzazione religiosa e le condizioni per esserne membri costituiscono dei mezzi mediante i quali queste organizzazioni manifestano le loro credenze e perpetuano le loro tradizioni religiose (*Sviato-Mykhailivska Parafiya c. Ucraina*, § 150).

195. Il principio di autonomia sopra enunciato vieta allo Stato di obbligare una comunità religiosa ad ammettere al suo interno nuovi membri o ad escluderne altri. Le organizzazioni religiose devono essere completamente libere di stabilire esse stesse le condizioni e le modalità di ammissione di nuovi membri e l'esclusione dei membri esistenti (*Sviato-Mykhailivska Parafiya c. Ucraina*, §§ 146 e 150).

196. Nelle loro attività, le comunità religiose obbediscono alle regole che i loro adepti considerano spesso come aventi origine divina. Le cerimonie religiose hanno un significato e un valore sacro per i fedeli quando sono celebrate da ministri del culto (vescovi, sacerdoti, pastori, rabbini, imam, mufti, ecc.) che vi sono abilitati in virtù di queste regole. La personalità di questi ultimi è sicuramente importante per ogni membro attivo della comunità, e la loro partecipazione alla vita di questa comunità è pertanto una manifestazione particolare della religione che gode essa stessa della tutela dell'articolo 9 della Convenzione (*Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* [GC], § 62; *MiroJubovs e altri c. Lettonia*, § 80).

197. Così, la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 9 nelle misure che inquadravano la vita religiosa dei Ciprioti greci di confessione ortodossa nell'enclave della «Repubblica turca di Cipro del Nord», in quanto le autorità di quest'ultima non avevano approvato la nomina di preti nella regione, anche se ne restava uno soltanto per tutta la regione (*Cipro c. Turchia* [GC], §§ 243-246).

198. Il fatto di punire una persona per il semplice motivo che ha agito come capo religioso di un gruppo che la segue volontariamente – anche se ciò non è stato riconosciuto dallo Stato –, non può ritenersi compatibile con le esigenze di un pluralismo religioso in una società democratica (*Serif c. Grecia*, § 51). Così la Corte ha concluso per l'esistenza di una violazione dell'articolo 9 in ragione della condanna penale del ricorrente, un teologo musulmano greco, per «usurpazione delle funzioni di ministro di una religione conosciuta» e «per aver indossato in pubblico l'abito di ministro senza averne il diritto». In questo caso l'interessato era stato eletto mufti del Rodopi da alcuni fedeli musulmani senza essere riconosciuto dallo Stato che aveva assegnato questo posto a un'altra persona. Egli aveva effettivamente partecipato a una serie di celebrazioni religiose in quanto mufti, ma non aveva mai tentato di esercitare funzioni giudiziarie e amministrative previste dalla legislazione statale sui mufti e su altri ministri di «religioni riconosciute» (*ibidem*). In una causa simile riguardante questa volta la persona eletta come mufti di Xanthi, la Corte è giunta alla stessa conclusione, precisando che la possibilità teorica che l'esistenza di due mufti potesse generare una tensione tra gli abitanti del luogo non fosse sufficiente per legittimare l'ingerenza contestata, –

perché, giustamente, rientra nel ruolo delle autorità dello Stato assicurarsi che gruppi opposti l'uno all'altro si tollerino (*Agga c. Grecia (n. 2)*; si vedano anche *Agga c. Grecia (n. 3)*; *Agga c. Grecia (n. 4)*).

199. In particolare, per quanto riguarda l'Esercito della Salvezza, la cui struttura interna si fonda sull'uso di gradi simili a quelli dell'esercito e sull'uso dell'uniforme, la Corte ha dichiarato che questo fatto costituiva una manifestazione legittima delle credenze religiose di questa organizzazione. Pertanto, non si può affermare seriamente che, in questo modo, l'Esercito della Salvezza pregiudicherebbe l'integrità o la sicurezza dello Stato (*Sezione di Mosca dell'Esercito della Salvezza c. Russia*, § 92).

2. Intromissione dello Stato nei conflitti intra- o interconfessionali

200. Una «società democratica» è caratterizzata dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito d'apertura. Sebbene talvolta occorra subordinare gli interessi individuali a quelli di un gruppo, la democrazia non si riconduce alla supremazia costante dell'opinione di una maggioranza ma impone un equilibrio che assicuri agli individui della minoranza un trattamento giusto e che eviti di incorrere in un abuso di posizione dominante (*Leyla Şahin c. Turchia* [GC], § 108). Il pluralismo si basa anche sul vero riconoscimento e rispetto per la diversità e la dinamica delle tradizioni culturali, delle identità etniche e culturali, delle convinzioni religiose, e delle idee e dei concetti artistici, letterari e socio-economici. Una interazione armoniosa tra persone e gruppi con identità diverse è essenziale per la coesione sociale. Il rispetto della diversità religiosa rappresenta certamente una delle sfide più importanti di oggi, motivo per cui le autorità devono percepire la diversità religiosa non come una minaccia, ma come una ricchezza (*İzzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 109).

201. Il pluralismo e la democrazia devono fondarsi sul dialogo e su uno spirito di compromesso, che implicano necessariamente, da parte degli individui, delle concessioni che si giustificano ai fini della salvaguardia e della promozione degli ideali e dei valori di una società democratica (*S.A.S. c. Francia* [GC], § 128). In una società democratica, dove diverse religioni o più branche della stessa religione coesistono in seno ad una stessa popolazione, può rivelarsi necessario associare a questa libertà delle limitazioni atte a conciliare gli interessi dei diversi gruppi e ad assicurare il rispetto delle convinzioni di ciascuno. Tuttavia, nell'esercizio del suo potere di regolamentazione in materia e nei suoi rapporti con i diversi culti, religioni e credenze, lo Stato deve essere neutrale ed imparziale; ne va del mantenimento del pluralismo e del buon funzionamento della democrazia (*Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, §§ 115-116).

202. In quest'ottica la Corte ha ripetutamente posto l'accento sul ruolo dello Stato in quanto organizzatore neutrale e imparziale dell'esercizio dei diversi culti, religioni e credenze, e ha indicato che questo ruolo contribuisce ad assicurare l'ordine pubblico, la pace religiosa e la tolleranza in una società democratica (*Bayatyan c. Armenia* [GC], § 120; *S.A.S. c. Francia* [GC], § 127). Ciò riguarda sia i rapporti tra credenti e non credenti che le relazioni tra gli adepti dei diversi culti, religioni e credenze (*Lautsi e altri c. Italia* [GC], § 60).

203. Questo dovere di neutralità non può essere interpretato nel senso di sminuire il ruolo di una fede o di una Chiesa alle quali aderisce storicamente e culturalmente la popolazione di un determinato paese (*Membri della Congregazione dei testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia*, § 132). Infatti, la decisione di perpetuare o meno una tradizione rientra in linea di principio nel margine di apprezzamento dello Stato convenuto. La Corte deve peraltro tener conto del fatto che l'Europa è caratterizzata da una grande diversità tra gli Stati che la compongono, soprattutto sul piano dell'evoluzione storica e culturale. D'altra parte il riferimento ad una tradizione non può esonerare uno Stato contraente dal suo obbligo di rispettare i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli (*Lautsi e altri c. Italia* [GC], § 68).

204. Il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato è incompatibile con qualsiasi potere discrezionale dello Stato per quanto riguarda la legittimità delle credenze religiose o delle modalità di espressione di queste ultime (*Manoussakis e altri c. Grecia*, § 47; *Bayatyan c. Armenia* [GC], § 120). Allo stesso modo, quando l'esercizio del diritto alla libertà di religione o di uno dei suoi aspetti viene sottoposto, secondo la legge interna, a un sistema di autorizzazione preventiva, l'intervento nella procedura di rilascio dell'autorizzazione di una autorità ecclesiastica riconosciuta – soprattutto appartenente a un'altra confessione, gerarchia o obbedienza – non può conciliarsi con gli imperativi dell'articolo 9 § 2 della Convenzione (*Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, § 117; *Vergos c. Grecia*, § 34).

205. Il dovere di neutralità vieta allo Stato, comprese le giurisdizioni nazionali, di esaminare la questione dell'appartenenza confessionale di un individuo o di un gruppo, in quanto questo compito spetta soltanto alle autorità spirituali supreme della comunità religiosa in causa (*Mirojubovs e altri c. Lettonia*, §§ 89-90; *Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 121). In altre parole, lo Stato non può arbitrariamente «imporre» o «riqualificare» l'appartenenza confessionale di un individuo o di un gruppo contro la loro propria volontà. Soltanto le ragioni più gravi e imperiose potrebbero eventualmente giustificare un intervento dello Stato in materia (*Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 110). Così, la Corte ha constatato che vi è stata violazione dell'articolo 9 nei seguenti casi:

- una decisione presa dalla Direzione degli affari religiosi di Lettonia nell'ambito di un conflitto che lacerava la comunità locale dei vecchi ortodossi (vecchi credenti russi); da questa decisione, adottata sulla base di due pareri emessi da esperti che non appartenevano alla religione vecchia ortodossa, risultava che comunicandosi presso un prete della Chiesa ortodossa russa, i ricorrenti avevano *ipso facto* cambiato confessione. L'attuazione di questa decisione comportò l'espulsione dei ricorrenti dal loro luogo di culto. (*Mirojubovs e altri c. Lettonia*, §§ 33-36 e 88-89).
- l'impossibilità, per il ricorrente, di fare sostituire la menzione «islam» sulla sua carta d'identità con la menzione «alevita» in quanto l'autorità statale per gli affari in materia di religione musulmana riteneva che la religione alevita fosse soltanto una branca dell'Islam (*Sinan Işık c. Turchia*, §§ 45-46).

206. Inoltre, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 9, considerato separatamente e in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione, a causa del rigetto, da parte del governo turco, di una petizione presentata da un gruppo di aleviti che richiedevano un trattamento identico a quello riservato all'islam sunnita. Essi chiedevano, in particolare, che i servizi legati all'esercizio del culto degli aleviti costituissero un servizio pubblico; che fosse conferito lo status di luoghi di culto ai cemevi (luoghi di culto degli aleviti); che i ministri del culto alevita fossero assunti in qualità di funzionari, e che fosse previsto nel bilancio un sostegno economico speciale ai fini dell'esercizio del culto alevita. Tale rigetto era basato sostanzialmente sul rifiuto di vedere nella confessione alevita una religione o un culto a parte (e sul mantenimento formale di quest'ultima tra gli ordini sufi vietati negli anni 1920). Secondo la Corte, con il loro atteggiamento, le autorità, che si rifiutavano di tener conto delle specificità dell'alevismo, avevano contravvenuto al loro dovere di neutralità e di imparzialità. Il fatto che esistesse un dibattito all'interno della comunità alevita per quanto riguarda le regole di base del suo credo e le sue rivendicazioni, non cambiava il fatto che si trattava di una comunità religiosa profondamente radicata nella storia e nella cultura turche e che perciò godeva dei diritti garantiti dall'articolo 9 della Convenzione. Oltre al rifiuto di riconoscere i cemevi come luoghi di culto, l'assenza di un quadro normativo chiaro per quanto riguarda i culti minoritari non riconosciuti (come la confessione alevita), faceva sorgere molti problemi giuridici, strutturali ed economici circa la possibilità di costruire dei luoghi di culto, di percepire erogazioni o sovvenzioni, di stare in giudizio, ecc. Le autorità turche avevano, pertanto,

oltrepasato il loro margine di apprezzamento, che era comunque molto ampio. La Corte ha anche concluso che sussisteva una discriminazione dei ricorrenti rispetto agli adepti della versione maggioritaria dell'islam sunnita che, invece, beneficiavano dei diritti e dei servizi sopra indicati (*Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC]).

207. Parimenti, la Corte ha rilevato una violazione dell'articolo 11 considerato alla luce dell'articolo 9 della Convenzione a seguito del rifiuto delle autorità macedoni di registrare una comunità sufi bektashi, già riconosciuta come persona giuridica da quindici anni, in quanto le sue fonti dottrinali e i suoi precetti fondamentali erano identici a quelli della comunità islamica (*Comunità Bektashi e altri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia**).

208. Una lesione della libertà di religione è costituita anche da alcune misure dello Stato che favoriscono un capo di una comunità religiosa divisa o che sono volte a costringere la comunità a *porsi sotto un unico capo* contro la propria volontà. È vero che, in alcuni paesi, l'indipendenza e l'unità della Chiesa maggioritaria e storicamente dominante sono considerate della massima importanza per l'intera società (*Arcidiocesi ortodossa di Ohrid (Arcidiocesi greco-ortodossa di Ohrid del patriarcato di Peć) c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*). Tuttavia, in una società democratica in cui lo Stato è l'ultimo garante del pluralismo, compreso il pluralismo religioso, il ruolo delle autorità non consiste nell'adottare misure che possano privilegiare una delle interpretazioni della religione a scapito delle altre, o che mirino a costringere una comunità divisa o una parte di quest'ultima a porsi, suo malgrado, sotto un unico capo (*Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* [GC], § 78; *Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, § 117). In effetti, quando un gruppo di fedeli e/o di ministri del culto si separa dalla comunità alla quale queste persone appartenevano in precedenza, o anche decide di cambiare confessione, tale atto costituisce un esercizio collettivo della «libertà di cambiare religione o convinzione», espressamente garantita dall'articolo 9 § 1 della Convenzione (*Mirojubovs e altri c. Lettonia*, § 93). Di conseguenza, le autorità nazionali non possono imporre ai credenti di praticare i loro credo nell'ambito di una organizzazione già riconosciuta o registrata in quanto, secondo tali autorità, i loro credo sarebbero identici a quelli di questo culto (*Genov c. Bulgaria*, § 46). Il ruolo delle autorità dello Stato non è quello di bloccare le tensioni eliminando il pluralismo, ma di assicurarsi che gruppi contrapposti– provenienti anche da uno stesso gruppo – si tollerino (*Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, § 123).

209. Il ruolo dello Stato in quanto ultimo garante del pluralismo religioso può talvolta obbligarlo a fungere da mediatore tra le parti opposte; questa *mediazione* è per principio conforme all'articolo 9 purché sia effettuata in modo neutrale e le autorità statali agiscano con prudenza in questo ambito delicato (*Alto Consiglio spirituale della comunità musulmana c. Bulgaria*, § 80). Ad ogni modo, qualsiasi decisione presa dalle autorità statali in questo campo deve fondarsi su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti (*Sviato-Mykhailivska Parafiya c. Ucraina*, § 138).

210. Così, la Corte ha constatato che vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione nei seguenti casi:

- il rifiuto delle autorità moldave di accordare il riconoscimento giuridico alla Chiesa metropolitana di Bessarabia, una Chiesa ortodossa autonoma sottoposta all'autorità del Patriarcato di Bucarest (Chiesa ortodossa rumena), poiché tale riconoscimento lederebbe gli interessi della Chiesa metropolitana di Moldavia, sottoposta all'autorità del Patriarcato di Mosca (Chiesa ortodossa russa), già riconosciuta dal Governo. Rifiutando il riconoscimento soprattutto perché la Chiesa ricorrente era soltanto un «gruppo scismatico» rispetto alla Chiesa russa, e dichiarando che i fedeli della Chiesa ricorrente potrebbero manifestare la loro religione nell'altra Chiesa ortodossa, riconosciuta dallo Stato, il Governo moldavo era venuto meno al suo dovere di neutralità e di imparzialità (*Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c.*

Moldavia);

- Il rifiuto arbitrario delle autorità ucraine di riconoscere e di registrare le modifiche dello statuto di una parrocchia ortodossa, adottate dall'assemblea plenaria dei suoi membri, in virtù dei quali la parrocchia passava dalla giurisdizione della Chiesa ortodossa russa (Patriarcato di Mosca) a quella della Chiesa ortodossa ucraina (Patriarcato di Kiev). Nel caso di specie, uno degli aspetti principali dell'arbitrarietà risiedeva nel fatto, per le autorità e i tribunali ucraini, di ignorare completamente l'organizzazione interna della parrocchia definita nel suo statuto, di considerare come «parrocchiani» delle persone che non lo erano secondo lo statuto, e di concludere che l'assemblea plenaria in questione era illegittima in quanto queste persone non vi avevano partecipato. Poiché i tribunali interni non hanno posto rimedio all'arbitrarietà delle autorità amministrative, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 6 § 1 e 11 (*Sviato-Mykhailivska Parafiya c. Ucraina*).

211. Nella causa *Mirojubovs e altri c. Lettonia* si trattava della intromissione dello Stato in un conflitto che lacerava una comunità religiosa dall'interno. Tuttavia, può accadere che lo Stato si trovi coinvolto in un conflitto intra-confessionale che esso stesso ha direttamente contribuito a creare. Al riguardo, occorre menzionare tre sentenze rese dalla Corte in tre cause simili proposte contro la Bulgaria. Tutte queste cause si inscrivono nel contesto storico-politico particolare di questo paese che, a partire dal 1989, aveva avviato una transizione rapida dal regime totalitario comunista alla democrazia. Dopo questa data, lo Stato bulgaro ha perseguito una politica di ingerenza nel funzionamento interno delle due comunità religiose più importanti del paese, ossia i cristiani ortodossi e i musulmani. Il governo ha dapprima tentato di far sostituire i capi di queste due organizzazioni religiose a causa della loro presunta collaborazione con il vecchio regime comunista; questa politica ha immediatamente provocato una scissione all'interno di ciascuna delle comunità in questione. Più tardi, nelle successive elezioni legislative, ogni governo che subentrava prendeva delle misure allo scopo di porre l'una o l'altra comunità sotto la direzione unica dei dignitari religiosi considerati come politicamente leali al partito al potere, escludendo però i capi del gruppo opposto. Peraltro, nella prassi amministrativa delle autorità bulgare, la legge sulle confessioni religiose era costantemente interpretata nel senso di proibire il funzionamento di due organizzazioni parallele appartenenti a una stessa e unica confessione e di richiedere per ogni confessione una direzione unica che sarebbe la sola ad essere riconosciuta dallo Stato (per un riassunto generale della situazione, si veda *Santo Sinodo della Chiesa ortodossa bulgara (metropolita Innocenzo) e altri c. Bulgaria*, §§ 68 e 127).

212. In questo contesto la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 9 della Convenzione nelle tre cause seguenti:

- l'intervento del governo bulgaro nella scelta dei capi della comunità musulmana consistito nel riconoscere, senza alcun motivo né spiegazione, i capi della parte opposta ai ricorrenti come unici rappresentanti legittimi dell'intera comunità. Certamente, la Corte suprema bulgara aveva dichiarato che il Consiglio dei Ministri era tenuto ad esaminare la domanda di registrazione presentata dal primo ricorrente, ma il Governo si è rifiutato di obbedire a questa ingiunzione. La Corte ha concluso che l'ingerenza in questione non era «prevista dalla legge» in quanto era arbitraria e si fondava su disposizioni di legge che accordavano all'esecutivo un potere discrezionale illimitato (*Hassan e Tchaouch c. Bulgaria* [GC]);
- il fatto, per le autorità nazionali, di organizzare una conferenza di unificazione dei musulmani bulgari per porre fine alla scissione sopra menzionata, e di intervenire molto attivamente nella preparazione e nello svolgimento di questa conferenza,

soprattutto a livello di selezione dei partecipanti. Il ricorrente in questa causa era l'Alto Consiglio spirituale della comunità musulmana, che rappresentava il campo opposto a quello dei sigg. Hassan e Tchaouch e che si rifiutava di riconoscere la legittimità della conferenza in questione. Nel caso di specie le autorità bulgare avevano esercitato una pressione sulla comunità musulmana spaccata per costringerla a porsi sotto un'unica direzione, anziché prendere nota dell'insuccesso degli sforzi di riunificazione e, eventualmente, continuare a servire da mediatori alle due parti in uno spirito di dialogo. La Corte ha concluso che l'ingerenza controversa era «prevista dalla legge» e perseguiva uno scopo legittimo, ma era sproporzionata rispetto a tale scopo (*Alto Consiglio spirituale della comunità musulmana c. Bulgaria*);

- l'ingerenza dello Stato in un conflitto che lacerava la Chiesa ortodossa bulgara, conflitto che il Governo aveva esso stesso direttamente contribuito a creare nel 1992 dichiarando non valida l'elezione del Patriarca Massimo a capo della Chiesa e nominando al suo posto una guida temporanea (conosciuta sotto il nome di «Sinodo alternativo»). Tenuto conto delle circostanze particolari della causa, la Corte ha scartato l'argomento del Governo secondo il quale i membri del «Sinodo alternativo» e i loro adepti avrebbero potuto liberamente creare e far registrare la loro Chiesa a fianco della Chiesa diretta dal Patriarca Massimo; in effetti, la controversia non verte sul rifiuto di riconoscere una organizzazione religiosa ma sull'ingerenza dello Stato negli affari interni di una comunità divisa tra due gerarchie di cui ciascuna considerava l'altra come non canonica sulla base di argomenti che, a prima vista, non erano né controversi né irragionevoli. Aiutando una delle parti in conflitto ad ottenere il potere esclusivo di rappresentanza e di controllo sugli affari dell'intera comunità ortodossa, prendendo le distanze dalla parte opposta, prestando il soccorso della forza pubblica per espellere gli adepti della ricorrente dagli edifici di culto che questi occupavano, lo Stato bulgaro era venuto meno all'obbligo di neutralità ad esso imposto (*Santo Sinodo della Chiesa ortodossa bulgara (metropolitana Innocenzo) e altri c. Bulgaria*; si veda anche *Sotirov e altri c. Bulgaria* (dec.)).

213. Invece, la Corte ha concluso che non vi è stata alcuna parvenza di violazione dell'articolo 9 (da solo o in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione) nel caso della dedotta mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che assicurava alla parrocchia cattolica greca l'accesso al cimitero comune da quest'ultima condiviso con la parrocchia ortodossa, e questo, nel contesto del cambiamento di confessione operato dal precedente parroco ortodosso e da una parte dei parrocchiani che si erano convertiti alla Chiesa cattolica greca. La Corte ha constatato che le autorità avevano adottato misure adeguate e ragionevoli per placare il conflitto (compresa l'assegnazione di fondi per la costruzione di una nuova chiesa greco-cattolica e la creazione di un nuovo cimitero); per quanto riguarda la sentenza impugnata, la parrocchia ricorrente non aveva dato prova di diligenza nell'assicurarne la corretta esecuzione (*Parrocchia Greco-Cattolica di Pesceana c. Romania* (dec.), § 43).

214. Una intromissione dello Stato in un conflitto inter- o intra-confessionale deve essere distinta dal semplice fatto, per le autorità nazionali, di *trarre le conseguenze secolari inevitabili* da una lite religiosa già esistente che esse stesse non hanno contribuito a creare e in merito alla quale non hanno preso posizione (*Griechische Kirchengemeinde München und Bayern e.V. c. Germania* (dec.); si veda anche *Serbisch-griechisch-orientalische Kirchengemeinde zum Heiligen Sava in Wien c. Austria*, decisione della Commissione). Così, la Corte ha dichiarato irricevibile per manifesta infondatezza il motivo di ricorso di una comunità ortodossa greca che contestava l'obbligo di restituire allo Stato una Chiesa che era stata messa a sua disposizione da più di 150 anni. Nel caso

di specie, nel 1828, il re Luigi I di Baviera aveva messo questo edificio a disposizione del «culto greco, riservando la proprietà allo Stato». Tuttavia, negli anni 70, la comunità aveva rotto le relazioni con la metropoli locale del Patriarcato di Costantinopoli, della quale aveva in precedenza fatto parte, ed era passata sotto la giurisdizione dei «Cristiani Ortodossi Veri». A seguito di una serie di azioni intentate dallo Stato di Baviera, i giudici tedeschi avevano dichiarato che la messa a disposizione effettuata nel 1828 si doveva considerare revocata e che la Chiesa doveva essere restituita allo Stato affinché la trasmettesse alla metropoli. In effetti, secondo i tribunali, l'uso dell'edificio in questione da parte della ricorrente era divenuto contrario alle intenzioni del donatore iniziale (il re Luigi I) che aveva voluto concedere questa Chiesa a un gruppo veramente rappresentativo della comunità ortodossa greca locale e in comunione con la Chiesa ortodossa greca e il Patriarcato di Costantinopoli; ora, la comunità ricorrente aveva cessato di soddisfare queste condizioni. Tenuto conto dei motivi presi in esame dai giudici interni, la Corte non ha rilevato alcuna intromissione da parte delle autorità nazionali in un conflitto intra-ecclesiastico e nessuna violazione del principio di neutralità dello Stato (*Griechische Kirchengemeinde München und Bayern e.V. c. Germania* (dec.)).

215. Il *diritto di uso di un edificio di culto* era in discussione anche nella causa *Mirojubovs e altri c. Lettonia*, nella quale i ricorrenti, degli ex credenti russi della Lettonia, avevano perduto l'uso del loro tempio a favore del gruppo opposto, in quanto la Direzione per gli affari religiosi aveva deciso che essi avevano *de facto* cambiato confessione e non potevano più rappresentare legittimamente la comunità religiosa in questione. Constatando una violazione dell'articolo 9 della Convenzione, la Corte si è adoperata per distinguere questa causa dalla causa *Griechische Kirchengemeinde München und Bayern e.V. c. Germania*; in particolare ha sottolineato che le autorità lettoni avevano commesso una vera e propria ingerenza nel conflitto religioso, anziché limitarsi a trarne le conseguenze giuridiche sul piano secolare (*Mirojubovs e altri c. Lettonia*, § 94).

3. Conflitti tra le organizzazioni religiose e i loro membri (fedeli e ministri del culto)

216. Gli Stati non sono tenuti ad esigere dalle comunità religiose sottoposte alla loro giurisdizione che esse assicurino la libertà di religione e di espressione dei loro fedeli e dei loro ministri del culto (*X. c. Danimarca*, decisione della Commissione). In effetti, la caratteristica comune a molte religioni è quella di stabilire *norme dottrinali* di comportamento alle quali gli adepti devono conformarsi nella loro vita privata (*I Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia*, § 118). Di conseguenza, l'articolo 9 della Convenzione non garantisce alcun diritto di dissentire all'interno di un organismo religioso. Il rispetto dell'autonomia delle comunità religiose riconosciute dallo Stato implica, in particolare, l'accettazione da parte di quest'ultimo del diritto per queste comunità di reagire conformemente alle loro rispettive norme e interessi agli eventuali movimenti di dissenso che possono nascere al loro interno e che potrebbero costituire un pericolo per la loro coesione, la loro immagine o la loro unità. Non spetta dunque alle autorità nazionali erigersi ad arbitro tra le organizzazioni religiose e le diverse entità dissenzienti che esistono o che potrebbero sorgere nella loro sfera (*Sindicatul «Păstorul cel Bun» c. Romania* [GC], § 165; *Fernández Martínez c. Spagna* [GC], § 128). Analogamente, l'articolo 9 non garantisce ai credenti il diritto di scegliere i capi spirituali della loro comunità o di opporsi all'elezione o alla nomina dei ministri del culto all'interno di quest'ultima (*Kohn c. Germania* (dec.); *Sotirov e altri c. Bulgaria* (dec.)). In effetti, in caso di dissenso dottrinale o organizzativo tra una comunità religiosa e un suo membro, la libertà di religione di quest'ultimo si esercita mediante la facoltà di lasciare liberamente la comunità in questione (*X. c. Danimarca*, decisione della Commissione; *Mirojubovs e altri c. Lettonia*, § 80).

217. Tuttavia non è in alcun modo possibile far derivare dall'articolo 9 § 1 il «diritto» di costringere la Chiesa ad «annullare» il battesimo o la cresima che sono stati ricevuti durante l'infanzia (*X. c. Islanda*, decisione della Commissione).

218. Gli organi della Convenzione hanno dichiarato irricevibili i ricorsi che riguardano le seguenti situazioni:

- la decisione del Ministro dei Culti danese di avviare dei procedimenti disciplinari contro un pastore della Chiesa nazionale (luterana) danese per aver subordinato il battesimo dei bambini a una condizione supplementare non imposta dalla Chiesa (*X. c. Danimarca*, decisione della Commissione);
- la decisione del capitolo diocesano della Chiesa nazionale (luterana) svedese dell'epoca, confermata dal Governo, di dichiarare il ricorrente non idoneo al posto di pastore perché, contrario all'ordinazione delle donne, non si era dichiarato disponibile a collaborare con un ministro di sesso femminile (*Karlsson c. Svezia*, decisione della Commissione);
- Il ricorrente, prete della Chiesa d'Inghilterra, che si opponeva alla decisione del Sinodo generale di questa Chiesa di ordinare delle donne (*Williamson c. Regno Unito*, decisione della Commissione);
- la decisione del comitato dei matrimoni del movimento pentecostale di revocare il diritto dei ricorrenti di celebrare dei matrimoni riconosciuti dallo Stato, in quanto gli interessati non appartenevano più al movimento in causa (*Spetz e altri c. Svezia*, decisione della Commissione);
- l'ex membro del consiglio di amministrazione della comunità ebraica di Hannover che lamentava l'esecuzione, da parte dei giudici tedeschi, della decisione del tribunale di arbitrato presso il concistoro centrale degli ebrei di Germania con la quale si dichiarava che egli aveva perduto la sua posizione e si ordinava la sua espulsione dai locali di questa comunità; nel caso di specie, non vi era stata ingerenza dello Stato in quanto quest'ultimo si era limitato all'esecuzione della decisione contestata senza verificarne la fondatezza, rispettando l'autonomia interna della comunità ebraica (*Kohn c. Germania* (dec.)).

4. Conflitti tra le organizzazioni religiose e i collaboratori delle stesse

219. In conseguenza della loro autonomia le comunità religiose possono esigere un certo grado di lealtà da parte delle persone che lavorano per loro o che le rappresentano. In effetti, la caratteristica comune a molte religioni è quella di stabilire norme dottrinali di comportamento alle quali gli adepti devono conformarsi nella loro vita privata (*I Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia*, § 118). Quando si valuta la proporzionalità di una misura restrittiva adottata dallo Stato o dall'organizzazione religiosa in questione, occorre tener conto della natura del posto occupato da queste persone. In particolare, la *missione specifica* affidata all'interessato nell'ambito di un'organizzazione religiosa è un aspetto da prendere in considerazione per stabilire se questa persona debba essere sottoposta a un obbligo di *lealtà rafforzata* (*Fernández Martínez c. Spagna* [GC], § 131). Nel farlo, occorre attribuire un particolare peso al fatto che l'attività di questa persona era strettamente legata alla missione di proclamazione dell'organizzazione religiosa in questione (*Schüth c. Germania*, § 69).

220. Per quanto riguarda in particolare gli *insegnanti di religione*, non è irragionevole, per una Chiesa o una comunità religiosa, esigere da loro una lealtà particolare nei suoi confronti, dal momento che essi possono essere considerati come suoi rappresentanti. L'esistenza di una divergenza tra le idee che devono essere insegnate e le convinzioni personali di un professore può porre un problema di credibilità quando questo insegnante milita attivamente e pubblicamente contro le idee in questione. In effetti, è ragionevole ammettere che, per essere credibile, l'insegnamento della religione debba essere impartito da una persona il cui stile di vita e le cui

dichiarazioni pubbliche non siano in evidente contrasto con la religione in questione, soprattutto quando quest'ultima mira a disciplinare la vita privata e le convinzioni personali dei suoi adepti (*Fernández Martínez c. Spagna* [GC], §§ 137-138).

221. D'altra parte, per una comunità religiosa non è sufficiente affermare che esiste un pericolo reale o potenziale alla sua autonomia per giustificare una ingerenza nei diritti contrapposti dei suoi dipendenti, anch'essi tutelati dalla Convenzione (e soprattutto dai suoi articoli 8, 9, 10 e 11). In effetti, occorre anche che la comunità religiosa in questione dimostri, alla luce delle circostanze del caso di specie, che il rischio dedotto è probabile e serio, che l'ingerenza contestata da parte sua si limita a ciò che è necessario per eliminare questo rischio e non persegue uno scopo estraneo all'esercizio dell'autonomia della comunità religiosa. Peraltro, essa non deve ledere l'essenza del diritto in questione. Per cui, quando la Corte deve pronunciarsi su un conflitto tra il diritto di una comunità religiosa all'autonomia e l'opposto diritto di un'altra persona ugualmente tutelato dalla Convenzione, spetta ai giudici nazionali procedere ad un esame approfondito delle circostanze del caso e ad una valutazione circostanziata degli interessi divergenti in gioco. Lo Stato ha il dovere di garantire questi due diritti e, se la protezione dell'uno conduce a una lesione dell'altro, deve scegliere i mezzi adeguati per rendere questa lesione proporzionata allo scopo perseguito. In questo contesto, lo Stato dispone di un ampio margine di apprezzamento (*Fernández Martínez c. Spagna* [GC], §§ 123 e 132).

222. Nell'ambito di questa valutazione, occorre trattare i due diritti come meritevoli di pari considerazione: l'esito di un ricorso non può, in linea di principio, variare a seconda che sia stato portato dinanzi alla Corte dal punto di vista dell'articolo 9, dall'organizzazione religiosa che si ritiene vittima di una violazione del suo diritto all'autonomia, o dal punto di vista di un altro articolo che nella controversia garantisca alla controparte un diritto contrapposto (*Sindicatul «Păstorul cel Bun» c. Romania* [GC], § 160).

223. Rispetto alla Convenzione, un datore di lavoro la cui etica è basata sulla religione o su una credenza filosofica può imporre ai suoi dipendenti degli obblighi di lealtà specifici. Tuttavia, una decisione di licenziamento basata su una violazione di un obbligo di questo tipo non può essere sottoposta, in nome del diritto di autonomia del datore di lavoro, unicamente a un controllo giurisdizionale ristretto, effettuato dal giudice nazionale competente, senza che sia presa in considerazione la natura del posto dell'interessato e senza aver proceduto a una valutazione effettiva degli interessi in gioco alla luce del principio di proporzionalità (*Schüth c. Germania*, § 69).

224. Inoltre, nel quadro del bilanciamento degli interessi opposti di cui sopra, il fatto che un dipendente licenziato da un datore di lavoro ecclesiastico abbia limitate possibilità di trovare un nuovo impiego assume un'importanza particolare. Ciò è ancor più vero quando il datore di lavoro occupa una posizione predominante in un determinato settore di attività e beneficia di alcune deroghe alla normativa generale, o quando la formazione del dipendente licenziato è così specifica che è difficile per lui, se non addirittura impossibile, trovare un nuovo posto al di fuori della Chiesa in cui è impiegato (*Fernández Martínez c. Spagna* [GC], § 144); *Schüth c. Germania*, § 73).

225. Così la Corte ha riscontrato una violazione degli obblighi positivi imposti allo Stato convenuto in virtù dell'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata) nel caso di un organista e direttore del coro di una parrocchia cattolica tedesca licenziato (con preavviso) perché, avendo lasciato sua moglie e intrattenendo una relazione extraconiugale con un'altra donna che aspettava un figlio da lui, aveva violato il suo obbligo di lealtà nei confronti della Chiesa cattolica che considera tale situazione come un adulterio e una violazione della indissolubilità del matrimonio. Poiché i giudici del lavoro tedeschi hanno dato torto al ricorrente, la Corte non ha impugnato la loro decisione sul merito ma ha criticato il modo in cui erano giunti alla loro conclusione. In questo caso, i giudici non avevano sufficientemente spiegato perché gli interessi della Chiesa datore di lavoro prevalessero di gran lunga su quelli del ricorrente, e non avevano

ponderato i diritti del ricorrente e quelli del datore di lavoro in modo conforme alla Convenzione. In particolare, gli interessi della Chiesa non erano stati bilanciati con il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare ma unicamente con il suo interesse a mantenere il suo posto di lavoro; la questione dello stretto rapporto tra l'attività del ricorrente e la missione di proclamazione della Chiesa non era stata debitamente esaminata, come pure la possibilità che egli potesse trovare un altro impiego corrispondente alla sua qualifica; i giudici interni non avevano adeguatamente esaminato il fatto che il ricorrente non aveva attaccato le posizioni della Chiesa cattolica, ma, piuttosto, non era riuscito a rispettarle nella pratica. Peraltro, la Corte ha considerato che l'accettazione del dovere di lealtà nei confronti della Chiesa cattolica, fatta dal ricorrente al momento della firma del suo contratto di lavoro, non potesse essere interpretata come un impegno personale inequivocabile a vivere nell'astinenza in caso di separazione o di divorzio (*Schüth c. Germania*).

226. Per contro, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 8 nei seguenti casi:

- il licenziamento (senza preavviso) del direttore per l'Europa del dipartimento delle relazioni pubbliche della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (la Chiesa dei Mormoni) in Germania, dopo che quest'ultimo aveva rivelato al suo superiore gerarchico di intrattenere una relazione extraconiugale. A differenza della causa *Schüth c. Germania*, la Corte ha accettato il ragionamento dei giudici del lavoro; questi ultimi avevano sufficientemente dimostrato che gli obblighi di lealtà imposti al ricorrente erano accettabili in quanto perseguivano lo scopo di preservare la credibilità della Chiesa dei Mormoni vista la gravità dell'adulterio agli occhi di quest'ultima e la posizione importante e pubblica che il ricorrente vi occupava. I giudici tedeschi avevano anche fornito motivi sufficienti per spiegare perché il datore di lavoro non fosse tenuto a pronunciare prima una sanzione meno severa, ad esempio un'ammonizione (*Obst c. Germania*);
- il mancato rinnovo del contratto di lavoro del ricorrente, sacerdote cattolico ridotto allo stato laico, dispensato dal celibato dalla Santa Sede e sposato, precedentemente impiegato come insegnante di religione e di morale cattoliche in un liceo pubblico; questa decisione era stata fondata su una nota del vescovo locale da cui risultava che la pubblicità data dalla stampa alla sua situazione familiare e alla sua appartenenza al «Movimento pro-celibato opzionale» dei preti aveva prodotto uno «scandalo» ai sensi del diritto canonico. La Corte ha riconosciuto, da una parte, che una misura meno restrittiva non avrebbe certamente avuto la stessa efficacia ai fini di preservare la credibilità della Chiesa cattolica e, dall'altra, che le conseguenze per il ricorrente del mancato rinnovo del suo contratto non sembravano essere state eccessive nelle circostanze della causa, tenuto conto in particolare del fatto che era stato lui stesso, volontariamente, a mettersi in una situazione totalmente in contrasto con i precetti della Chiesa (*Fernández Martínez c. Spagna* [GC]).

227. Per quanto riguarda i diritti contrapposti di un dipendente garantiti dall'articolo 9 della Convenzione, la Corte ha constatato l'assenza di violazione degli obblighi positivi che derivano da questo articolo nella causa riguardante una educatrice di un asilo tenuto dalla Chiesa protestante di Germania, licenziata senza preavviso perché era, allo stesso tempo, membro attivo di una comunità chiamata «Chiesa universale/Fraternità dell'umanità» il cui insegnamento era considerato dalla Chiesa protestante assolutamente incompatibile con il proprio. In questo caso, i giudici interni avevano svolto un esame approfondito delle circostanze della causa giungendo ad una circostanziata ponderazione degli interessi divergenti in gioco, e non era affatto irragionevole che l'interesse della ricorrente a mantenere il suo posto dovesse cedere dinanzi a quello della Chiesa protestante a rimanere credibile agli occhi del pubblico e dei genitori dei bambini che frequentavano l'asilo, e ad evitare qualsiasi rischio di influenza sui bambini da parte di una

educatrice membro di una confessione in contrasto con i precetti della Chiesa in questione (*Siebenhaar c. Germania*).

228. Per quanto riguarda la *libertà di espressione* dei dipendenti di organizzazioni religiose, protetta dall'*articolo 10* della Convenzione, la Commissione ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da un medico impiegato in un ospedale cattolico tedesco e licenziato per aver firmato una lettera aperta pubblicata sulla stampa in cui esprimeva una opinione sull'aborto opposta alla posizione della Chiesa cattolica. Pur ritenendo che il ricorrente non avesse rinunciato alla sua libertà di espressione soltanto per aver accettato un impiego in un ospedale cattolico, la Commissione ha rilevato che egli aveva liberamente accettato un dovere di lealtà verso la Chiesa, fatto che aveva limitato fino a un certo punto la sua libertà di espressione. Al fine di proteggere questa libertà, il ricorrente aveva a sua disposizione i tribunali interni la cui giurisprudenza aveva affermato che il diritto delle Chiese di imporre i loro punti di vista ai propri dipendenti non era illimitato e che non erano accettabili esigenze eccessive. Ora, non era irragionevole considerare che il posto di medico in un ospedale cattolico si riferisse all'esercizio di una delle missioni essenziali della Chiesa, e che l'obbligo di astenersi dal rilasciare dichiarazioni sull'aborto contrarie alla posizione della Chiesa non fosse eccessivo vista l'importanza fondamentale che essa accorda a questo problema (*Rommelfanger c. Germania*, decisione della Commissione).

229. Per contro, la Corte ha constatato una violazione dell'*articolo 10* nel caso del mancato rinnovo del contratto di lavoro di un professore di filosofia del diritto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, in quanto la Congregazione per l'educazione cattolica della Santa Sede gli aveva rifiutato il consenso perché alcune sue posizioni «si opponevano nettamente alla dottrina cattolica», senza tuttavia precisare il tenore di queste posizioni. La Corte ha riconosciuto che non spettava alle autorità nazionali esaminare la sostanza della decisione emessa dalla Congregazione. Tuttavia il ricorrente non aveva avuto conoscenza delle opinioni presumibilmente eterodosse che gli erano state attribuite, e i giudici interni avevano limitato il loro esame della legittimità della decisione in questione al fatto che il consiglio della facoltà di diritto aveva constatato che era stato rifiutato il consenso. Ora la comunicazione di questi elementi non avrebbe affatto comportato un giudizio da parte delle autorità giudiziarie sulla compatibilità tra le posizioni del ricorrente e la dottrina cattolica; al contrario, essa avrebbe permesso all'interessato di conoscere e quindi di potere contestare in un contraddittorio la asserita incompatibilità tra le suddette opinioni e la sua attività di insegnante presso l'Università cattolica. Il peso accordato all'interesse di quest'ultima a dispensare un insegnamento ispirato alla dottrina cattolica non poteva arrivare al punto di ledere la sostanza stessa delle garanzie procedurali di cui doveva beneficiare il ricorrente in virtù dell'*articolo 10* della Convenzione (*Lombardi Vallauri c. Italia*).

230. Per quanto riguarda l'eventuale *libertà sindacale* del clero e degli altri ministri del culto, la Corte deve anzitutto stabilire se gli interessati svolgessero la loro missione nell'ambito di un «rapporto di lavoro» che rientra nel campo di applicazione dell'*articolo 11* della Convenzione. In caso affermativo, spetta ai giudici nazionali garantire che all'interno delle organizzazioni religiose, sia la libertà di associazione (garantita dall'*articolo 11* della Convenzione) che l'autonomia dei culti (garantita dall'*articolo 9*) possano essere esercitate nel rispetto del diritto vigente, compresa la Convenzione. Per quanto attiene alle ingerenze nell'esercizio del diritto alla libertà di associazione, dall'*articolo 9* deriva che i culti hanno il diritto di avere una propria opinione sulle attività collettive dei loro membri che possano minacciare la loro autonomia, e che tale opinione deve in linea di principio essere rispettata dalle autorità nazionali. Tuttavia, non è sufficiente che un'organizzazione religiosa affermi l'esistenza di un pregiudizio effettivo o potenziale alla sua autonomia per rendere conforme ai requisiti dell'*articolo 11* della Convenzione qualsiasi ingerenza nel diritto alla libertà sindacale dei suoi membri. Occorre anche dimostrare, alla luce delle circostanze del caso di specie, che il rischio invocato è reale e serio, che l'ingerenza controversa nella libertà di associazione non va al di là di quanto necessario per escluderla e che essa non costituisce nemmeno un fine estraneo

all'esercizio dell'autonomia dell'organizzazione religiosa (*Sindicatul «Păstorul cel Bun» c. Romania* [GC], § 159).

231. In base a tali principi, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 11 della Convenzione nel caso del rifiuto delle autorità rumene di riconoscere e di registrare un sindacato creato da un gruppo di sacerdoti e di dipendenti laici della Chiesa ortodossa rumena, a causa della mancanza di accordo e approvazione del loro arcivescovo. Questo rifiuto si basava sullo statuto canonico della Chiesa, che era approvato con decreto del Governo e faceva parte del diritto interno. Alla luce degli elementi in suo possesso, la Corte ha ritenuto che, nonostante le peculiarità della loro situazione e della loro missione spirituale, i membri del clero della Chiesa ortodossa rumena stavano svolgendo il loro compito nell'ambito di un «rapporto di lavoro»; essi potevano quindi avvalersi, in linea di principio, della libertà sindacale ai sensi dell'articolo 11, tanto più che le autorità giudiziarie rumene avevano già espressamente riconosciuto ai membri del clero e ai dipendenti laici della Chiesa ortodossa il diritto di organizzarsi. Per contro, la Corte ha dichiarato che l'ingerenza controversa poteva essere ritenuta proporzionata agli scopi legittimi perseguiti e quindi conforme ai requisiti dell'articolo 11 § 2 della Convenzione. Rifiutandosi di registrare il sindacato ricorrente, lo Stato si era semplicemente astenuto dall'intromettersi nell'organizzazione e nel funzionamento autonomi della Chiesa ortodossa rumena, rispettando così il suo obbligo di neutralità. Infatti, la domanda di registrazione del sindacato non soddisfaceva i requisiti dello Statuto della Chiesa perché i suoi membri non avevano rispettato la procedura speciale prevista per la creazione di una simile associazione. Del resto, nulla impediva agli iscritti al sindacato ricorrente di godere del loro diritto garantito dall'articolo 11 della Convenzione fondando un'associazione i cui obiettivi sarebbero compatibili con lo Statuto della Chiesa e che non rimetterebbe in discussione la struttura gerarchica tradizionale della Chiesa e il modo in cui vengono prese le decisioni (*Sindicatul «Păstorul cel Bun» c. Romania* [GC]).

232. Per quanto riguarda il *diritto di accesso a un tribunale* garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato da due ex sacerdoti della Chiesa cecoslovacca hussita che erano stati licenziati con una decisione del consiglio della loro diocesi e che avevano intentato dinanzi ai giudici più azioni volte a ottenere il riconoscimento della illegittimità della decisione sopra menzionata e il versamento degli arretrati delle retribuzioni. I giudici della Repubblica ceca avevano dato loro ragione sul secondo punto, ma non sul primo, in quanto si erano dichiarati incompetenti a controllare il merito di una decisione di esclusiva competenza della Chiesa, tenuto conto dell'autonomia di quest'ultima. La Corte ha concluso che i procedimenti avviati dai ricorrenti non riguardavano un «diritto» che si poteva ritenere, in maniera sostenibile, riconosciuto nell'ordinamento interno, e che tale doglianza era pertanto incompatibile *ratione materiae* (*Dudová e Duda c. Repubblica ceca* (dec.)).

C. Obblighi positivi

1. Protezione da aggressioni fisiche, verbali o simboliche provenienti da terzi

233. Le persone che scelgono di esercitare la libertà di manifestare la propria religione non possono ragionevolmente attendersi di essere esenti da critiche. Al contrario, i membri di una comunità religiosa devono tollerare ed accettare il rigetto da parte di altri delle loro convinzioni religiose e anche la diffusione da parte di altri di dottrine ostili alla propria fede (*Dubowska e Skup c. Polonia*, decisione della Commissione). Tuttavia, lo Stato può essere considerato responsabile quando le credenze religiose sono oggetto di una forma di opposizione o di diniego a un livello tale da dissuaderne i seguaci dall'esercitare la loro libertà di averle o di esprimerle. In tal caso, lo Stato può essere indotto ad assicurare a coloro che professano queste credenze il pacifico godimento del diritto garantito dall'articolo 9 (*Chiesa di Scientology e altri c. Svezia*, decisione della Commissione; *Begheluri c. Georgia*, § 160). Infatti, uno Stato può avere taluni obblighi positivi inerenti ad un

rispetto effettivo dei diritti garantiti dall'articolo 9 della Convenzione, che possono comprendere l'adozione di misure volte a garantire il rispetto della libertà di religione anche nell'ambito dei rapporti interpersonali; tali misure possono, in determinate circostanze, costituire un mezzo legittimo per evitare che una persona sia ostacolata, nell'esercizio del culto, dalle attività di terzi (*Dubowska e Skup c. Polonia*, decisione della Commissione).

234. Quando un gruppo di persone organizza una manifestazione pubblica che ha lo scopo di mostrare la loro opposizione alle credenze o alle pratiche di una comunità religiosa, due diritti fondamentali entrano in conflitto: il diritto dei manifestanti alla libertà di espressione e di riunione pacifica (articoli 10 e 11 della Convenzione) e il diritto della comunità religiosa di manifestare pacificamente la propria fede senza ingerenze ingiustificate provenienti dall'esterno. Tutti questi diritti sono tutelati dalla Convenzione in eguale misura; nessuno di essi ha carattere assoluto, e il loro esercizio può essere oggetto delle limitazioni di cui ai secondi paragrafi degli articoli sopra menzionati. La Convenzione non stabilisce a priori alcuna gerarchia di tali diritti: in linea di principio, essi meritano uguale rispetto. Di conseguenza, devono essere bilanciati tra loro in modo che sia rispettata la loro importanza in una società fondata sul pluralismo, la tolleranza e l'apertura mentale. Inoltre, lo Stato deve rispettare i tre principi che seguono:

1. nella misura in cui ciò sia ragionevolmente possibile, lo Stato deve garantire che i due diritti contrapposti siano protetti; tale obbligo grava sulle autorità nazionali anche quando gli atti che potrebbero ostacolare il libero esercizio dell'uno o dell'altro diritto siano compiuti da privati;

2. a tal fine, lo Stato deve garantire che sia istituito un idoneo quadro giuridico, –soprattutto per proteggere tali diritti dagli attacchi di terzi –, e adottare misure efficaci per farli rispettare nella pratica;

3. spetta alla Corte, nell'esercizio del suo potere di controllo europeo, verificare, alla luce di tutti gli elementi della causa, se le autorità nazionali abbiano mantenuto un giusto equilibrio tra i diversi diritti contrapposti sanciti dalla Convenzione. Così facendo, la Corte non deve sfruttare il vantaggio che le deriva dalla possibilità di esaminare il caso, *a posteriori*, e dunque con un certo distacco. Essa non ha nemmeno il compito di sostituirsi ai giudici nazionali, che sono in una posizione migliore di quella di un giudice internazionale per stabilire dove si trovi il giusto equilibrio e quali siano i modi migliori per raggiungerlo. Ciò è particolarmente vero quando è la polizia a dover garantire, nell'immediato, il giusto equilibrio; in effetti, considerata la difficoltà della missione della polizia nelle società contemporanee, gli obblighi positivi che gravano su quest'ultima o sulle altre autorità non devono essere interpretati nel senso che sia imposto alle stesse un onere insostenibile o eccessivo (*Karaahmed c. Bulgaria*, §§ 91-96).

235. È in questa logica che la Corte ha concluso che vi è stata violazione:

- dell'articolo 9, separatamente e in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione (divieto di discriminazione), — nel caso di un'aggressione fisica contro un raduno pacifico dei Testimoni di Geova da parte di un gruppo di individui diretti da un sacerdote ortodosso ridotto allo stato laico, nel corso della quale i ricorrenti furono brutalmente picchiati e umiliati; i loro libri religiosi furono bruciati sotto i loro occhi. La polizia si rifiutò di intervenire prontamente sui luoghi per proteggere i ricorrenti; successivamente, costoro si sono trovati di fronte all'indifferenza totale delle autorità competenti che, per ostilità verso la religione dei Testimoni di Geova, hanno negato loro l'applicazione della legge e non hanno dato seguito alle loro denunce (*Membri della Congregazione dei Testimoni di Geova di Gidani e altri c. Georgia*; si vedano anche *Begheluri c. Georgia* e *Tsartsidze e altri c. Georgia*, che riguardano anche alcuni atti di intimidazione da parte della polizia stessa);

- dell'articolo 9 considerato separatamente (ma non dell'articolo 14), nel caso di una manifestazione diventata violenta — ma regolare in quanto preventivamente dichiarata conforme alla legge —, svoltasi tra alcuni membri di un partito politico contro i partecipanti ad una riunione di preghiera del venerdì che si svolgeva all'interno e all'esterno della moschea di Sofia, capitale della Bulgaria (grida e gesti minacciosi; lanci di uova; installazione di altoparlanti sul tetto dell'edificio per soffocare il suono della preghiera; tentativo di bruciare i tappeti di preghiera; pugni assestati ai membri della congregazione da parte dei manifestanti entrati nell'area della moschea, ecc.). Nella fattispecie, le autorità bulgare non avevano fatto tutto ciò che si poteva ragionevolmente esigere da loro per garantire alle due parti il libero esercizio dei loro rispettivi diritti. E, conoscendo la posizione molto negativa del partito in questione nei confronti dell'Islam e dei Turchi, le autorità avrebbero potuto ridurre al minimo il rischio di eccessi affidando ai manifestanti un posto a una distanza ragionevole dalla moschea, cosa che non avevano fatto. Inoltre, il numero degli agenti di polizia presenti sul posto era chiaramente insufficiente per controllare la situazione, e il loro comportamento non era sufficientemente attivo per proteggere i membri della congregazione. Infine, l'inchiesta avviata dalle autorità dopo i fatti non corrispondeva ai requisiti di effettività (*Karahmed c. Bulgaria*).

236. Inoltre, l'articolo 9 (come gli articoli 10 o 11) non può essere interpretato nel senso di autorizzare un privato in disaccordo con un'organizzazione religiosa su un punto qualsiasi ad interrompere una celebrazione o a turbare l'ordine pubblico in occasione di quest'ultima. Così, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la doglianza di una religiosa della Chiesa ortodossa rumena, attivista contro i presunti abusi da parte dei superiori gerarchici della sua Chiesa, condannata al pagamento di un'ammenda per aver turbato l'ordine nel corso di una cerimonia celebrata dal Patriarca ortodosso rumeno e che gridava (o dichiarava a voce alta) che quest'ultimo «non meritava che si pregasse per lui». Visto che l'ammenda inflitta era finalizzata a sanzionare non l'espressione di un'opinione, ma la turbativa dell'ordine pubblico, la Corte ha ritenuto che le autorità avessero reagito nell'ambito del margine di discrezionalità loro riconosciuto in materia (*Bulgaru c. Romania*, (dec.)).

237. Per quanto riguarda la *rappresentazione provocatoria di oggetti di venerazione religiosa*, la Corte ha dichiarato che essa poteva in taluni casi pregiudicare i diritti dei credenti a titolo dell'articolo 9 (*Otto-Preminger-Institut c. Austria*, § 47). Tuttavia, sino ad oggi, ha quasi sempre esaminato questa situazione dal punto di vista dell'articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione), pronunciandosi su doglianze presentate da persone sanzionate per offesa ai sentimenti dei credenti (*ibidem*; *Wingrove c. Regno Unito*; *Ī.A. c. Turchia*; *Giniewski c. Francia*; *Klein c. Slovacchia*; *X. Ltd. e Y. c. Regno Unito*, decisione della Commissione).

238. Per contro, gli organi della Convenzione finora hanno sempre respinto i motivi di ricorso vertenti sull'articolo 9 proposti da persone che si ritenevano offese nei loro sentimenti religiosi. In particolare, il diritto di non subire alcuna ingerenza nell'esercizio dei diritti garantiti dall'articolo 9 non implica necessariamente e in ogni circostanza il diritto di esercitare delle azioni giudiziarie, qualunque esse siano, contro coloro che, con un'opera o una pubblicazione, feriscono la sensibilità religiosa di un individuo o di un gruppo di individui (*Dubowska e Skup c. Polonia*, decisione della Commissione). Gli organi della Convenzione hanno respinto tali motivi di ricorso nelle seguenti ipotesi:

- il rigetto, per difetto di legittimazione ad agire, di un'azione di risarcimento danni intentata dalla Chiesa di Scientology e avente ad oggetto delle dichiarazioni ostili alla scientologia fatte da un docente di teologia nel corso di una conferenza e pubblicate su un giornale locale; in effetti, non era stato dimostrato che tali affermazioni avessero impedito ai ricorrenti di esercitare i loro diritti a titolo dell'articolo 9 (*Chiesa*

di Scientology e altri c. Svezia, decisione della Commissione);

- il rifiuto delle autorità britanniche di avviare dei procedimenti penali contro Salman Rushdie e una casa editrice per avere, rispettivamente, scritto e pubblicato il romanzo «I versetti satanici», considerato blasfemo dal punto di vista dell'Islam (*Choudhury c. Regno Unito*, decisione della Commissione);
- la decisione del pubblico ministero polacco di abbandonare le azioni penali per offesa pubblica ai sentimenti religiosi avviate contro il capo redattore di una rivista settimanale per aver pubblicato, in copertina, un'immagine della Vergine e del Bambino di Częstochowa — un'icona molto venerata in tutta la Polonia —, sostituendo i due volti con delle maschere antigas. La procura aveva concluso che l'immagine era stata utilizzata per illustrare le informazioni relative all'inquinamento atmosferico in Polonia e non aveva deliberatamente lo scopo di offendere i sentimenti religiosi. La Commissione ha rilevato che i ricorrenti disponevano di un ricorso contro l'offesa ai loro sentimenti religiosi, ricorso che essi avevano utilizzato e che era stato respinto dalla procura dopo un'attenta valutazione di tutte le circostanze del caso di specie e degli interessi in gioco. In questa situazione, i ricorrenti non erano stati dissuasi dall'esercitare i loro diritti sanciti dall'articolo 9, in quanto il solo fatto che le autorità avessero concluso che non vi era stata violazione non costituiva, di per sé, un difetto di tutela dei diritti garantiti da questo articolo. Per la stessa ragione, la Commissione ha concluso che non vi era stata una discriminazione vietata dall'articolo 14 (*Dubowska e Skup c. Polonia*, decisione della Commissione; *Kubalska e Kubalska-Holuj c. Polonia*, decisione della Commissione);
- un ricorso contro la Danimarca proposto da un cittadino marocchino residente in Marocco e da due associazioni marocchine stabilite e operanti in questo paese, che lamentavano il rifiuto delle autorità danesi di vietare o sanzionare la pubblicazione di una serie di vignette sul profeta dell'Islam, Maometto. La Corte ha constatato che non esisteva alcun collegamento giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, tra i ricorrenti e la Danimarca, anche a titolo di un qualsiasi atto extraterritoriale (*Ben El Mahi e altri c. Danimarca*, (dec.)).

2 La religione al lavoro, nell'esercito e in aula di tribunale

239. La Corte ha considerato legittimo sottoporre i membri della funzione pubblica, a causa del loro status, ad un obbligo di riservatezza rispetto all'articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione), o di discrezione nell'espressione in pubblico delle loro convinzioni religiose rispetto all'articolo 9. I doveri deontologici di un alto funzionario che rappresenta lo Stato possono diventare prioritari rispetto alla sua vita privata, quando con il suo comportamento - sia pure in privato - il funzionario lede l'immagine o la reputazione dell'istituzione che rappresenta. La Convenzione non esclude la possibilità di imporre al funzionario un dovere di riservatezza o una certa discrezione allo scopo di garantire la neutralità del servizio pubblico e di assicurare il rispetto del principio di laicità. Essa non esclude nemmeno la possibilità di sanzionare i funzionari in ragione della loro appartenenza a determinati partiti politici o gruppi che promuovono idee razziste o xenofobe, oppure a sette che prevedano una rete di solidarietà rigida e indissolubile tra i loro membri o che perseguano una ideologia contraria alle regole della democrazia (*Sodan c. Turchia*, §§ 42 e 52). Tuttavia, la sola vicinanza o appartenenza, reale o presunta, di un funzionario a un movimento religioso non può costituire un motivo sufficiente, di per sé, per adottare una misura sfavorevole a suo carico, quando non sia stato dimostrato chiaramente che egli non agiva in maniera imparziale o riceveva istruzioni dai membri di detto movimento, o che il movimento in questione costituisse veramente un pericolo per la sicurezza nazionale (*Sodan c. Turchia*, § 54).

240. Con riferimento al diritto dei *membri delle forze armate* di manifestare la propria religione nell'ambito del loro servizio, la Corte ha statuito che gli Stati potevano adottare per le loro truppe dei regolamenti disciplinari che vietano un determinato comportamento, soprattutto un atteggiamento che va contro l'ordine stabilito che risponde alle necessità del servizio militare. Così, la Corte ha constatato l'assenza di qualsiasi ingerenza nella libertà religiosa di un magistrato militare, colonnello dell'aviazione turca, in quanto «il suo comportamento e le sue azioni rivelavano che costui aveva adottato delle opinioni integraliste illegali». La Corte ha dichiarato che, abbracciando una carriera militare, il ricorrente si era piegato, volontariamente, al sistema della disciplina militare; ora, tale sistema implicava, per sua natura, la possibilità di apportare a taluni diritti e libertà dei membri delle forze armate delle limitazioni che non potevano essere imposte ai civili. In questo caso, nei limiti imposti dalle esigenze della vita militare, il ricorrente aveva potuto continuare ad adempiere agli obblighi rituali dalla sua religione; quanto alla misura controversa, essa non si fondava sulle sue opinioni e convinzioni religiose o sul modo in cui soddisfaceva ai suoi obblighi religiosi, ma sul suo comportamento e sui suoi atti, che violavano la disciplina militare e il principio di laicità (*Kalaç c. Turchia*; si vedano anche *Çinar c. Turchia* (dec.); *Acarca c. Turchia* (dec.); *Sert c. Turchia* (dec.)).

241. In altre cause, gli organi della Convenzione hanno espressamente precisato che, nel particolare contesto turco, le limitazioni del servizio militare possono comportare un dovere per il personale militare di rinunciare ad impegnarsi nel movimento di fondamentalismo islamico, che ha come scopo e come piano d'azione quello di assumere la preminenza delle norme religiose (*Tepeli e altri c. Turchia* (dec.); *Yanaşık c. Turchia*, decisione della Commissione). In particolare, non costituisce un'ingerenza nel diritto alla libertà di religione il fatto, per un'accademia militare turca, di vietare l'impegno in un movimento fondamentalista islamico agli studenti che hanno scelto la carriera militare e che possono adempiere ai loro obblighi religiosi nei limiti imposti dalla vita militare (*ibidem*).

242. Per quanto riguarda i funzionari civili, la Corte ha concluso che vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione alla luce dell'articolo 9 nella causa del prefetto aggiunto della capitale turca (Ankara), trasferito in un posto equivalente in una città di minore importanza amministrativa, in quanto aveva determinate convinzioni religiose, aveva una personalità «chiusa» e sua moglie indossava il velo islamico, - e ciò, nonostante il fatto che avesse dato prova di imparzialità nell'esercizio delle sue funzioni. Per quanto riguarda il fatto che la moglie del ricorrente indossasse il velo, questo elemento rientrava nella vita privata degli interessati e non era oggetto di alcuna regolamentazione (*Sodan c. Turchia*, § 54).

243. Una logica simile è stata seguita dalla Corte nel caso di una *giudice* russa rimossa dal suo incarico per essere venuta meno agli obblighi inerenti al sistema giudiziario e per aver arrecato danno all'autorità di quest'ultimo. Nel caso di specie l'interessata si era avvalsa della sua posizione all'interno della magistratura per promuovere gli interessi della sua comunità religiosa e per intimidire alcune parti ai processi che si svolgevano dinanzi ad essa (per esempio, aveva pubblicamente pregato al momento delle udienze, promesso a talune parti di decidere in loro favore se avessero aderito alla sua Chiesa e pubblicamente criticato la moralità di alcune parti dal punto di vista della morale cristiana). Pertanto, la ricorrente era stata rimossa non a causa della sua appartenenza ad una comunità religiosa o delle sue convinzioni religiose, ma per i suoi concreti comportamenti incompatibili con l'ufficio del giudice e che ledevano il principio dello Stato di diritto. La Corte ha pertanto deciso che vi era stata ingerenza nell'esercizio, da parte della ricorrente, dei diritti di cui agli articoli 10 e 9, ma che tale ingerenza era proporzionata agli scopi legittimi perseguiti. (*Pitkevich c. Russia* (dec.)).

244. In epoca più lontana, la Commissione ha respinto il ricorso di un avvocato ordinato sacerdote cattolico ma che non ha mai esercitato attività pastorali, che contestava (dal punto di vista

dell'articolo 9 considerato separatamente e in combinato disposto con l'articolo 14) il rigetto, da parte del Ministro della Giustizia belga, della sua candidatura per un posto di giudice supplente, essendo la funzione di giudice incompatibile con lo stato ecclesiastico ai sensi della legge belga. La Commissione ha rilevato, da una parte, che il ricorrente non era stato in alcun modo ostacolato nell'esercizio della sua religione, e nemmeno nell'adempimento del suo incarico sacerdotale e, dall'altra parte, che la Convenzione non garantiva di per sé alcun diritto di candidarsi a un posto nella magistratura (*Demeester c. Belgio*, decisione della Commissione; si veda tuttavia, dal punto di vista dell'articolo 3 del Protocollo n. 1, *Seyidzade c. Azerbaijan*).

245. Nell'ambito di *rapporti di lavoro nel settore pubblico*, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 9 della Convenzione nel caso del licenziamento della ricorrente, responsabile della piscina di una scuola professionale pubblica in Bulgaria, a causa della sua appartenenza a una comunità evangelica protestante, e ciò nel contesto generale di una campagna politico-mediatica avviata contro questa comunità. Anche se il licenziamento controverso era conforme alla legislazione del lavoro e si basava formalmente su una modifica dei criteri di qualificazione per il suo posto e sull'introduzione di nuovi criteri che la ricorrente non soddisfaceva, l'analisi dei fatti di causa nel loro complesso ha portato la Corte a concludere che effettivamente tale misura era motivata dall'appartenenza religiosa e dalle convinzioni della ricorrente. Del resto, il Governo non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza di accuse credibili secondo cui la ricorrente avrebbe fatto del proselitismo a scuola o si sarebbe sottratta a un qualsiasi obbligo professionale (*Ivanova c. Bulgaria*).

246. I *precetti rituali* di alcune religioni (da non confondere con i precetti *etici* di cui al punto II.A.2. *L'obiezione di coscienza: il diritto di non agire contro la propria coscienza e le proprie convinzioni (supra)*) possono a volte entrare in conflitto con gli obblighi professionali dei loro adepti, che richiedono pertanto che il loro datore di lavoro (pubblico o privato) adotti misure specifiche per *conciliarli*. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che l'articolo 9 non garantisce, in quanto tale, il diritto di assentarsi dal lavoro nei giorni delle feste religiose particolari (*Kosteski c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 45).

247. Nei casi esaminati sotto questo profilo, la Commissione si è sempre rifiutata di accordare ai ricorrenti la tutela dell'articolo 9 § 1 della Convenzione, considerando che le misure adottate nei loro confronti non fossero motivate dalle loro convinzioni religiose ma fossero giustificate dagli obblighi contrattuali specifici che vincolano gli interessati ai loro rispettivi datori di lavoro. La Commissione ha così deciso nelle ipotesi seguenti:

- il rifiuto delle autorità scolastiche britanniche di autorizzare il ricorrente, insegnante di confessione musulmana impiegato presso scuole pubbliche, ad assentarsi dal lavoro durante le preghiere del venerdì a mezzogiorno alla moschea, costretto alle dimissioni e poi nuovamente assunto a tempo parziale con riduzione di stipendio. La Commissione si è rifiutata di esaminare in dettaglio se ed in quale misura l'islam ponesse l'esigenza di assistere alle preghiere comuni del venerdì; essa si è limitata a rilevare che il ricorrente aveva volontariamente accettato degli obblighi educativi in forza del suo contratto di lavoro, mettendosi lui stesso nell'incapacità di lavorare nella scuola pubblica e di assistere alle preghiere del venerdì a mezzogiorno. Inoltre, durante i primi sei anni di lavoro, l'interessato non si era assentato il venerdì né aveva comunicato al suo datore di lavoro che avrebbe potuto chiedere di assentarsi per andare alla moschea. Del resto, considerate le esigenze legate all'organizzazione di un sistema scolastico, non spettava alla Commissione sostituirsi alle autorità nazionali nel valutare quale sarebbe stata la migliore politica da seguire in questo settore (*X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 12 marzo 1981);
- la rimozione di un dipendente delle ferrovie finlandesi per non aver rispettato l'orario di lavoro in quanto la Chiesa avventista del settimo giorno, alla quale egli

apparteneva, vietava ai suoi membri di lavorare il venerdì dopo il tramonto. Peraltro, la Commissione non ha rilevato alcuna parvenza di discriminazione religiosa (articolo 14 della Convenzione) in quanto la normativa nazionale imponeva generalmente la domenica come giorno settimanale di riposo (*Konttinen c. Finlandia*, decisione della Commissione);

- il licenziamento di una lavoratrice da parte di un datore di lavoro del settore privato (un'agenzia di viaggi) a seguito del rifiuto dell'interessata di lavorare la domenica (*Stedman c. Regno Unito*, decisione della Commissione).

248. Analogamente, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione nel caso di sanzioni disciplinari (sotto forma di riduzioni temporanee dello stipendio) inflitte a un ricorrente, dipendente della società pubblica di energia elettrica che si era dichiarato musulmano, per essersi assentato dal lavoro due volte nel corso dello stesso anno, in occasione di festività religiose musulmane. I giudici nazionali avevano riconosciuto che la legge garantiva ai cittadini di confessione musulmana il diritto alle ferie retribuite nei giorni delle loro feste religiose; tuttavia, nel caso specifico del ricorrente, la sincerità della sua appartenenza confessionale dichiarata era dubbia in quanto non conosceva i dettami fondamentali dell'islam e, in precedenza, aveva sempre celebrato le festività cristiane. I giudici nazionali avevano quindi concluso che il ricorrente si era proclamato musulmano al solo scopo di poter beneficiare di giorni di congedo supplementari. La Corte ha ammesso che, quando la legge prevede un privilegio o una esenzione speciale per i membri di una comunità religiosa, non è contrario all'articolo 9 far gravare sull'interessato l'onere di fornire almeno una giustificazione minima della realtà della sua appartenenza a tale comunità (seguendo la stessa logica usata nei casi di obiezione di coscienza in cui, in linea di principio, il richiedente deve poter dimostrare la veridicità delle sue convinzioni). Pertanto, pur esprimendo dubbi in merito alla questione se si trattasse nella fattispecie di una «manifestazione» della presunta religione del ricorrente, la Corte ha ritenuto che l'ingerenza denunciata fosse «necessaria in una società democratica» per la protezione dei diritti altrui, ai sensi dell'articolo 9 § 2. Essa ha anche concluso che non vi sono state discriminazioni ai sensi dell'articolo 14 (*Kosteski c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia*).

249. Riguardo alla libertà religiosa delle parti a un processo:

- la Commissione ha dichiarato irricevibile il ricorso di due cittadini austriaci di religione ebraica, convenuti in un processo civile, che denunciavano il rifiuto del tribunale di rinviare l'udienza tenuta durante la festività ebraica dei Tabernacoli (*sukkot*). Esaminando la causa principalmente sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 (diritto a un processo equo), la Commissione ha constatato una mancanza di diligenza da parte degli interessati che solo tardivamente avevano avvisato il tribunale di tale incompatibilità. Per lo stesso motivo, ha rigettato le doglianze dei ricorrenti relative all'articolo 9 considerato separatamente e in combinato disposto con l'articolo 14 (divieto di discriminazione) (*S.H. e H.V. c. Austria*, decisione della Commissione);
- la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione nel caso del rifiuto dell'autorità giudiziaria di rinviare un'udienza alla quale il ricorrente, un avvocato di religione ebraica, doveva partecipare in qualità di rappresentante di una delle persone che avevano sporto denuncia penale; poiché la data dell'udienza corrispondeva a una festa di precetto ebraica, il ricorrente non si è presentato e l'udienza si è svolta in sua assenza. La Corte ha ritenuto che l'interessato dovesse aspettarsi che la sua richiesta di rinvio fosse respinta conformemente alla normativa vigente e che avrebbe potuto farsi sostituire all'udienza in questione (*Francesco Sessa c. Italia*).

3. Libertà religiosa dei detenuti

250. Le autorità nazionali hanno l'obbligo di rispettare la libertà religiosa dei detenuti, astenendosi da qualsiasi ingerenza ingiustificata nell'esercizio dei diritti a titolo dell'articolo 9 della Convenzione e adottando, se del caso, delle misure positive al fine di consentire il libero esercizio di questi diritti, a causa delle particolari esigenze dell'ambiente carcerario. In particolare, il fatto di essere obbligati a pregare, a leggere libri religiosi e a meditare in presenza degli altri detenuti è un disagio praticamente inevitabile in carcere, che non viola l'essenza stessa del diritto di manifestare la propria religione (*Kovaļkova c. Lettonia*, (dec.)). Per contro, in linea di massima, l'articolo 9 non garantisce a un detenuto né il diritto di fare proselitismo nell'istituto penitenziario in cui si trova, né il diritto di manifestare la propria religione al di fuori di questo istituto (*J.L. c. Finlandia* (dec.)).

251. Analogamente, l'articolo 9 non garantisce a un detenuto né il diritto di essere riconosciuto «prigioniero politico» con uno status particolare diverso dagli altri detenuti, né quello di eludere le norme generali della vita carceraria come l'obbligo di lavorare, di indossare l'uniforme penitenziaria e di pulire la propria cella (*McFeeley e altri c. Regno Unito*, decisione della Commissione; *X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 6 marzo 1982). La Commissione ha anche deciso che l'articolo 9 non imponeva allo Stato un obbligo generale di mettere a disposizione dei detenuti delle opere che questi ultimi considerano necessarie all'esercizio della loro religione o allo sviluppo della loro filosofia di vita (*X. c. Austria*, n. 1753/63, decisione della Commissione del 15 febbraio 1965).

252. In linea di massima, gli stessi principi generali sono applicabili alla detenzione in carcere e alla detenzione domiciliare, quando la legge dello Stato interessato prevede una tale misura (*Süveges c. Ungheria*, §§ 147-157). Lo stesso vale per la detenzione di uno straniero ai fini della sua espulsione (*C.D. e altri c. Grecia*, §§ 78-79).

253. La Corte ha constatato una violazione dell'articolo 9 della Convenzione nei seguenti casi:

- l'impossibilità per alcuni detenuti di incontrare un prete o un pastore (*Poltoratski c. Ucraina*, §§ 163-171; *Kouznetsov c. Ucraina*, §§ 143-151; *Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], §§ 197-199);
- il rifiuto da parte delle autorità competenti di autorizzare il ricorrente, detenuto in custodia cautelare, a partecipare alle celebrazioni religiose nella cappella del carcere, in quanto tale rifiuto non ha alcun fondamento nel diritto interno (*Igors Dmitrijevs c. Lettonia*; *Moroz c. Ucraina*, §§ 104-109);
- il rifiuto dell'amministrazione penitenziaria di fornire al ricorrente, un buddista, pasti senza carne, anche quando tale regime non avrebbe creato un onere eccessivo per il carcere (*Jakóbski c. Polonia*).

254. Per contro, gli organi della Convenzione hanno concluso che non vi era alcuna parvenza di violazione dell'articolo 9 nei seguenti casi:

- il divieto imposto a un detenuto buddista di lasciarsi crescere un pizzetto (motivato dalla necessità di non ostacolare la sua identificazione) e il rifiuto di restituirgli la sua corona messa in deposito al momento del suo ingresso in carcere. La Commissione ha ritenuto che tali restrizioni fossero conformi all'articolo 9 § 2 in quanto miravano a tutelare l'ordine pubblico (*X. c. Austria*, n. 1753/63, decisione della Commissione del 15 febbraio 1965);
- la presunta impossibilità, per un Britannico detenuto in Germania, di non poter partecipare ai riti della Chiesa anglicana o incontrare un pastore anglicano. La Commissione ha constatato che in realtà il ricorrente aveva accesso al culto

protestante e poteva incontrare dei pastori protestanti (*X. c. Germania* decisione della Commissione del 16 dicembre 1966);

- il divieto imposto a un detenuto buddista di inviare degli articoli destinati ad essere pubblicati su una rivista buddista, in quanto l'interessato non aveva dimostrato in che modo la pratica della sua religione imponesse o implicasse la pubblicazione di tali articoli (*X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 20 dicembre 1974), e il rifiuto di autorizzare un altro detenuto buddista a sottoscrivere una rivista cattolica, in quanto quest'ultima era chiaramente priva di qualsiasi nesso con la sua religione (*X. c. Austria*, decisione della Commissione del 15 febbraio 1965);
- le condizioni di detenzione di un ebreo ortodosso a cui era stato offerto un regime alimentare kasher vegetariano e che aveva potuto ricevere visite da parte di un visitatore laico di religione ebraica assistito dal cappellano del carcere, in quanto il rabbino capo aveva approvato le misure adottate dalle autorità per garantire i diritti religiosi del ricorrente (*X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 5 marzo 1976);
- il caso di quattro uomini musulmani detenuti in un centro di permanenza temporanea ai fini della loro espulsione dal territorio nazionale, che lamentavano di essere stati costretti a mangiare carne di maiale; infatti, dal fascicolo risultava che il cibo offerto ai detenuti musulmani non conteneva carne di maiale, e che due dei ristoratori che rifornivano il centro erano essi stessi musulmani e fornivano pietanze prive di carne di maiale (*C.D. e altri c. Grecia*, §§ 78-79);
- l'intercettazione e il sequestro, da parte dell'amministrazione penitenziaria, di un libro a carattere filosofico e religioso ordinato da un detenuto di religione taoista, in quanto il libro conteneva un capitolo illustrato dedicato alle arti marziali; tale ingerenza era necessaria per la protezione dei «diritti e delle libertà altrui» (*X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 18 maggio 1976);
- il rifiuto del direttore dell'istituto penitenziario di iscrivere il ricorrente nei registri carcerari come adepto della religione «Wicca». La Commissione ha ritenuto che, dal momento che da tale indicazione potevano derivare per l'interessato alcuni privilegi e agevolazioni per praticare la sua religione, era ragionevole esigere che la religione dichiarata fosse identificabile; ora, il ricorrente non aveva esposto alcun fatto che consentisse di dimostrare l'esistenza obiettiva di tale religione (*X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 4 ottobre 1977). In un caso simile, la Commissione ha respinto il ricorso di un detenuto che si dichiarava «adoratore della luce» («*Lichtanbeter*»), ma non spiegava né in che modo fosse praticata la sua religione, né come le autorità avessero ostacolato tale pratica (*X. c. Germania*, decisione della Commissione del 1° aprile 1970);
- una serie di sanzioni disciplinari inflitte al ricorrente per essersi rifiutato di indossare l'uniforme penitenziaria e di pulire la sua cella. Nel caso di specie, il ricorrente affermava che, in quanto sikh, non riconosceva alcuna autorità tra lui stesso e Dio, tanto più che richiedeva lo status di «prigioniero politico» (da cui il rifiuto di indossare l'uniforme); inoltre, poiché era di casta elevata, era per lui «culturalmente inaccettabile» spazzare (da cui il rifiuto di pulire la cella). La Commissione ha dichiarato la prima di tali doglianze (riguardante l'uniforme) incompatibile con la Convenzione (in parte *ratione materiae* e in parte *ratione personae*), e la seconda, manifestamente infondata: anche supponendo che vi sia stata ingerenza nella libertà di religione del ricorrente, quest'ultima era necessaria per tutelare la salute e giustificata ai sensi dell'articolo 9 § 2 (*X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione

del 6 marzo 1982);

- una sanzione disciplinare inflitta a un detenuto per essersi rifiutato di lavorare in una tipografia in quanto, essendo adepto del veganismo, era per lui moralmente inaccettabile lavorare con prodotti presumibilmente testati su animali (nella fattispecie dei coloranti). Anche supponendo che vi sia stata ingerenza nei diritti del ricorrente a titolo dell'articolo 9, quest'ultima era conforme al secondo paragrafo dello stesso articolo. Da un lato, la Commissione ha accettato l'argomento del governo convenuto secondo cui era necessario mantenere in carcere un sistema di lavoro dei detenuti che fosse equo e esente da favoritismi; dall'altro, ha sottolineato la portata limitata della sanzione (*W. c. Regno Unito*, decisione della Commissione);
- il rifiuto di autorizzare il ricorrente, considerato pericoloso e sottoposto a un regime speciale di detenzione a sicurezza rafforzata, ad andare a messa, in quanto egli poteva seguire la messa dalla sua cella e non aveva mai sostenuto che gli era stato impedito di incontrare un cappellano (*Indelicato c. Italia* (dec.); si veda anche *Natoli c. Italia*, decisione della Commissione);
- il rifiuto di autorizzare il ricorrente, sottoposto a detenzione domiciliare, ad uscire tutte le domeniche per assistere alla messa, soprattutto in quanto la sua domanda era stata espressa in termini troppo generici ed egli non aveva indicato la chiesa o il luogo di preghiera che voleva frequentare (*Süveges c. Ungheria*, §§ 153-154);
- il rifiuto dell'amministrazione penitenziaria di concedere al ricorrente, adepto del movimento *Hare Krishna*, un locale separato per leggere, pregare, meditare e compiere riti religiosi, nonché la confisca dei suoi bastoncini di incenso, misura motivata dalla necessità di rispettare i diritti dei compagni di cella (*Kovajkovs c. Lettonia* (dec.)).

252. La Corte ha anche rigettato le doglianze di un ricorrente che aveva commesso crimini molto gravi ed era stato sottoposto ad internamento forzato in un ospedale psichiatrico. Poiché il ricorrente si era dichiarato Testimone di Geova, la direzione dell'ospedale gli aveva assicurato la possibilità di rimanere in contatto con questa organizzazione religiosa; tuttavia, era stato richiamato all'ordine per aver predicato e distribuito dei volantini agli altri pazienti e al personale dell'ospedale. La Corte ha ritenuto questa misura necessaria per mantenere l'ordine nell'istituto e proteggere gli interessi degli altri pazienti. Per il resto, la Corte ha concluso che i diritti del ricorrente a titolo dell'articolo 9 erano stati rispettati (*J.L. c. Finlandia* (dec.)).

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente guida rinvia a sentenze e decisioni emesse dalla Corte, nonché a decisioni e rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo («la Commissione»).

Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Le sentenze camerale non «definitive», ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, alla data del presente aggiornamento sono contrassegnate nel seguente elenco con un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione è così formulato: «La sentenza di una Camera diviene definitiva a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43». Se il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, diverrà definitiva la sentenza della Grande Camera, e non quella della camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della presente guida rimandano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int/>), che consente di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze e decisioni di Grande Camera, di camera e di comitato, cause comunicate, pareri consultivi e massime estratte dal Bollettino di informazione sulla giurisprudenza), nonché a quella della Commissione (decisioni e rapporti) e alle risoluzioni del Comitato dei Ministri. Alcune decisioni della Commissione non sono presenti nella banca dati HUDOC e sono disponibili solo in versione cartacea nel pertinente volume dell'Annuario della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte emette le sue sentenze e decisioni in inglese e/o in francese, le due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC permette anche di accedere a traduzioni, in più di trenta lingue non ufficiali, di alcune delle principali cause della Corte. Inoltre, contiene dei link verso un centinaio di raccolte di giurisprudenza online prodotte da terzi.

—A—

Abitanti di Alseberg e di Beersel c. Belgio, n. 1474/62, decisione della commissione del 26 luglio 1963

Abitanti di Leeuw-St.Pierre c. Belgio, n. 2333/64, decisione della Commissione del 15 luglio 1965

Abrahamsson c. Svezia, n. 12154/86, decisione della Commissione del 5 ottobre 1987

Acarca c. Turchia (dec.), n. 45823/99, 3 ottobre 2002

Adyan e altri c. Armenia, nn. 75604/11 e 21759/15, 12 ottobre 2017

Agga c. Grecia (n.2), nn. 50776/99 e 52912/99, 17 ottobre 2002

Agga c. Grecia (n.3), n. 32186/02, 13 luglio 2006

Agga c. Grecia (n.4), n. 33331/02, 13 luglio 2006

Ahmet Arslan e altri c. Turchia, n. 41135/98, 23 febbraio 2010

Aktas c. Francia (dec.), n. 43563/08, 30 giugno 2009

Al-Nashif c. Bulgaria (dec.), n. 50963/99, 25 gennaio 2001

Al-Nashif c. Bulgaria, n. 50963/99, 20 giugno 2002

Alexandridis c. Grecia, n. 19516/06, 21 febbraio 2008
Alto Consiglio spirituale della comunità musulmana c. Bulgaria, n. 39023/97, 16 dicembre 2004
Alujer Fernández e Caballero Garcia c. Spagna (dec.), n. 53072/99, 14 giugno 2001
Angeleni c. Svezia, n. 10491/83, decisione della Commissione del 3 dicembre 1986, Décisions et rapports (DR) 51
A.R. e L.R. c. Svizzera (dec.), n. 22338/15, 19 dicembre 2017
Araç c. Turchia (dec.), n. 9907/02, 19 dicembre 2006
Arcidiocesi ortodossa di Ohrid (Arcidiocesi greco-ortodossa di Ohrid del patriarcato di Peć) c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 3532/07, 16 novembre 2017
Arrowsmith c. Regno Unito, n. 7050/75, rapporto della Commissione del 12 ottobre 1978, DR 19
Ásatrúarfélagið c. Islanda (dec.), n. 22897/08, 18 settembre 2012
Associazione dei Cavalieri del Loto d'Oro c. Francia, n. 50615/07, 31 gennaio 2013
Associazione di Culto del Tempio Piramide c. Francia, n. 50471/07, 31 gennaio 2013
Associazione di solidarietà con i testimoni di Geova e altri c. Turchia, nn. 36915 e 8606/13, 24 maggio 2016
Associazione I Testimoni di Geova c. Francia, n. 8916/05, 30 giugno 2011
Associazione Sivananda di Yoga Vedanta c. Francia, n. 30260/96, decisione della Commissione del 16 aprile 1998

—B—

B.C. c. Svizzera, n. 19898/92, decisione della Commissione del 30 agosto 1993, DR 75
Baciu c. Romania (dec.), n. 76146/12, 17 settembre 2013
Balsytė-Lideikienė c. Lituania (dec.), n. 72596/01; 24 novembre 2005
Bayatyan c. Armenia [GC], n. 23459/03, CEDU 2011
Begheluri c. Georgia, n. 28490/02, 7 ottobre 2014
Belcacemi e Oussar c. Belgio, n. 37798/13, 11 luglio 2017
Ben El Mahi e altri c. Danimarca (dec.), n. 5853/06, CEDU 2006-XV
Bernard e altri c. Lussemburgo, n. 17187/90, decisione della Commissione dell'8 settembre 1993, DR 75
Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova e altri c. Moldavia, n. 952/03, 27 febbraio 2007
Blumberg c. Germania (dec.), n. 14618/03, 18 marzo 2008
Boffa e altri c. San Marino, n. 26536/95, decisione della Commissione del 15 gennaio 1998, DR 95
Boychev e altri c. Bulgaria, n. 77185/01, 27 gennaio 2011
Boudelal c. Francia (dec.), n. 14894/14, 13 giugno 2017
Bouessel du Bourg c. Francia, n. 20747/92, decisione della Commissione del 18 febbraio 1993
Bruno c. Svezia (dec.), n. 32196/96, 28 agosto 2001
Bukharatyan c. Armenia, n. 37819/03, 10 gennaio 2012
Buldu e altri c. Turchia, n. 14017/08, 3 giugno 2014
Bulgaru c. Romania (dec.), n. 22707/05, 15 maggio 2012
Buscarini e altri c. San Marino [GC], n. 24645/94, CEDU 1999-I
Butan c. Romania (dec.), n. 34644/02, 5 gennaio 2010

—C—

C. c. Regno Unito, n. 10358/83, decisione della Commissione del 15 dicembre 1983, DR 37
C.D. e altri c. Grecia, nn. 33441/10 e altri 2, 19 dicembre 2013
C.J., J.J. e E.J. c. Polonia, n. 23380/94, decisione della Commissione del 16 gennaio 1996, DR 84
C.R. c. Svizzera (dec.), n. 40130/98, 14 ottobre 1999
Cârmuirea Spirituală a Musulmanilor din Republica Moldova c. Moldavia (dec.), n. 12282/02,

14 giugno 2005

Centro biblico della repubblica di Ciuvascia c. Russia, n. 33203/08, 12 giugno 2014
Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia [GC], n. 27417/95, CEDU 2000-VII
Chappell c. Regno Unito, n. 12587/86, decisione della Commissione del 14 luglio 1987, DR 53
Chassagnou e altri c. Francia [GC], nn. 25088/94 e altri 2, CEDU 1999-III
Chiesa cattolica della Canea c. Grecia, 16 dicembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VIII
Chiesa di Scientology di Mosca c. Russia, n. 18147/02, 5 aprile 2007
Chiesa Evangelica Missionaria e Salaûn c. Francia, n. 25502/07, 31 gennaio 2013
Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia, n. 45701/99, CEDU 2001-XII
Chiesa riformata di X. c. Paesi Bassi, n. 1497/62, decisione della Commissione del 14 dicembre 1962
Choudhury c. Regno Unito, n. 17439/90, decisione della Commissione del 5 marzo 1991
Church of Scientology e altri c. Svezia, n. 8282/78, decisione della Commissione del 14 luglio 1980, DR 21
Church of Scientology di St Petersburg e altri c. Russia, n. 47191/06, 2 ottobre 2014
Çinar c. Turchia (dec.), n. 39334/98, 9 luglio 2002
Cipro c. Turchia [GC], n. 25781/94, CEDU 2001-IV
*Comunità Bektashi e altri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia**, nn. 48044/10 e altri 2, 12 aprile 2018
Congregazione della Moschea Juma e altri c. Azerbaijan (dec.), n. 15405/04, 8 gennaio 2013
Cserjés c. Ungheria (dec.), n. 45599/99, 5 aprile 2001
Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı c. Turchia, n. 32093/10, 2 dicembre 2014

—D—

D. c. Francia, n. 10180/82, decisione della Commissione del 6 dicembre 1983, DR 35
Dahlab c. Svizzera (dec.), n. 42393/98, CEDU 2001-V
Dakir c. Belgio, n. 4619/12, 11 luglio 2017
Daratsakis c. Grecia, n. 12902/87, decisione della Commissione del 7 ottobre 1987
Darby c. Svezia, n. 11581/85, rapporto della Commissione del 9 maggio 1989
Darby c. Svezia, 23 ottobre 1990, serie A n. 187
Das Universelle Leben Aller Kulturen Weltweit e.V. c. Germania (dec.), n. 60369/11, 17 novembre 2015
Dautaj c. Svizzera (dec.), n. 32166/05, 20 settembre 2007
Demeester c. Belgio (dec.), n. 8493/79, decisione della Commissione dell' 8 ottobre 1981
Deschomets c. Francia (dec.), n. 31956/02, 16 maggio 2006
Dimitras e altri c. Grecia, nn. 42837/06 e altri 4, 3 giugno 2010
Dimitras e altri c. Grecia (n.2), nn. 34207/08 e 6365/09, 3 novembre 2011
Dimitras e altri c. Grecia (n.3), nn. 44077/09 e altri 2, 8 gennaio 2013
Dimitrova c. Bulgaria, n. 15452/07, 10 febbraio 2015
Dogru c. Francia, n. 27058/05, 4 dicembre 2008
Dor c. Romania (dec.), n. 55153/12, 25 agosto 2015
Dubowska e Skup c. Polonia, nn. 33490/96 e 34055/96, decisione della Commissione del 18 aprile 1997, DR 89
Dudová e Duda c. Repubblica ceca (dec), n.40224/98, 30 gennaio 2001

—E—

E. e G.R. c. Austria, n. 9781/82, decisione della Commissione del 14 maggio 1984, DR 37
Ebrahimian c. Francia, n. 64846/11, CEDU 2015
Efstratiou c. Grecia, 18 dicembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-VI

El Majjaoui e Stichting Touba Moskee c. Paesi Bassi (dec.), n. 25525/03, 14 febbraio 2006
El Majjaoui e Stichting Touba Moskee c. Paesi Bassi (cancellazione) [GC], n. 25525/03,
20 dicembre 2007
El Morsli c. Francia (dec.), n. 15585/06, 4 marzo 2008
Enver Aydemir c. Turchia, n. 26012/11, 7 giugno 2016
Erçep c. Turchia, n. 43965/04, 22 novembre 2011
Eweida e altri c. Regno Unito, nn. 48420/10 e altri 3, CEDU 2013

—F—

F.L. c. Francia (dec.), n. 61162/00, 3 novembre 2005
F.P. c. Germania, n. 19459/92, decisione della Commissione del 29 marzo 1993
Fernández Martínez c. Spagna [GC], n. 56030/07, CEDU 2014
Feti Demirtaş c. Turchia, n. 5260/07, 17 gennaio 2012
Finska Församlingen i Stockholm e Hautaniemi c. Svezia, n. 24019/94, decisione della Commissione
dell'11 aprile 1996, DR 85
Folgerø e altri c. Norvegia [GC], n. 15472/02, CEDU 2007-III
Francesco Sessa c. Italia, n. 28790/08, CEDU 2012
Fränklin-Beentjes e CEFLU-Luz da Floresta c. Paesi Bassi (dec.), n. 28167/07, 6 maggio 2014
Fusu Arcadie e altri c. Repubblica di Moldavia, n. 22218/06, 17 luglio 2012

—G—

Gamaleddyn c. Francia (dec.), n. 18527/08, 30 giugno 2009
Genov c. Bulgaria, n. 40524/08, 23 marzo 2017
Giniewski c. Francia, n. 64016/00, CEDU 2006-I
Glas Nadejda EOOD e Anatoli Elenkov c. Bulgaria, n. 14134/02, 11 ottobre 2007
Gluchowski e altri c. Francia, n. 44789/98, 14 dicembre 1999
Gottesmann c. Svizzera, n. 10616/83, decisione della Commissione del 4 dicembre 1984, DR 40
Gough c. Regno Unito, n. 49327/11, 28 ottobre 2014
Griechische Kirchengemeinde München und Bayern e.V. c. Germania (dec.), n. 52336/99,
18 settembre 2007
Gromada Ukrayinskoyi Greko-Katolytskoyi Tserkvy Sela Korshiv c. Ucraina (dec.), n. 9557/04,
3 maggio 2016
Grzelak c. Polonia, n. 7710/02, 15 giugno 2010
Güler e Uğur c. Turchia, nn. 31706/10 e 33088/10, 2 dicembre 2014
Gündüz c. Turchia (dec.), n. 59997/00, 9 novembre 2004
Gütl c. Austria, n. 49686/99, 12 marzo 2009

—H—

H. e B. c. Regno Unito, n. 11991/86, decisione della Commissione del 18 luglio 1986
luglio 1987
Hamidović c. Bosnia-Erzegovina, n. 57792/15, CEDU 2017
Hasan e Eylem Zengin c. Turchia, n. 1448/04, 9 ottobre 2007
Hassan e Tchaouch c. Bulgaria [GC], n. 30985/96, CEDU 2000-XI
Hernandez Sanchez c. Spagna, n. 30479/96, decisione della Commissione del 4 settembre 1996
Herrmann c. Germania [GC], n. 9300/07, 26 giugno 2012
Hizb Ut-Tahrir e altri c. Germania (dec.), n. 31098/08, 12 giugno 2012
Hoffmann c. Austria, 23 giugno 1993, serie A n. 255-C

Hubaux c. Belgio, n. 11088/84, decisione della Commissione del 9 maggio 1988

—I—

Ì.A. c. Turchia, n. 42571/98, CEDU 2005-VIII

I Testimoni di Geova di Mosca c. Russia, n. 302/02, 10 giugno 2010

Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grecia (dec.), n. 32259/02, 21 novembre 2002

Iglesia Bautista «El Salvador» e Ortega Moratilla c. Spagna, n. 17522/90, decisione della Commissione dell'11 gennaio 1992, DR 72

Igors Dmitrijevs c. Lettonia, n. 61638/00, 30 novembre 2006

Indelicato c. Italia (dec.), n. 31143/96, 6 luglio 2000

Istituto di preti francesi e altri c. Turchia, n. 26308/95, decisione della Commissione del 19 gennaio 1998, DR 92

Istituto di preti francesi e altri c. Turchia (composizione amichevole), n. 26308/95, 14 dicembre 2000

ISKCON e altri c. Regno Unito, n. 20490/92, decisione della Commissione dell'8 marzo 1994, DR 76

Islamische Religionsgemeinschaft in Berlin e.V. c. Germania (dec.), n. 53871/00, CEDU 2002-X

Ismailova c. Russia, n. 37614/02, 29 novembre 2007

Ivanova c. Bulgaria, n. 52435/99, 12 aprile 2007

İzzettin Doğan e altri c. Turchia [GC], n. 62649/10, CEDU 2016

—J—

J.L. c. Finlandia (dec.), n. 32526/96, 16 novembre 2000

Jakóbski c. Polonia, n. 18429/06, 7 dicembre 2010

Jasvir Singh c. Francia (dec.), n. 25463/08, 30 giugno 2009

Jehovas Zeugen in Österreich c. Austria, n. 27540/05, 25 settembre 2012

Jenik c. Austria (dec.), nn. 37794/07 e altri 7, 20 novembre 2012

Johannische Kirche e Peters c. Germania (dec.), n. 41754/98, CEDU 2001-VIII

Johnston e altri c. Irlanda, 18 dicembre 1986, serie A n. 112

Jones c. Regno Unito (dec.) n. 42639/04, 13 settembre 2005

Josephides c. Turchia (dec.), n. 21887/93, 24 agosto 1999

—K—

K. c. Paesi Bassi, n. 15928/89, decisione della Commissione del 13 maggio 1992

K. e V. c. Paesi Bassi, n. 11086/84, decisione della Commissione del 16 luglio 1987

Kalaç c. Turchia, 1° luglio 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-IV

Karahmed c. Bulgaria, n. 30587/13, 24 febbraio 2015

Karaduman c. Turchia, n. 16278/90, decisione della Commissione del 3 maggio 1993, DR 74

Karaduman c. Turchia (dec.), n. 41296/04, 3 aprile 2007

Karakuzey c. Germania, n. 26568/95, decisione della Commissione del 16 ottobre 1996

Karlsson c. Svezia, n. 12356/86, decisione della Commissione dell'8 settembre 1988, DR 57

Keller c. Germania, n. 36283/97, decisione della Commissione del 4 marzo 1998

Kenar c. Turchia (dec.), n. 67215/01, 1° dicembre 2005

Kervanci c. Francia, n. 31645/04, 4 dicembre 2008

Khan c. Regno Unito, n. 11579/85, decisione della Commissione del 7 luglio 1986, DR 48

Kimlya e altri c. Russia, nn. 76836/01 e 32782/03, CEDU 2009

Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, 7 dicembre 1976, serie A n. 23

Klein e altri c. Germania, nn. 10138/11 e altri 3, 6 aprile 2017
Knudsen c. Norvegia, n. 11045/84, decisione della Commissione dell'8 marzo 1985, DR 42
Kohn c. Germania (dec.), n. 47021/99, 23 marzo 2000
Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, serie A n. 260-A
Kontakt-Information-Therapie e Hagen c. Austria, n. 11921/86, decisione della Commissione del 12 ottobre 1988, DR 57
Konttinen c. Finlandia, n. 24949/94, decisione della Commissione del 3 dicembre 1996, DR 87
Köse e altri c. Turchia (dec.), n. 26625/02, CEDU 2006-II
Kosteski c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 55170/00, 13 aprile 2006
Koppi c. Austria, n. 33001/03, 10 dicembre 2009
Kouznetsov c. Ucraina, n. 39042/97, 29 aprile 2003
Kouznetsov e altri c. Russia, n. 184/02, 11 gennaio 2007
Kovaļkovs c. Lettonia (dec.), n. 35021/05, 31 gennaio 2012
Krupko e altri c. Russia, n. 26587/07, 26 giugno 2014
Kubalska e Kubalska-Holuj c. Polonia, n. 35579/97, decisione della Commissione del 22 ottobre 1997
Kurtuluş c. Turchia (dec.), n. 65500/01, CEDU 2006-II
Kustannus OY Vapaa Ajattelija AB e altri c. Finlandia, n. 20471/92, decisione della Commissione del 15 aprile 1996, DR 85

—L—

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni c. Regno Unito, n. 7552/09, 4 marzo 2014
Lajda e altri c. Repubblica ceca (dec.), n. 20984/05, 3 marzo 2009
Lang c. Austria, n. 28648/03, 19 marzo 2009
Larissis e altri c. Grecia, 24 febbraio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-I
Lautsi e altri c. Italia [GC], n. 30814/06, CEDU 2011 (estratti)
Le Cour Grandmaison e Fritz c. Francia, nn. 11567/85 e 11568/85, decisione della Commissione del 6 luglio 1987, DR 53
Leela Förderkreis e.V. e altri c. Germania, n. 58911/00, 6 novembre 2008
Leyla Şahin c. Turchia [GC], n. 44774/98, CEDU 2005-XI
Löffelmann c. Austria, n. 42967/98, 12 marzo 2009
Logan c. Regno Unito, n. 24875/94, decisione della Commissione del 6 settembre 1996, DR 86
Lombardi Vallauri c. Italia, n. 39128/05, 20 ottobre 2009
Lotter c. Bulgaria (dec.), n. 39015/97, 6 febbraio 2003
Lotter e Lotter c. Bulgaria (composizione amichevole), n. 39015/97, 19 maggio 2004
Lundberg c. Svezia (dec.), n. 36846/97, 28 agosto 2001

—M—

Magyar Keresztény Mennonita Egyház e altri c. Ungheria, nn. 70945/11 e altri 8, CEDU 2014
Mann Singh c. Francia (dec.), n. 24479/07, 13 novembre 2008
Manoussakis e altri c. Grecia, 26 settembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-IV
Mansur Yalçın e altri c. Turchia, n. 21163/11, 16 settembre 2014
Martins Casimiro e Cerveira Ferreira c. Lussemburgo (dec.), n. 44888/98, 27 aprile 1999
Marty c. Svizzera (dec.), n. 21566/93, decisione della Commissione del 30 agosto 1993
Masaev c. Moldavia, n. 6303/05, 12 maggio 2009
McFeeley e altri c. Regno Unito, n. 8317/78, decisione della Commissione del 15 maggio 1980, DR 20
Membri della Congregazione dei Testimoni di Geova di Gdani e altri c. Georgia, n. 71156/01, 3 maggio 2007
Methodiev e altri c. Bulgaria, n. 58088/08, 15 giugno 2017

Mignot c. Francia (dec.), n. 37489/97, decisione della Commissione del 21 ottobre 1998
Mirojubovs e altri c. Lettonia, n. 798/05, 15 settembre 2009
Mockutė c. Lituania, n. 66490/09, 27 febbraio 2018
Moroz c. Ucraina, n. 5187/07, 2 marzo 2017
Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia [GC], n. 11138/10, CEDU 2016
Murphy c. Irlanda, n. 44179/98, CEDU 2003-IX

—N—

N.F. c. Italia, n. 37119/97, CEDU 2001-IX
Natoli c. Italia, n. 26161/95, decisione della Commissione del 18 maggio 1998
Nolan e K. c. Russia, n. 2512/04, 12 febbraio 2009
Nyyssönen c. Finlandia, n. 30406/96, decisione della Commissione del 15 gennaio 1998

—O—

Obst c. Germania, n. 425/03, 23 settembre 2010
Omkanananda e il Divine Light Zentrum c. Svizzera, n. 8118/77, decisione della Commissione del 19 marzo 1981, DR 25
Otto-Preminger-Institut c. Austria, 20 settembre 1994, serie A n. 295-A
Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera, n. 29086/12, CEDU 2017
Quardiri c. Svizzera (dec.), n. 65840/09, 28 giugno 2011
ÖZ c. Germania, n. 32168/96, decisione della Commissione del 3 dicembre 1996

—P—

Palau-Martinez c. Francia, n. 64927/01, CEDU 2003-XII
Pannulo e Forte c. Francia (dec.), n. 37794/97, 23 novembre 1999
Papavasiliakis c. Grecia, n. 66899/14, 15 settembre 2016
Parrocchia Greco-Cattolica di Pesceana e altri c. Romania (dec.), n. 35839/07, 14 aprile 2015
Parry c. Regno Unito (dec.), n. 42971/05, CEDU 2006-XV
Pavlidis e Georgakis c. Turchia (dec.), nn. 9130/09 e 9143/09, 2 luglio 2013
Pendragon c. Regno Unito, n. 31496/98, decisione della Commissione, 19 ottobre 1998
Pentidis e altri c. Grecia, 9 giugno 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-III
Perry c. Lettonia, n. 30273/03, 8 novembre 2007
Phull c. Francia (dec.), n. 35753/03, CEDU 2005-I
Pichon e Sajous c. Francia (dec.), n. 49853/99, CEDU 2001-X
Pitkevich c. Russia (dec.), n. 47936/99, 8 febbraio 2001
Poltoratski c. Ucraina, n. 38812/97, CEDU 2003-V
Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, CEDU 2002-III

—R—

Ranjit Singh c. Francia (dec.), n. 27561/08, 30 giugno 2009
Rappresentanza dell'Unione dei consigli degli Ebrei dell'ex Unione Sovietica e Unione delle organizzazioni religiose ebraiche dell'Ucraina c. Ucraina (dec.), n. 13276/05, 1° aprile 2014
Razaghi c. Svezia (dec.), n. 64599/01, 11 marzo 2003
Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia [GC], nn. 41340/98 e altri 3, CEDU 2003-II

Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri c. Austria, n. 40825/98, 31 luglio 2008
Revert e Legallais c. Francia, nn. 14331/88 e 14332/88, decisione della Commissione dell'8 settembre 1989, DR 62
Rommelfanger c. Germania, n. 12242/86, decisione della Commissione del 6 settembre 1989, DR 62
Rupprecht c. Spagna (dec.), n. 38471/10, 19 febbraio 2013
Rymsko-Katolytska Gromada Svyatogo Klymentiya v Misti Sevastopoli c. Ucraina (dec.), n. 22607/02, 3 maggio 2016

—S—

S.A.S. c. Francia [GC], n. 43835/11, CEDU 2014
S.H. e H.V. c. Austria, n. 19860/91, decisione della Commissione del 13 gennaio 1993
Sadik Amet e altri c. Grecia (dec.), n. 64756/01, 10 ottobre 2002
Salonen c. Finlandia, n. 27868/95, decisione della Commissione del 2 luglio 1997, DR 90
Saniewski c. Polonia (dec.), n. 40319/98, 26 giugno 2001
Santo Sinodo della Chiesa ortodossa bulgara (metropolita Innocenzo) e altri c. Bulgaria, nn. 412/03 e 35677/04, 22 gennaio 2009
Savda c. Turchia, n. 42730/05, 12 giugno 2012
Savez crkava «Riječ života» e altri c. Croazia, n. 7798/08, 9 dicembre 2010
Schilder c. Paesi Bassi (dec.), n. 2158/12, 16 ottobre 2012
Schüth c. Germania, n. 1620/03, CEDU 2010
Scientology Kirche Deutschland e.V. c. Germania, n. 34476/97, decisione della Commissione del 7 aprile 1997, DR 89
Serbisch-griechisch-orientalische Kirchengemeinde zum Heiligen Sava in Wien c. Austria, n. 20966/92, decisione della Commissione del 30 novembre 1994
Serif c. Grecia, n. 38178/97, CEDU 1999-IX
Şerife Yiğit c. Turchia [GC], n. 3976/05, 2 novembre 2010
Sert c. Turchia (dec.), n. 47491/99, 8 luglio 2004
Seyidzade c. Azerbaijan, n. 37700/05, 3 dicembre 2009
Sezione di Mosca dell'Esercito della Salvezza c. Russia, n. 72881/01, CEDU 2006-XI
Siebenhaar c. Germania, n. 18136/02, 3 febbraio 2011
Šijakova e altri c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (dec.), n. 67914/01, 6 marzo 2003
Sinan Işık c. Turchia, n. 21924/05, CEDU 2010
Sindicatul «Păstorul cel Bun» c. Romania [GC], n. 2330/09, CEDU 2013
Skugar e altri c. Russia (dec.), n. 40010/04, 3 dicembre 2009
Società X. c. Svizzera, n. 7865/77, decisione della Commissione del 27 febbraio 1979, DR 16
Sodan c. Turchia, n. 18650/05, 2 febbraio 2016
Sofianopoulos e altri c. Grecia (dec.), nn. 1977/02 e altri 2, CEDU 2002-X
Sotirov e altri c. Bulgaria (dec.), n. 13999/05, 5 luglio 2011
Spampinato c. Italia (dec.), n. 23123/04, 29 marzo 2007
Spetz e altri c. Svezia, n. 20402/92, decisione della Commissione del 12 ottobre 1994
Staatkundig Gereformeerde Partij c. Paesi Bassi (dec.), n. 58369/10, 10 luglio 2012
Stedman c. Regno Unito, n. 29107/95, decisione della Commissione del 9 aprile 1997, DR 89
Sukyo Mahikari France c. Francia (dec.), n. 41729/09, 8 gennaio 2013
Süveges c. Ungheria, n. 50255/12, 5 gennaio 2016
Sviato-Mykhailivska Parafiya c. Ucraina, n. 77703/01, 14 giugno 2007

—T—

Tanyar e altri c. Turchia (dec.), n. 74242/01, 7 giugno 2005
Tarhan c. Turchia, n. 9078/06, 17 luglio 2012
Tennenbaum c. Svezia, n. 16031/90, decisione della Commissione del 3 maggio 1993
Tepeli e altri c. Turchia (dec.), n. 31876/96, 11 settembre 2001
Thlimmenos c. Grecia [GC], n. 34369/97, CEDU 2000-IV
Tiğ c. Turchia (dec.), n. 8165/03, 24 maggio 2005
Tsartsidze e altri c. Georgia, n. 18766/04, 17 gennaio 2017
Tsaturyan c. Armenia, n. 37821/03, 10 gennaio 2012

—U—

Ufficio Culturale di Cluny c. Francia (dec.), n. 1002/02, 22 marzo 2005
Unione degli Atei c. Francia, n. 14635/89, rapporto della Commissione del 6 luglio 1994
Universelles Leben e.V. c. Germania, n. 29745/96, decisione della Commissione del 27 novembre 1996

—V—

V. c. Paesi Bassi, n. 10678/83, decisione della Commissione del 5 luglio 1984, DR 39
Valsamis c. Grecia, 18 dicembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-VI
Van den Dungen c. Paesi Bassi, n. 22838/93, decisione della Commissione del 22 febbraio 1995
DR 80
Van Schijndel e altri c. Paesi Bassi, n. 30936/96, decisione della Commissione del 10 settembre 1997
Vartic c. Romania (n. 2), n. 14150/08, 17 dicembre 2013
Vereniging Rechtswinkels Utrecht c. Paesi Bassi, n. 11308/84, decisione della Commissione
del 13 marzo 1986, DR 46
Vergos c. Grecia, n. 65501/01, 24 giugno 2004
Viel c. Francia (dec.), n. 41781/98, 14 dicembre 1999
Von Pelser c. Italia, n. 14254/88, decisione della Commissione del 9 novembre 1990

—W—

W. c. Regno Unito, n. 18187/91, decisione della Commissione del 10 febbraio 1993
Wasmuth c. Germania, n. 12884/03, 17 febbraio 2011
Williamson c. Regno Unito, n. 27008/95, decisione della Commissione del 17 maggio 1995
Wingrove c. Regno Unito, 25 novembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-V

—X—

X. c. Austria, n. 1753/63, decisione della Commissione del 15 febbraio 1965
X. c. Austria, n. 1718/62, decisione della Commissione del 22 aprile 1965
X. c. Austria, n. 4982/71, decisione della Commissione del 22 marzo 1972
X. c. Austria, n. 8652/79, decisione della Commissione del 15 ottobre 1981, DR 26
X. c. Danimarca, n. 7374/76, decisione della Commissione del 8 marzo 1976, DR 5
X. c. Germania, n. 2413/65, decisione della Commissione del 16 dicembre 1966
X. c. Germania, n. 3110/67, decisione della Commissione del 19 luglio 1968
X. c. Germania, n. 4445/70, decisione della Commissione del 1° aprile 1970
X. c. Germania, n. 6167/73, decisione della Commissione del 18 dicembre 1974, DR 1
X. c. Germania, n. 8741/79, decisione della Commissione del 10 marzo 1981, DR 24
X. c. Islanda, n. 2525/65, decisione della Commissione del 6 febbraio 1967

X. c. Paesi Bassi, n. 1068/61, decisione della Commissione del 14 dicembre 1962
X. c. Paesi Bassi, n. 2065/63, decisione della Commissione del 14 dicembre 1965
X. c. Paesi Bassi, n. 2988/66, decisione della Commissione del 31 maggio 1967
X. c. Paesi Bassi, n. 2648/65, decisione della Commissione del 6 febbraio 1968
X. c. Regno Unito, n. 5442/72, decisione della Commissione del 20 dicembre 1974, DR 1
X. c. Regno Unito, n. 5947/72, decisione della Commissione del 5 marzo 1976, DR 5
X. c. Regno Unito, n. 6886/75, decisione della Commissione del 18 maggio 1976, DR 5
X. c. Regno Unito, n. 7291/75, decisione della Commissione del 4 ottobre 1977, DR 11
X. c. Regno Unito, n. 7992/77, decisione della Commissione del 12 luglio 1978, DR 14
X. c. Regno Unito, n. 8160/78, decisione della Commissione del 12 marzo 1981, DR 22
X. c. Regno Unito, n. 8231/78, decisione della Commissione del 6 marzo 1982, DR 28
X. c. Svezia, n. 172/56, decisione della Commissione del 20 dicembre 1957
X. c. Svezia, n. 434/58, decisione della Commissione del 30 giugno 1959
X. c. Svezia, n. 911/60, decisione della Commissione del 10 aprile 1961
X. c. Svezia, n. 7911/77, decisione della Commissione del 12 dicembre 1977, DR 12
X. e Church of Scientology c. Svezia, n. 7805/77, decisione della Commissione del 5 maggio 1979, DR 16
X. Ltd. e Y. c. Regno Unito, n. 8710/79, decisione della Commissione del 7 maggio 1982, DR 28
X., Y. e Z. c. Germania, n. 6850/74, decisione della Commissione del 18 maggio 1976, DR 5

—Y—

Yanaşık c. Turchia, n. 14524/89, decisione della Commissione del 6 gennaio 1993, DR 74

—Z—

Z. e T. c. Regno Unito (dec.), n. 27034/05, CEDU 2006-III